XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

Comitato per la legislazione	*Pag.*	3
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)	»	7
Giustizia (II)	»	17
Affari esteri e comunitari (III)	»	22
Difesa (IV)	»	23
Bilancio, tesoro e programmazione (V)	»	24
Finanze (VI)	»	59
Cultura, scienza e istruzione (VII)	»	74
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)	»	82
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)	»	90
Attività produttive, commercio e turismo (X)	»	104
Lavoro pubblico e privato (XI)	»	115
Affari sociali (XII)	»	130
Agricoltura (XIII)	»	148
Politiche dell'Unione europea (XIV)	»	160
Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica	»	164

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Partito Democratico: PD; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva: IV; Coraggio Italia: CI; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-Alternativa: Misto-A; Misto-MAIE-PSI-Facciamoeco: Misto-MAIE-PSI-FE; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Noi con l'Italia-USEI-Rinascimento ADC: Misto-NcI-USEI-R-AC; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Azione-+Europa-Radicali Italiani: Misto-A-+E-RI.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA . . . . . *Pag.* 165

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI . . . . . » 167

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ CONNESSE ALLE COMUNITÀ DI TIPO FAMILIARE CHE ACCOLGONO MINORI . . . . . » 169

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI DAVID ROSSI . . . . . » 170

INDICE GENERALE . . . . . *Pag.* 172

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-*BIS*, COMMA 6-*BIS*, DEL REGOLAMENTO:

Sui lavori del Comitato 3

Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 3343 Governo (Parere alla Commissione VI) ... 3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-*BIS*, COMMA 6-*BIS*, DEL REGOLAMENTO

Mercoledì 12 gennaio 2022. – Presidenza del presidente Alessio BUTTI.

La seduta comincia alle 15.

Sui lavori del Comitato.

Alessio BUTTI, *presidente*, segnala con soddisfazione che nella prima relazione del Governo sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), presentata lo scorso 23 dicembre, nel paragrafo 3.1 (« le riforme in Parlamento »), viene citato l'ordine del giorno n. 16 a sua prima firma e sottoscritto da componenti del Comitato, presentato durante l'esame del decreto-legge n. 152 del 2021 (cd. DL PNRR), e accolto dal Governo. Rileva anche che, in linea con l'ordine del giorno, nella relazione il Governo assume l'impegno di « assicurare il dialogo con il Parlamento per definire, nell'ambito della programmazione dei lavori delle Camere, una organica trattazione delle misure normative da adottare che assicuri il rispetto delle prossime scadenze previste evitando il più possibile il ricorso alla decretazione d'urgenza ». Esprime l'auspicio che si dia concretamente seguito a quanto annunciato nella relazione.

Delega al Governo per la riforma fiscale.
C. 3343 Governo.
(Parere alla Commissione VI).

(*Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Valentina CORNELI, *relatrice*, dopo aver illustrato sinteticamente i principali aspetti del provvedimento di interesse del Comitato, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 3343 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

il disegno di legge, composto da 10 articoli, presenta un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

si valuti l'opportunità di approfondire la formulazione di alcuni principi di delega; in particolare alcuni principi di delega sembrano piuttosto costituire degli oggetti

della delega, in contrasto con il paragrafo 1, lettera *d)*, della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001 che prescrive di distinguere i principi e criteri direttivi dall'oggetto della delega; si richiamano in tal senso la lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 2 ("riordino delle deduzioni dalla base imponibile e delle detrazioni dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, tenendo conto della loro finalità e dei loro effetti sull'equità e sull'efficienza dell'imposta"); la lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 3 ("revisione della disciplina delle variazioni in aumento e in diminuzione apportate all'utile o alla perdita risultante dal conto economico per determinare il reddito imponibile, al fine di adeguarla ai mutamenti intervenuti nel sistema economico, anche allineando tendenzialmente tale disciplina a quella vigente nei principali Paesi europei"); la lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 4 ("razionalizzazione della struttura dell'IVA, con particolare riferimento al numero e ai livelli delle aliquote e alla distribuzione delle basi imponibili tra le diverse aliquote, allo scopo di semplificare la gestione e l'applicazione dell'imposta, contrastare l'erosione e l'evasione fiscali e aumentare il grado di efficienza del sistema impositivo in coerenza con la disciplina europea armonizzata dell'imposta"); si valuti altresì l'opportunità di circoscrivere meglio la portata del principio di delega di cui al comma 1 dell'articolo 5 relativo al "graduale superamento dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)" (in proposito l'Ufficio parlamentare per il bilancio, nella sua audizione del 26 novembre 2021, ha rilevato che "l'articolo 5, per quanto certo nella finalità, risulta troppo indeterminato sia per quanto attiene alle modalità di abolizione graduale dell'imposta, sia rispetto alla necessità di garantire il finanziamento del fabbisogno sanitario"; merita pure segnalare che l'Ufficio parlamentare per il bilancio ha anche rilevato, in termini più generali, come nel provvedimento "anche alla luce delle precedenti deleghe sulla riforma del sistema tributario, manchino alcuni elementi di indirizzo fondamentali per un ridisegno complessivo e organico"); per quanto concerne il principio di delega di cui alla lettera *b)* del comma 2 dell'articolo 9 ("coordinare sotto il profilo formale e sostanziale il testo delle disposizioni legislative vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa dell'Unione europea, apportando le modifiche opportune per garantire o migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa") si ricorda che la giurisprudenza della Corte costituzionale chiarisce che le deleghe di riordino normativo, come quella cui si riferisce il principio richiamato, concedono al legislatore delegato "un limitato margine di discrezionalità per l'introduzione di soluzioni innovative, le quali devono comunque attenersi strettamente ai principi e criteri direttivi enunciati dal legislatore delegante" (sentenza n. 61 del 2021);

si valuti infine l'opportunità di approfondire l'articolo 10, comma 1, che tra le altre cose prevede che la copertura finanziaria dei decreti legislativi attuativi possa essere assicurata anche attraverso "compensazione con le risorse finanziarie recate dai decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, trasmessi alle Camere prima di quelli che comportano i nuovi o maggiori oneri"; al riguardo andrebbe in particolare approfondito se si intenda fare riferimento a decreti legislativi già emanati ed entrati in vigore, come appare preferibile, alla luce dei principi della legislazione contabile, ovvero a schemi di decreto legislativo trasmessi alle Camere e non ancora definitivamente adottati;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

il comma 4 dell'articolo 1 prevede che qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare sugli schemi di decreto legislativo scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato per un periodo di novanta giorni (cd. "tecnica dello scorrimento"); si tratta di una norma procedurale presente in molti

provvedimenti di delega e che – come segnalato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 261 del 2017 – pur consentendo di individuare comunque il termine di delega, presenta "una formulazione ed una struttura lessicale oggettivamente complessa"; al riguardo, si ricorda che, in precedenti analoghe circostanze, il Comitato ha segnalato l'opportunità di prevedere, in luogo dello scorrimento del termine di delega, termini certi entro i quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi (quali ad esempio, trenta, sessanta o novanta giorni prima della scadenza della delega); le medesime considerazioni valgono con riferimento al comma 6 dell'articolo 9;

il comma 7 dell'articolo 1 prevede che il Governo, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega possa adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi; si tratta di una formulazione che, sia pure non priva di precedenti, il Comitato ha costantemente ritenuto non idonea ad individuare in modo inequivoco il termine ultimo per l'emanazione dei decreti legislativi integrativi e correttivi (si veda da ultimo il parere reso nella seduta del 10 novembre 2021 sul disegno di legge C. 3289); risulta pertanto preferibile fare riferimento all'entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi adottati di modo che il termine per l'esercizio della delega volta all'emanazione di disposizioni integrative e correttive a ciascuno dei decreti legislativi adottati scada, in modo inequivoco, ventiquattro mesi dopo l'entrata in vigore di ciascuno di questi ultimi; alla luce di quanto esposto, peraltro, si valuti altresì l'opportunità, con riferimento al termine della delega per la codificazione tributaria di cui all'articolo 9, comma 1, termine individuato in "dodici mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 1, comma 7", di sostituire il rinvio mobile ad un termine che potrebbe risultare di difficile individuazione in termini univoci con una scadenza temporale precisa;

il testo del provvedimento è corredato di analisi tecnico-normativa ma non di analisi di impatto della regolamentazione;

formula, alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-*bis* del Regolamento, le seguenti condizioni:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

provveda la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, a:

sostituire all'articolo 1, comma 7, le parole: "dell'ultimo dei" con le seguenti: "di ciascuno dei";

individuare un termine temporale preciso per la delega di cui all'articolo 9, comma 1, evitando il "rinvio mobile" al termine di cui all'articolo 1, comma 7;

il Comitato osserva altresì:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, dell'articolo 3, comma 1, lettera *c)*, dell'articolo 4, comma 1 lettera *a)*; dell'articolo 5, comma 1; dell'articolo 9, comma 2, lettera *b)*; dell'articolo 10, comma 1;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di:

aggiungere all'articolo 1 comma 2, dopo le parole: "trasmessi alle Camere" le seguenti: ", entro il novantesimo giorno antecedente il termine di scadenza della delega," e conseguentemente sopprimere il comma 4;

aggiungere all'articolo 9, comma 4, dopo le parole: "trasmessi alle Camere" le seguenti: ", entro il novantesimo giorno antecedente il termine di scadenza della delega," e conseguentemente sopprimere il comma 6. ».

Alessio BUTTI, *presidente*, nel ringraziare la relatrice per il lavoro svolto, ritiene che alcuni dei rilievi contenuti nella proposta di parere possano utilmente trasformarsi in ordini del giorno da presentare in Assemblea sul provvedimento. Segnala in particolare i profili problematici concernenti le deleghe di riordino normativo, su cui la proposta di parere opportunamente richiama la giurisprudenza della Corte costituzionale, l'utilizzo della cosiddetta « tecnica dello scorrimento » e la questione del termine entro il quale adottare eventuali decreti legislativi correttivi e integrativi.

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 15.10.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo. C. 875-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla IV Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 7

ALLEGATO (Parere approvato) 16

SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 18-*bis* del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di rilascio del permesso di soggiorno alle vittime del reato di costrizione o induzione al matrimonio. C. 3200 Ascari *(Seguito esame e rinvio)* 13

Modifica all'articolo 119 della Costituzione, concernente il riconoscimento delle peculiarità delle Isole e il superamento degli svantaggi derivanti dall'insularità. C. 3353 cost. di iniziativa popolare, approvata, in prima deliberazione, dal Senato *(Seguito esame e conclusione)* 14

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Denise Pipitone. Doc. XXII, n. 55 Morani *(Seguito esame e conclusione)* 14

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 15

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 12 gennaio 2022. — Presidenza del vicepresidente Fausto RACITI.

La seduta comincia alle 13.30.

Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo.

C. 875-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

(Parere alla IV Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Fausto RACITI, *presidente*, in sostituzione della relatrice, Alaimo, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, rileva anzitutto come la proposta di legge C. 875 fosse stata approvata dalla Camera in prima lettura nel corso della seduta del 22 luglio 2020 e che alla medesima erano originariamente abbinate le proposte di legge C. 1060, C. 1702 e C. 2330.

Dato che il provvedimento è in discussione alla Camera in seconda lettura, ai sensi dell'articolo 70, secondo comma, del Regolamento, segnala come l'esame abbia ora a oggetto soltanto le modificazioni apportate dal Senato e gli eventuali emenda-

menti ad esse conseguenti. Rileva inoltre come il testo non sia stato modificato nel corso dell'esame in sede referente dalla IV Commissione.

Segnala quindi come il Comitato permanente per i pareri della I Commissione – che, nel corso dell'esame in prima lettura, nella seduta del 14 maggio 2019 e, successivamente, a seguito del rinvio del provvedimento in Commissione, nella seduta del 7 luglio 2020, espresse sul provvedimento due pareri favorevoli – sia chiamato a esprimere il parere esclusivamente sulle parti del testo modificate dal Senato.

Ricorda, in via preliminare, al fine di chiarire il quadro normativo in cui si colloca il provvedimento in esame, che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 120 del 2018, innovando il proprio precedente orientamento giurisprudenziale su questo tema ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1475, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), in quanto prevede che « I militari non possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali » invece di prevedere che « I militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale alle condizioni e con i limiti fissati dalla legge; non possono aderire ad altre associazioni sindacali ». Nella richiamata sentenza la Corte, nel riconoscere la legittimità di associazioni professionali a carattere sindacale, ha sottolineato la necessità di una puntuale regolamentazione della materia in considerazione della specificità dell'ordinamento militare e della sussistenza di peculiari esigenze di « coesione interna e neutralità », che distinguono le Forze armate dalle altre strutture statali. In tale settore, sottolinea la Corte, non è concepibile alcun vuoto normativo, « vuoto che sarebbe di impedimento allo stesso riconoscimento del diritto di associazione sindacale ». In attesa del varo dell'intervento legislativo, al fine di non ledere o comprimere l'esercizio del diritto di associazione sindacale tra i militari, il Ministero della Difesa, con circolare del 21 settembre 2018, ha provveduto a integrare le disposizioni interne in materia di associazionismo tra militari, indicando specifiche condizioni per consentire l'avvio delle procedure di costituzione delle associazioni professionali a carattere sindacale.

Ricorda che la questione di legittimità costituzionale era stata sollevata da due distinte ordinanze di rimessione, rispettivamente del Consiglio di Stato (R.G. n. 111/2017) e del T.A.R. Veneto (R.G. n. 198/2017), relative all'asserito contratto del richiamato art. 1475, 2° comma del Codice dell'ordinamento militare), con l'articolo 117, primo comma, della Costituzione, con indicazione, quali norme interposte, sia di alcuni articoli della CEDU, sia dell'articolo 5 terzo periodo, della Carta Sociale Europea (CSE) paragrafo unico, terzo periodo, della Carta sociale europea. Nello specifico, venivano richiamati gli articoli 116 e 147 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), come da ultimo interpretati dalle sentenze emesse in data 2 ottobre 2014 dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, quinta sezione, Matelly contro Francia e *Association de Défense des Droits des Militaires* (ADefDroMil) contro Francia.

In estrema sintesi, con la sentenza n. 120 del 2018 la Corte:

1) ha riconosciuto la legittimità di associazioni professionali di personale militare a carattere sindacale;

2) ha rinviato ad un apposito provvedimento legislativo la definizione delle condizioni e dei limiti di tale riconoscimento.

3) ha confermato la legittimità del comma 2 dell'articolo 1475, nella parte in cui ha stabilito il divieto per il personale militare di aderire ad altre associazioni sindacali, « divieto dal quale consegue la necessità che le associazioni in questione siano composte solo da militari e che esse non possano aderire ad associazioni diverse ».

Passando ad esaminare il contenuto del provvedimento, il quale si compone di 20 articoli, soffermandosi soprattutto sulle modifiche apportate dal Senato, rileva come l'articolo 1, che disciplina il diritto di as-

sociazione sindacale, sia stato modificato, al comma 1, per individuare – con un riferimento all'articolo 627, comma 8, del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 – il personale che non può aderire alle associazioni, limitatamente alla categoria degli allievi. Gli allievi citati da tale articolo – che si differenzia dal testo approvato dalla Camera in prima lettura, che faceva riferimento solo « agli allievi delle scuole militari e delle accademie » – sono gli allievi carabinieri, gli allievi finanzieri, gli allievi delle scuole militari, gli allievi marescialli in ferma, gli allievi ufficiali in ferma prefissata e gli allievi ufficiali delle accademie militari.

All'articolo 2, riguardante i princìpi generali che regolano le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, alle lettere *a)* e *d)* è stato precisato che i relativi statuti devono essere orientati al rafforzamento della partecipazione femminile e alla trasparenza del sistema di finanziamento. È stato, inoltre, aggiunto un nuovo comma 3, volto a specificare che l'attività sindacale è diretta alla tutela degli interessi collettivi degli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare e che tale attività non può interferire con lo svolgimento dei compiti operativi o con la direzione dei servizi.

Ai commi 2 e 4 dell'articolo 3, che disciplina la costituzione delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, è stato introdotto l'obbligo di motivazione della comunicazione ministeriale – in vista dei provvedimenti ministeriali che negano l'iscrizione di un'associazione o dispongono la loro cancellazione dall'albo per contrasto con la legge, prevendendosi un termine di 15 giorni – e non più di 10 giorni – per le osservazioni delle associazioni colpite dal provvedimento.

Al medesimo comma 2 è stato poi aggiunto un periodo in forza del quale ogni 3 anni il Ministero competente accerta la permanenza dei requisiti di legge delle associazioni, mentre, al comma 3, è stato aumentato da 5 a 15 giorni il termine per la comunicazione delle associazioni riguardante ogni successiva modifica statutaria.

È stato altresì aggiunto un comma 6, per prevedere che sono riservate alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di cancellazione dall'albo delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari.

All'articolo 4, al comma 1, lettera *b)* – come modificata dal Senato – si prevede che il divieto di preannunciare o proclamare lo sciopero, o azioni sostitutive dello stesso, o di parteciparvi, valga anche se proclamato da organizzazioni sindacali estranee al personale militare (in merito sono state soppresse le parole « e agli appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento militare »).

Al comma 1, lettera *d)*, si specifica, in base alle modifiche apportate al Senato, che il divieto per le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari di assumere la rappresentanza in via esclusiva di una o più categorie di personale, vale anche se facenti parte della stessa Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare.

Nel medesimo comma 1 – la cui lettera *h)* è stata modificata per aggiornare la definizione del Ministero delle infrastrutture, che, in base alla normativa vigente, è oggi definito Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili – è stata, inoltre aggiunta una lettera – la lettera *i)* – per stabilire un ulteriore divieto per le associazioni: quello di aderire, federarsi, affiliarsi o avere relazioni di carattere organizzativo o convenzionale, anche per il tramite di altri enti od organizzazioni, con associazioni sindacali diverse da quelle costituite ai sensi del provvedimento.

All'articolo 5, riguardante le competenze delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, è stato modificato il comma 1 per escludere dalle competenze delle associazioni la tutela « individuale » degli iscritti, confermando, quindi, la sola tutela collettiva dei diritti e degli interessi dei propri rappresentanti, prevedendosi poi che tale tutela assolva ai compiti propri – oltre che delle Forze armate – del Corpo della Guardia di finanza.

Al comma 2, lettera *a)*, è stato aggiunto il riferimento all'articolo 46, comma 2, del decreto legislativo n. 95 del 2017, recante « Disciplina dei trattamenti accessori e degli istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate », come modificato dal comma 5, aggiunto al Senato.

Al riguardo le modifiche, recate dalle lettere *a)*, *b)* e *c)*, di tale comma 5 dell'articolo 5, sono volte a specificare che le procedure negoziate previste dal comma 1 del predetto decreto legislativo n. 95 del 2017, riguardano il personale dirigente civile e militare e per aggiungere alle materie delle richiamate procedure anche le licenze e le aspettative per infermità.

Ai sensi dell'articolo 6, gli statuti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra i militari possono prevedere articolazioni periferiche delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari.

Al riguardo, il Senato ha precisato, al comma 1, che le competenze delle articolazioni periferiche sono definite dagli statuti nei limiti previsti dall'articolo 5, ovvero nei medesimi limiti di quelli stabiliti per le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari.

Al comma 2, lettera *c)*, la previsione secondo la quale le articolazioni periferiche possono interloquire con « l'amministrazione centrale di riferimento », è stata sostituita con la previsione secondo la quale le articolazioni periferiche possono interloquire con « l'amministrazione di riferimento »; è stata, inoltre, soppressa la lettera *d)* che prevedeva tra le competenze di tali articolazioni periferiche quella di formulare pareri e proposte agli organi direttivi elettivi delle associazioni professionali a carattere sindacale tra i militari.

Inoltre durante l'esame in Assemblea al Senato, è stato introdotto un nuovo comma 3, il quale precisa che, ferme restando le specifiche peculiarità organizzative, le articolazioni periferiche delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 13 si relazionano con le articolazioni di ciascuna amministrazione militare competenti a livello areale e comunque non inferiore al livello regionale, con riferimento a tematiche di competenza sindacale aventi esclusiva rilevanza locale, senza alcun ruolo negoziale.

Con riferimento all'articolo 7, che disciplina il finanziamento delle associazioni, il comma 1 è stato modificato per chiarire che le associazioni, anche ai fini del loro finanziamento, possono svolgere « attività di assistenza fiscale e consulenza relativamente alle prestazioni previdenziali e assistenziali a favore dei propri iscritti ».

Il Senato ha poi modificato in più parti l'articolo 8, la cui rubrica fa ora riferimento alle cariche direttive, invece che elettive, delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari.

È stato, inoltre, introdotto, al comma 1, il rispetto del « principio di parità di genere » nell'assegnazione delle cariche.

Con riferimento, poi, al comma 2, durante l'esame in Assemblea al Senato, tale comma è stato modificato per definire nel dettaglio i criteri di ineleggibilità e incompatibilità delle cariche, prevedendo che non sono eleggibili e non possono comunque ricoprire cariche nelle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari:

a) i militari che hanno riportato condanne per delitti non colposi o sanzioni disciplinari di stato;

b) i militari che si trovano in una delle condizioni di cui all'articolo 10, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 235 del 2012, che reca le cause di incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali;

c) i militari che si trovano in stato di sospensione dall'impiego o di aspettativa non sindacale, salvi i casi di aspettativa per malattia o patologia che comunque consentano il rientro in servizio incondizionato;

d) gli ufficiali che rivestono l'incarico di comandante di Corpo.

Al comma 3, il Senato ha specificato che non possono essere iscritti ad associazioni professionali a carattere sindacale tra mi-

litari coloro che ricoprono le cariche di vertice – prima di tale modifica si faceva invece riferimento ai gradi di vertice – di cui agli articoli 25, 32 e 40 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

L'articolo 9 regola lo svolgimento dell'attività a carattere sindacale e la delega al Governo per la disciplina dell'esercizio dei diritti sindacali da parte del personale impiegato in luogo di operazioni.

A tale proposito, durante l'esame in sede referente al Senato era stato introdotto un comma, il comma 2, per prevedere che alle associazioni rappresentative a livello nazionale fosse concesso, da parte di ciascun amministrazione, compatibilmente con le disponibilità, « l'uso di un locale comune da adibire a ufficio delle associazioni stesse » nella sede centrale e in quelle periferiche; tale comma è stato ulteriormente modificato in Aula per prevedere che la concessione dell'uso del locale avvenga senza oneri per l'Amministrazione.

È stato altresì modificato in sede referente e successivamente nel corso della discussione in Assemblea il comma 3, relativo ai distacchi e permessi retribuiti e non retribuiti, per prevedere che siano assegnati sulla base dell'effettiva rappresentatività del personale, calcolata ai sensi dell'articolo 13, e con le modalità di cui all'articolo 16, comma 4.

Al comma 4, è stato specificato che la contrattazione di cui all'articolo 11 disciplina alcuni aspetti nell'ambito delle risorse ad essa destinate.

Il Senato ha, inoltre, inserito, all'articolo 10, il quale regola il diritto di assemblea, un nuovo comma 5, per prevedere che i comandanti o i responsabili di unità garantiscano il rispetto del provvedimento in esame, favorendo l'esercizio delle attività delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari.

L'articolo 11, che stabilisce le procedure e le materie oggetto della contrattazione nazionale di comparto, è stato oggetto di mere modifiche formali, mentre all'articolo 12 è stata la rubrica è stata modificata da « obblighi delle amministrazioni » in « obblighi informativi ».

È stato, altresì, modificato il comma 1, per delimitare l'oggetto degli obblighi informativi dell'amministrazione militare, che non riguarda più « ogni iniziativa volta a modificare il rapporto di impiego... con particolare riferimento alle direttive interne ... o alle direttive di carattere generale che direttamente o indirettamente riguardano la condizione lavorativa del personale militare », ma il contenuto delle circolari e delle direttive da emanare con riferimento alle materie indicate nell'articolo 5, comma 2. Al riguardo è stato, altresì, specificato che le procedure di informazione e consultazione delle associazioni rappresentative sono disciplinate nel regolamento di attuazione previsto dall'articolo 16.

Il Senato ha, inoltre, modificato l'articolo 13, che stabilisce i requisiti per il riconoscimento del carattere rappresentativo a livello nazionale delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, introducendo, dopo il comma 1, concernente le soglie di rappresentatività a regime, ulteriori 4 commi.

Il comma 2 è volto a precisare che qualora l'associazione costituita da militari appartenenti a due o più Forze armate o Forze di polizia a ordinamento militare non raggiunga la quota minima di 3 per cento in ciascuna delle Forze armate o Forze di polizia a ordinamento militare, essa è rappresentativa nelle sole Forze in cui raggiunge la quota minima del 4 per cento.

Il comma 3 stabilisce che « ai fini della consistenza associativa » sono conteggiate esclusivamente le deleghe « che prevedono un contributo non inferiore allo 0.5 per cento dello stipendio ».

Il comma 4 chiarisce che, ai fini della consistenza associativa, la forza effettiva si calcola escludendo il personale che, ai sensi della legge, non può aderire alle associazioni.

Il comma 5 prevede soglie ridotte di rappresentatività per il periodo transitorio, riducendo le soglie previste a regime di 2 punti percentuali per i primi tre anni di entrata in vigore della legge e di 1 punto percentuale per i successivi quattro anni.

All'articolo 14, che reca norme in materia di tutela e diritti del personale militare che ricopre cariche elettive nelle associazioni sindacali tra militari riconosciute come rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 13, è stato modificato il comma 1, per limitare i diritti e le tutele previste da tale articolo al solo personale militare che ricopre cariche elettive nelle associazioni rappresentative a livello nazionale.

All'articolo 15, che disciplina profili di informazione e pubblicità con riguardo alle attività svolte dalle associazioni in esame, è stato modificato il comma 1 per stabilire l'obbligo (e non più la mera possibilità) di pubblicazione di deliberazioni, votazioni, e di ogni altra notizia relativa all'attività sindacale.

Con riferimento all'articolo 16, che reca la delega al Governo per il coordinamento normativo e il regolamento di attuazione, al comma 1, oltre a mere modifiche formali, è stata introdotta, tra i principi e i criteri di delega, una lettera ulteriore lettera – la lettera *e)* – relativa all'istituzione di un'area negoziale per il personale dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, – nel rispetto del principio di equiordinazione con le Forze di polizia a ordinamento civile, come specificato dall'Aula del Senato. L'istituzione di tale area negoziale deve avvenire nel rispetto dei vincoli previsti dall'articolo 46 del decreto legislativo n. 95 del 2017 (recante Disciplina dei trattamenti accessori e degli istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate) e nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente per la sua attuazione.

È stato, inoltre, modificato il comma 4, per chiarire che il riparto dei distacchi e dei permessi sindacali tra le diverse associazioni – nel limite massimo fissato ai sensi dell'articolo 9, comma 4 – deve essere definito dal decreto del Ministro per la pubblica amministrazione « con criterio proporzionale », sulla base della rispettiva rappresentatività.

Durante l'esame al Senato, all'articolo 17, che reca norme in materia di giurisdizione, è stato modificato il comma 8, per delimitare l'ambito della legittimazione attiva delle associazioni – rispetto al testo Camera, che individuava una legittimazione in « sede civile, penale e amministrativa » – limitandola alle controversie promosse nell'ambito della legge per le quali sussista interesse diretto.

L'articolo 18 – non modificato al Senato – istituisce presso il Ministero della difesa la commissione centrale di conciliazione per la risoluzione in via bonaria delle controversie individuate dall'articolo 17, comma 4, aventi rilievo nazionale; inoltre, tale articolo istituisce, presso unità organizzative di livello non inferiore a quello regionale o paritetico delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, almeno cinque commissioni periferiche di conciliazione, per la risoluzione in via bonaria delle controversie individuate dall'articolo 17, comma 4, aventi rilievo locale.

L'articolo 19, recante abrogazioni e norme transitorie, è stato, infine, modificato per prevedere, al comma 1, che le norme sulla rappresentanza militare vengano abrogate non al momento dell'entrata in vigore della legge, ma al momento dall'entrata in vigore del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di cui all'articolo 16, comma 4, che determina permessi e distacchi.

Al comma 2 è stato, inoltre, specificato che i delegati delle rappresentanze militari restino in carica « e proseguono l'attività di competenza, compresa la partecipazione alle procedure di concertazione per il rinnovo del rapporto di impiego.... se in corso », fino all'entrata in vigore del primo decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *b)*, ovvero, se successiva, fino alla conclusione dei lavori per la formulazione dello schema di provvedimento ai sensi dell'articolo 7, commi 5, 6, 7 e 8 del decreto legislativo n. 195 del 1995. A decorrere da questa data i consigli della rappresentanza militare e i delegati che li compongono cessano la propria funzione.

È stata quindi espunta da qui e ricollocata nell'articolo 13 la previsione di soglie di rappresentatività ridotte per 3 anni.

L'articolo 20 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento sia riconducibile alle materie « difesa e Forze armate » e « giurisdizione e norme processuali », attribuite alla potestà legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117 secondo comma, lettere *d)* ed *l)*, della Costituzione.

Il provvedimento, infatti, definisce i principi generali del diritto di associazione sindacale del personale militare e le caratteristiche essenziali delle nuove organizzazioni sindacali e il relativo ambito di operatività, oltre a recare norme sulla giurisdizione in relazione alle controversie relative a comportamenti antisindacali nell'ambito disciplinato dalla legge.

Va rilevato, inoltre, come, in relazione alle finalità del provvedimento, volto a prevedere una disciplina organica dell'esercizio del diritto sindacale dei militari, rilevano gli articoli 39 e 52, comma terzo, della Costituzione, concernenti, rispettivamente, a libertà di organizzazione sindacale e il principio di democraticità dell'ordinamento militare.

Formula quindi una proposta di parere favorevole *(vedi allegato)*.

Emanuele PRISCO (FDI) preannuncia il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere testé formulata, rilevando come, pur condividendo le premesse poste alla base del provvedimento e le sue finalità, si debba constatare, con rammarico, che si è giunti, al termine di un lungo *iter*, ad un risultato deludente, che appare una sorta di presa in giro messa in atto da alcune forze politiche della maggioranza.

Fa quindi notare come l'intervento legislativo scontenti sia le associazioni professionali del personale militare, nel frattempo costituitesi, e gli altri organismi di rappresentanza coinvolti, sia gli stessi vertici delle forze armate, che sono stati, a suo avviso, strumentalmente rappresentati da alcuni schieramenti come veri e propri « nemici del popolo ». Evidenzia come ciò sia avvenuto nonostante il suo gruppo abbia tentato di apportare correttivi efficaci, attraverso proposte di modifica che, tuttavia, non sono state accolte, nonostante proponessero interventi di buon senso, come quelli relativi all'utilizzo degli spazi da adibiti ad ufficio sindacale, o come quelli in materia di autorizzazione preventiva.

Pur condividendo, dunque, la finalità di dare voce e spazio al personale militare e alle sue rappresentanze, ritiene, in conclusione, che il provvedimento in esame rechi norme « manifesto », che rischiano di essere inefficaci.

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 13.35.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 12 gennaio 2022. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. – Intervengono i sottosegretari di Stato per l'Interno Ivan Scalfarotto e Nicola Molteni.

La seduta comincia alle 13.35.

Modifica all'articolo 18-*bis* del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di rilascio del permesso di soggiorno alle vittime del reato di costrizione o induzione al matrimonio. C. 3200 Ascari.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 gennaio 2022.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, chiede alla relatrice e al rappresentante del Governo se ritengano di esprimere il parere sull'unica proposta emendativa ammissibile, l'emendamento Montaruli 1.2.

Elisa TRIPODI (M5S), *relatrice*, esprime parere contrario sull'emendamento Montaruli 1.2.

Il Sottosegretario Ivan SCALFAROTTO esprime parere conforme a quello espresso dalla relatrice.

Augusta MONTARULI (FDI), illustrando il suo emendamento 1.2, fa notare come esso miri a prevedere, tra i casi di espulsione amministrativa, l'ipotesi in cui lo straniero sia sottoposto a procedimento penale per il reato di cui all'articolo 558-*bis* del codice penale. Auspica un supplemento di riflessione da parte dei gruppi di maggioranza su tale proposta di modifica, senza la quale, a suo avviso, il provvedimento rischia di essere inefficace.

La Commissione respinge l'emendamento Montaruli 1.2.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che, essendosi concluso l'esame delle proposte emendative, il testo del provvedimento sarà trasmesso alle altre Commissioni competenti, ai fini dell'espressione dei prescritti pareri.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica all'articolo 119 della Costituzione, concernente il riconoscimento delle peculiarità delle Isole e il superamento degli svantaggi derivanti dall'insularità. C. 3353 cost. di iniziativa popolare, approvata, in prima deliberazione, dal Senato.

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 dicembre 2021.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che la V Commissione ha espresso nulla osta sul provvedimento: pertanto, fa presente che porrà in votazione la proposta di conferire il mandato alla relatrice a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento.

Emanuele PRISCO (FDI), intervenendo per dichiarazione di voto, ritiene, anzitutto, sia paradossale che la V Commissione si pronunci con un mero « nulla osta » su una proposta di riforma costituzionale, peraltro di iniziativa popolare.

Preannunciando quindi il voto favorevole del suo gruppo, ritiene che il provvedimento rappresenti un riconoscimento importante, al quale, tuttavia, dovrà seguire l'adozione di altre misure attuative nelle diverse materie del trasporto, dell'energia, dell'istruzione, della semplificazione. Ritiene, infatti, che senza tali provvedimenti di attuazione – volti a ridurre le distanze e i disagi per coloro che vivono nelle isole e a prevenire lo spopolamento di quei territori – l'intervento in oggetto rischi di non produrre reali effetti, riducendosi alla mera enunciazione di un principio in Costituzione.

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) esprime soddisfazione per la conclusione positiva dell'*iter* di esame del provvedimento, pur rilevando come tale intervento legislativo di riconoscimento delle peculiarità delle isole giunga, paradossalmente, dopo un lungo percorso, in una fase assolutamente particolare, contraddistinta dalla pandemia, nella quale gli spostamenti, in particolare quelli dalle isole, sono limitati.

La Commissione delibera di conferire alla relatrice, Alaimo, il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di nominare il Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Denise Pipitone.
Doc. XXII, n. 55 Morani.

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 dicembre 2021.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta di esame si è svolto l'esame delle proposte emendative.

Avverte quindi che sono pervenuti i pareri delle Commissioni Giustizia e Bilancio, competenti in sede consultiva: pertanto porrà ora in votazione la proposta di conferire il mandato alla relatrice a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento.

La Commissione delibera di conferire alla relatrice, Elisa Tripodi, il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di nominare il Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 13.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 12 gennaio 2022.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.50 alle 14.05.

ALLEGATO

Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo (C. 875-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 875-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato, recante norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo;

rilevato come, ai sensi dell'articolo 70, secondo comma, del Regolamento, l'esame da parte della Camera abbia ad oggetto in questa fase soltanto le modificazioni apportate dal Senato al provvedimento e gli eventuali emendamenti ad esse conseguenti;

richiamati i pareri favorevoli espressi dal Comitato permanente per i pareri, nel corso dell'esame in prima lettura, nelle sedute del 14 maggio 2019 e del 7 luglio 2020;

evidenziato come l'intervento legislativo adegui l'ordinamento all'indirizzo giurisprudenziale assunto in materia dalla Corte Costituzionale, la quale, con la sentenza n. 120 del 2018, innovando il proprio precedente orientamento giurisprudenziale su questo tema, in aderenza alle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1475, comma 2, del Codice dell'ordinamento militare, in quanto esso prevede che « I militari non possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali », invece di prevedere che « I militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale alle condizioni e con i limiti fissati dalla legge; non possono aderire ad altre associazioni sindacali »;

segnalato come il provvedimento colmi un vuoto normativo, in aderenza alla raccomandazione espressa dalla Corte costituzionale, la quale, nel riconoscere la legittimità di associazioni professionali a carattere sindacale, ha anche sottolineato la necessità di una puntuale regolamentazione della materia, in considerazione della specificità dell'ordinamento militare e della sussistenza di peculiari esigenze di « coesione interna e neutralità », che distinguono le Forze armate dalle altre strutture statali;

rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze costituzionalmente definite, come il provvedimento riguardi le materie « difesa e Forze armate » e « giurisdizione e norme processuali », riconducibili alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettere *d)* e *l)*, della Costituzione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Denise Pipitone. Doc. XXII, n. 55 Morani (Parere alla I Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 17

SEDE REFERENTE:

Sui lavori della Commissione 20

Modifica all'articolo 58 del codice civile, in materia di dichiarazione di morte presunta dell'assente. C. 685 Zanotelli e C. 3345 Ascari *(Seguito esame e rinvio)* 20

ALLEGATO (Testo unificato) 21

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 20

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 12 gennaio 2022. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Francesco Paolo Sisto.

La seduta comincia alle 13.30.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Denise Pipitone.
Doc. XXII, n. 55 Morani.
(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Mario PERANTONI, *presidente*, avverte che la Commissione è chiamata ad esprimere il prescritto parere nella seduta odierna. Dà quindi la parola al relatore, onorevole Saitta, per l'illustrazione del provvedimento in esame.

Eugenio SAITTA (M5S), *relatore*, ricorda che la Commissione avvia l'esame della proposta di inchiesta parlamentare DOC XXII, n. 55, d'iniziativa della collega Morani, recante « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Denise Pipitone », come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente. Evidenzia che la Commissione che il provvedimento mira ad istituire, è volta ad indagare sulla scomparsa di Denise Pipitone, avvenuta a Mazara del Vallo il 1° settembre 2004, quando la bambina aveva quattro anni, in circostanze misteriose e mai definitivamente chiarite, come emerge anche dalla sintesi delle principali vicende riportate dalla relazione illustrativa. Nel passare ad illustrare il contenuto del testo in esame, che si compone di cinque articoli, fa presente che si soffermerà in particolare sui profili di competenza della Commissione Giustizia. Preliminarmente, evidenzia che l'articolo 1 istituisce la Commissione d'inchiesta, con i compiti di: ricostruire in maniera puntuale le cause e i motivi alla base

della scomparsa di Denise Pipitone; verificare ed esaminare il materiale relativo alla scomparsa della bambina, raccolto a seguito delle inchieste effettuate dalle Forze dell'ordine e dalla magistratura e delle ricerche realizzate dai mezzi di comunicazione; verificare fatti, atti e condotte commissive e omissive che abbiano costituito o costituiscano ostacolo, ritardo o difficoltà per l'accertamento giurisdizionale di eventuali responsabilità relative alla scomparsa di Denise Pipitone. Mentre l'articolo 2 regolamenta la composizione della Commissione d'inchiesta, composta da venti deputati nominati dal Presidente della Camera in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari e favorendo comunque l'equilibrata rappresentanza di genere, l'articolo 3 ne prevede poteri e limiti, disponendo che la stessa proceda alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le medesime limitazioni dell'autorità giudiziaria (comma 1) e vietandole di adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale. In proposito, rammenta che l'articolo 133 del codice di procedura penale prevede che il giudice possa ordinare l'accompagnamento coattivo del testimone, del perito, della persona sottoposta all'esame del perito diversa dall'imputato, del consulente tecnico, dell'interprete o del custode di cose sequestrate, regolarmente citati o convocati, se omettono senza un legittimo impedimento di comparire nel luogo, giorno e ora stabiliti. Il giudice può, inoltre, condannarli, con ordinanza, a pagamento di una somma da euro 51 a euro 516 a favore della cassa delle ammende nonché alle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa. Il comma 2 dell'articolo in esame stabilisce che la Commissione ha la facoltà di chiedere agli organi e uffici della pubblica amministrazione copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materie attinenti ai compiti della Commissione. Inoltre, ai sensi del comma 3, la Commissione può chiedere copie di atti e di documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso o conclusi presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, anche se coperti da segreto, nonché copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, limitatamente ai procedimenti, indagini o inchieste effettuati nell'ambito della scomparsa di Denise Pipitone. Ai sensi del comma 4, sulle richieste ad essa rivolte dalla Commissione, l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 117 del codice di procedura penale, che disciplina la richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del pubblico ministero. Il comma 4 prevede, inoltre, che l'autorità giudiziaria possa trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa. Si prevede, altresì, che la Commissione garantisca il mantenimento del segreto funzionale fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia siano coperti dal segreto, nei termini stabiliti dagli organi e dagli uffici che li hanno trasmessi (comma 5). Il comma 6 dispone che la Commissione stabilisca quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le assunzioni testimoniali e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse. Si prevede poi, al comma 7, che per il segreto d'ufficio, professionale e bancario trovano applicazione le norme vigenti. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. Ai sensi del comma 8, gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria non sono tenuti a comunicare alla Commissione le fonti delle loro informazioni. Infine, in base al comma 9, per le audizioni a testimonianza rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-*bis* del codice penale. Ricorda che le disposizioni del codice penale testé richiamate sono relative a delitti contro l'attività giudiziaria: il rifiuto di uffici legalmente dovuti (articolo 366), la simulazione di reato (articolo 367), la calunnia (articolo 368), l'autocalunnia (articolo 369), la simulazione o calunnia per un fatto costituente contravvenzione (articolo 370), il falso giuramento della parte (articolo 371), le false informazioni al pubblico ministero o al procuratore della Corte penale internazionale

(articolo 371-*bis*), le false dichiarazioni al difensore (articolo 371-*ter*), la falsa testimonianza (articolo 372), la falsa perizia o interpretazione (articolo 373), la frode processuale (articolo 374), le false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale (articolo 374-*bis*), la frode in processo penale e depistaggio (articolo 375), la ritrattazione (articolo 376), l'intralcio alla giustizia (articolo 377), l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (articolo 377-*bis*), il favoreggiamento personale e reale (articoli 378-379), la rivelazione di segreti inerenti a un procedimento penale (articolo 379-*bis*), il patrocinio o consulenza infedele (articolo 380), le altre infedeltà del patrocinatore o del consulente tecnico (articolo 381), il millantato credito del patrocinatore (articolo 382), l'interdizione dai pubblici uffici (articolo 383), le circostanze aggravanti per il caso di condanna (articolo 383-*bis*), i casi di non punibilità (articolo 384), la punibilità dei fatti commessi in collegamento audiovisivo nel corso di una rogatoria dall'estero (articolo 384-*bis*). L'articolo 4, impone, al comma 1, l'obbligo del segreto ai componenti della Commissione, al personale addetto e a ogni altra persona che collabori con la Commissione o che compia o concorra a compiere atti di inchiesta, oppure che ne venga a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, anche dopo la cessazione dell'incarico, per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, commi 5, 6 e 7. Il comma 2 prevede che la diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione sono punite ai sensi delle leggi vigenti. L'articolo 5, in fine, disciplina l'organizzazione dei lavori della Commissione d'inchiesta, prevedendo, tra l'altro, al comma 3, la Commissione possa avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e delle collaborazioni che ritenga necessarie. Preannuncia quindi una proposta di parere favorevole.

Ciro MASCHIO (FDI) preannuncia il voto favorevole del gruppo di Fratelli d'Italia sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore, sottolineando l'importanza di fare piena luce, nel più breve tempo possibile, sulla scomparsa della piccola Denise, trattandosi di una vicenda che da molto tempo turba le coscienze di tutti. Auspica pertanto che la istituenda Commissione possa procedere celermente e nel modo più efficace possibile.

Enrico COSTA (MISTO-A-+E-RI) pone una questione che va oltre il merito specifico, esprimendosi in senso favorevole all'istituzione della Commissione d'inchiesta in oggetto. Chiede quindi se la proposta di parere del relatore possa essere integrata con un'osservazione o una condizione, che preveda l'impossibilità per la Commissione d'inchiesta di avvalersi del supporto dei magistrati fuori ruolo. Nel far presente che si tratta di una prassi esistente presso molte Commissioni d'inchiesta, rammenta in particolare che la Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario si è avvalsa del contributo di un magistrato fuori ruolo che successivamente, divenuto procuratore, ha svolto il ruolo della pubblica accusa nel processo sulla cosiddetta rimborsopoli piemontese, vicenda che ha visto tra l'altro il suicidio di Angelo Burzi. Nel ricordare che anche la neoistituita Commissione d'inchiesta sulla morte di David Rossi ha previsto di avvalersi di magistrati fuori ruolo, ritiene che ciò debba essere evitato. A tale proposito evidenzia che, se il Parlamento decide di intervenire su specifiche vicende, è perché evidentemente si è rilevato un deficit da parte della stessa magistratura.

Mario PERANTONI, *presidente*, rileva che la questione posta dal collega Costa attiene all'organizzazione interna delle Commissioni d'inchiesta e che pertanto saranno i componenti delle predette Commissioni a valutarne la fondatezza. Esprime quindi la convinzione che l'integrazione della proposta di parere nel senso indicato dall'onorevole Costa esuli dai profili di competenza della Commissione Giustizia, ritenendo che non si possa imporre in tale sede il divieto di avvalersi di magistrati fuori luogo.

Enrico COSTA (MISTO-A-+E-RI) sottolinea come a suo avviso la questione da lui

sollevata attenga alle competenze della Commissione Giustizia e, pur ribadendo il proprio orientamento favorevole alla istituzione della Commissione parlamentare d'inchiesta in oggetto, rileva la necessità di scongiurare il pericolo che le Commissioni parlamentari di inchiesta, avvalendosi della collaborazione di magistrati fuori ruolo, sguarniscano l'organico della magistratura. Ritiene quindi che la Commissione dovrebbe formulare un parere contenente una osservazione in tal senso.

Alessia MORANI (PD), pur comprendendo le motivazioni poste alla base della richiesta del collega Costa, sottolinea come la Commissione Giustizia non abbia il potere di impedire ad una Commissione parlamentare di inchiesta di avvalersi della collaborazione di magistrati fuori ruolo. Evidenzia infatti come tale scelta spetterà ai commissari della istituenda Commissione d'inchiesta.

Alfonso BONAFEDE (M5S), nel concordare con le osservazioni della collega Morani, ritiene, in qualità di mazarese, che il provvedimento in esame sia una iniziativa legislativa particolarmente importante che deve essere accolta con favore ed esprime la propria soddisfazione nel constatare come il suo gruppo sostenga tale iniziativa.

Eugenio SAITTA (M5S), *relatore*, conferma la proposta di parere favorevole da lui preannunciata.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 13.40.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 12 gennaio 2022. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Francesco Paolo Sisto.

La seduta comincia alle 13.40.

Sui lavori della Commissione.

Mario PERANTONI, *presidente*, avverte che, poiché nella seduta odierna in sede referente non sono previste votazioni, ai deputati è consentita la partecipazione da remoto, in videoconferenza, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020.

Modifica all'articolo 58 del codice civile, in materia di dichiarazione di morte presunta dell'assente.
C. 685 Zanotelli e C. 3345 Ascari.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 dicembre 2021.

Mario PERANTONI, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta era stato fissato per le ore 18 di oggi il termine per la presentazione delle proposte emendative, senza alcuna specificazione del testo a cui riferire gli emendamenti trattandosi di proposte di legge aventi lo stesso identico contenuto. A fini di chiarimento procedurale, fa presente che, proprio in virtù dell'identità assoluta di contenuto, il testo di riferimento per le proposte emendative è da intendersi il testo unificato delle proposte di legge in esame *(vedi allegato)*.

Avverte altresì che, aderendo alla richiesta pervenuta, il termine per la presentazione delle proposte emendative al testo unificato è rinviato alle ore 18 di giovedì 13 gennaio prossimo.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 12 gennaio 2022.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.45 alle 14 e dalle 15.55 alle 16.05.

ALLEGATO

Modifica all'articolo 58 del codice civile, in materia di dichiarazione di morte presunta dell'assente. C. 685 Zanotelli e C. 3345 Ascari.

TESTO UNIFICATO

Modifica all'articolo 58 del codice civile, in materia di dichiarazione di morte presunta dell'assente.

Art. 1.

1. All'articolo 58 del codice civile, primo comma, la parola « dieci » è sostituita dalla seguente: « cinque ».

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI ESTERI:

Incontro con una delegazione della Commissione Affari esteri del *Congreso de los Diputados* spagnolo 22

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI ESTERI

Mercoledì 12 gennaio 2022.

Incontro con una delegazione della Commissione Affari esteri del *Congreso de los Diputados* spagnolo.

L'incontro informale si è svolto dalle 14.10 alle 16.10.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale. C. 1870-1934-2045-2051-2802-2993/A 23

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 12 gennaio 2022.

Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale.

C. 1870-1934-2045-2051-2802-2993/A.

Il Comitato si è riunito dalle 15.45 alle 15.55.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi. C. 196 e abb.-A (Parere all'Assemblea) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti)* 25

VOTAZIONE PER LA FORMAZIONE DELL'ELENCO DI DIECI NOMINATIVI AI FINI DELLA COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO DELL'UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO:

Votazione ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, relativo alla costituzione del Consiglio dell'Ufficio parlamentare di bilancio 28

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale. C. 1870 e abb.-A (Parere all'Assemblea) *(Seguito esame e rinvio)* 29

ALLEGATO 1 (Nota della Ragioneria generale dello Stato) 36

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 14/2021, relativo al potenziamento e ammodernamento del *Joint Force Air Component Command* (JFACC) nazionale. Atto n. 334 (Rilievi alla IV Commissione) *(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole)* 30

ALLEGATO 2 (Documentazione depositata dal Governo) 46

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 18/2021, concernente l'acquisizione di munizionamento per cannoni e lanciatori per razzi di contromisura elettromagnetica navali. Atto n. 335 (Rilievi alla IV Commissione) *(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole)* 31

ALLEGATO 3 (Documentazione depositata dal Governo) 48

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 22/2021, relativo alla capacità Multi Data Link (MDL) della Difesa nell'ambito del progetto *Defence Information Infrastructure* (DII) e della sua evoluzione in *Defence Cloud*. Atto n. 336 (Rilievi alla IV Commissione) *(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole)* 32

ALLEGATO 4 (Documentazione depositata dal Governo) 51

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 28/2021, concernente l'acquisizione di scorte di munizionamento Vulcano nella versione guidata e di unità portatili di controllo del fuoco per obici da 155 millimetri dell'Esercito italiano. Atto n. 337 (Rilievi alla IV Commissione) *(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole)* 33

ALLEGATO 5 (Documentazione depositata dal Governo) 54

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 33/2021, concernente l'acquisizione di un'area addestrativa galleggiante per il Gruppo operativo incursori (GOI). Atto n. 338 (Rilievi alla IV Commissione) *(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole)* ... 34

ALLEGATO 6 (Documentazione depositata dal Governo) 57

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 35

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 12 gennaio 2022. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. – Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 9.05.

Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi. C. 196 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta di ieri.

La viceministra Laura CASTELLI fa anzitutto presente che, all'esito delle verifiche svolte, l'attribuzione delle ulteriori competenze previste dal presente provvedimento all'Autorità garante della concorrenza e del mercato potrebbe comportare la necessità di un incremento delle risorse umane nella pianta organica della medesima Autorità, tenuto conto dell'aggravio amministrativo che verrebbe a gravare sugli uffici della stessa. Rileva, in secondo luogo, la necessità di integrare la clausola di neutralità finanziaria relativa ai componenti del Comitato di sorveglianza di cui all'articolo 7, specificando che agli stessi non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Più in particolare, in relazione alle nuove competenze attribuite alla predetta Autorità dal presente provvedimento, dianzi evidenziate, rileva quindi la necessità che la pianta organica dell'Autorità medesima sia incrementata in una misura, comunque non superiore a 30 unità, che sarà determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedendo ai relativi oneri mediante incremento dell'aliquota del contributo di cui all'articolo 10, commi 7-*ter* e 7-*quater*, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in misura tale da garantirne la copertura integrale. Evidenzia, altresì, che lo schema del citato decreto, corredato di relazione tecnica, dovrà essere trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, anche al fine di consentire la verifica in sede parlamentare degli effetti finanziari derivanti dal decreto stesso. Richiama, infine, la necessità di riformulare più puntualmente la clausola di neutralità finanziaria di cui al comma 1 dell'articolo 12, anche al fine di coordinarla con quanto previsto dall'articolo 11-*bis* dello stesso.

Giuseppe BUOMPANE (M5S), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 196 e abb.-A, recante disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

l'attribuzione delle ulteriori competenze previste dal presente provvedimento all'Autorità garante della concorrenza e del

mercato potrebbe comportare la necessità di un incremento delle risorse umane nella pianta organica della medesima Autorità, tenuto conto dell'aggravio amministrativo che verrebbe a gravare sugli uffici della stessa;

appare, altresì, necessario integrare la clausola di neutralità finanziaria relativa ai componenti del Comitato di sorveglianza di cui all'articolo 7, specificando che agli stessi non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati;

rilevata, pertanto, la necessità di:

incrementare, in ragione delle nuove competenze attribuite alla predetta Autorità dal presente provvedimento, la pianta organica dell'Autorità medesima in una misura, comunque non superiore a 30 unità, che sarà determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedendo ai relativi oneri mediante incremento dell'aliquota del contributo di cui all'articolo 10, commi 7-*ter* e 7-*quater*, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in misura tale da garantirne la copertura integrale;

prevedere che lo schema del citato decreto, corredato di relazione tecnica, sia trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, anche al fine di consentire la verifica in sede parlamentare degli effetti finanziari derivanti dal decreto stesso;

riformulare più puntualmente la clausola di neutralità finanziaria di cui al comma 1 dell'articolo 12, anche al fine di coordinarla con quanto previsto dall'articolo 11-*bis*,

esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 7, comma 7, sostituire il terzo periodo con il seguente: Ai componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente: Art. 11-*bis*. – *(Adeguamento della pianta organica dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato)* – 1. In ragione delle nuove competenze attribuite all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi della presente legge, la pianta organica della medesima Autorità è incrementata in una misura, comunque non superiore a 30 unità, determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai relativi oneri si provvede mediante incremento dell'aliquota del contributo di cui all'articolo 10, commi 7-*ter* e 7-*quater*, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in misura tale da garantirne la copertura integrale.

2. Lo schema del decreto di cui al comma 1, corredato di relazione tecnica, è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato.

All'articolo 12, sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 11-*bis*, le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione della pre-

sente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

La viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore, specificando come la relazione tecnica prevista a corredo dello schema di decreto consentirà, tra l'altro, di verificare la congruità dell'incremento della pianta organica dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato rispetto ai compiti alla stessa attribuiti in forza del presente provvedimento.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) chiede una delucidazione in merito alla modalità di copertura degli oneri individuata nella proposta di parere, che prevede l'incremento dell'aliquota del contributo di cui all'articolo 10, commi 7-*ter* e 7-*quater*, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

La viceministra Laura CASTELLI precisa, al riguardo, che il contributo di cui trattasi è quello destinato, ai sensi dalla legge n. 287 del 1990 istitutiva dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, alle spese di funzionamento dell'Autorità medesima. Osserva, altresì, che tale contributo, applicabile alle società di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, può essere rideterminato, ai sensi della sopra richiamata normativa, dall'Autorità stessa con propria delibera, fermo restando il limite massimo di una aliquota dello 0,5 per mille del fatturato delle citate società risultante dall'ultimo bilancio approvato e di una soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non superiore a cento volte la misura minima.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Giuseppe BUOMPANE (M5S), *relatore*, avverte che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 2 degli emendamenti. In proposito, segnala le seguenti proposte emendative, sulle quali ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo:

Forciniti 2.0100, che è volta a introdurre un articolo aggiuntivo recante specifiche disposizioni in materia di conflitto di interessi dei decisori pubblici, affidando all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ulteriori compiti istruttori e di verifica in ordine al rispetto della predetta disciplina. Al riguardo, reputa necessario acquisire dal Governo un chiarimento circa la possibilità per l'Autorità garante della concorrenza e del mercato di fare fronte agli adempimenti ad essa affidati nell'ambito delle disponibilità del proprio bilancio e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

Mollicone 4.29 e Forciniti 4.100, che sono volte a istituire il Registro previsto dall'articolo 4, rispettivamente, presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e l'Autorità nazionale anticorruzione, anziché presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato come attualmente previsto nel testo del provvedimento in esame. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità per i citati enti di provvedere all'istituzione e alla gestione del Registro di cui all'articolo 4 nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Segnala, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

La viceministra Laura CASTELLI esprime parere contrario sulle proposte emendative puntualmente richiamate dal relatore, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, mentre esprime nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 2 trasmesso dall'Assemblea.

Giuseppe BUOMPANE (M5S), *relatore*, preso atto dei chiarimenti forniti dal Go-

verno, propone di esprimere parere contrario sugli emendamenti 4.29 e 4.100 e sull'articolo aggiuntivo 2.0100, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse.

La viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 9.15.

VOTAZIONE PER LA FORMAZIONE DELL'ELENCO DI DIECI NOMINATIVI AI FINI DELLA COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO DELL'UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO

Mercoledì 12 gennaio 2022. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI, indi del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO.

La seduta comincia alle 14.35.

Votazione ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, relativo alla costituzione del Consiglio dell'Ufficio parlamentare di bilancio.

Fabio MELILLI, *presidente*, avverte che la Commissione è oggi convocata per deliberare la formazione dell'elenco di dieci nominativi ai fini della costituzione del Consiglio dell'Ufficio parlamentare di bilancio.

Ricorda che, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, approvata a maggioranza assoluta, in attuazione della legge costituzionale n. 1 del 2012, l'Ufficio parlamentare di bilancio « è costituito da un Consiglio di tre membri, di cui uno con funzioni di presidente, nominati con decreto adottato d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nell'ambito di un elenco di dieci soggetti indicati dalle Commissioni parlamentari competenti in materia di finanza pubblica a maggioranza dei due terzi dei rispettivi componenti ».

Ricorda che la formazione dell'elenco di dieci nominativi avrà luogo, mediante votazione per schede, nell'ambito della lista dei soggetti selezionati dal Comitato congiunto paritetico, nominato dai Presidenti delle Commissioni bilancio di entrambi i rami del Parlamento.

Avverte che saranno dichiarati inclusi nell'elenco coloro che avranno ottenuto almeno trentuno voti, pari ai due terzi dei componenti la Commissione, sempreché la medesima maggioranza dei due terzi sia stata ottenuta anche nella Commissione bilancio dell'altro ramo del Parlamento, che è convocata per la giornata odierna.

La proclamazione avverrà pertanto d'intesa con il Presidente della 5ª Commissione bilancio del Senato, previa verifica degli esiti della votazione nell'altro ramo del Parlamento.

Indice quindi la votazione.

Fabio MELILLI, *presidente*, a conclusione della votazione, non essendovi obiezioni, sospende la seduta al fine di consentire lo scrutinio dei voti e di conoscere gli esiti della votazione nella Commissione bilancio dell'altro ramo del Parlamento.

La seduta, sospesa alle ore 15.10, è ripresa alle 15.35.

Fabio MELILLI, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti	43
Votanti	43
Maggioranza dei due terzi dei componenti:	31

Hanno riportato voti:

Arachi Giampaolo	36
Baldini Massimo	2
Bordignon Massimo	7
Cavallari Lilia	35
D'Addona Stefano	1
De Bonis Valeria	36
Degni Marcello	1

Fantacone Stefano 37
Fedeli Silvia 31
Franzini Maurizio 34
Kostoris Padoa Schioppa Fiorella 6
Landi Lucio 36
Liberati Paolo 3
Marino Maria Rosaria 36
Nisticò Salvatore 34
Piga Gustavo 3
Sartor Nicola ..... 37.

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Adelizzi, Bellachioma, Bitonci, Boschi, Buompane, Cannizzaro, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Dal Moro, D'Attis, Deidda in sostituzione di Rampelli, Del Barba, Donno, Faro, Fassina, Flati, Fragomeli *in sostituzione di:* Pagano Ubaldo, Frassini, Gallo, Gubitosa, Lacarra *in sostituzione di:* Mancini, Lorenzin, Lovecchio, Lucaselli, Madia, Manzo, Melilli, Misiti, Navarra, Patassini, Pella, Piccolo *in sostituzione di:* Borghi Claudio, Prestigiacomo, Raduzzi, Ribolla *in sostituzione di:* Paternoster, Russo Paolo, Schullian, Siracusano *in sostituzione di:* Mandelli, Sodano, Torto, Trancassini e Trano.

Fabio MELILLI, *presidente*, comunica che, tenuto conto degli esiti della votazione avvenuta presso la Commissione Bilancio del Senato, hanno raggiunto il quorum prescritto dall'articolo 16, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, i seguenti candidati: Giampaolo Arachi, Lilia Cavallari, Valeria De Bonis, Stefano Fantacone, Silvia Fedeli, Maurizio Franzini, Lucio Landi, Maria Rosaria Marino, Salvatore Nisticò e Nicola Sartor.

La seduta termina alle 15.40.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 12 gennaio 2022. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. – Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 15.40.

Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale.

C. 1870 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(Seguito esame e rinvio).

Fabio MELILLI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri la rappresentante del Governo ha consegnato la relazione tecnica predisposta dal Ministero della difesa.

La viceministra Laura CASTELLI, deposita una nota della Ragioneria generale dello Stato con cui viene verificata negativamente la relazione tecnica predisposta dal Ministero della difesa evidenziandone i numerosi profili problematici *(vedi allegato 1)*. Auspica al riguardo che il lavoro congiunto tra il Ministero della difesa e il Ministero dell'economia e delle finanze consenta di arrivare ad una soluzione dei predetti profili problematici nel corso della settimana prossima.

Giovanni RUSSO (FDI), dopo aver ricordato di essere relatore sul provvedimento in esame presso la Commissione Difesa, sottolinea che le riforme in esso contenute sono state sollecitate dagli appartenenti alle Forze Armate alle quali tutto il Paese deve un adeguato riconoscimento. Quindi, per tali motivi, si augura che il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di una proficua interlocuzione con il Ministero della difesa, possa arrivare ad una soluzione positiva delle questioni sollevate nella relazione tecnica, in modo che l'Assemblea possa esaminare il provvedimento la settimana prossima.

Salvatore DEIDDA (FDI), nel far presente che il provvedimento costituisce il testo unificato di una pluralità di proposte di legge, evidenzia da esso emerge con chiarezza che non vi è stato un'adeguata

attività di raccordo tra i due Ministeri coinvolti. Nel ricordare che le riforme contenute nel provvedimento sono state richieste da tutti i capi di Stato maggiore delle Forze armate, auspica una interlocuzione tra i due Ministeri che permetta di proseguire speditamente l'*iter* parlamentare.

Paolo TRANCASSINI (FDI), nel ricordare che il suo gruppo considera prioritaria l'approvazione del provvedimento, sottolinea come anche in questo caso la Ragioneria generale dello Stato, attraverso la relazione tecnica, entri nel merito delle disposizioni legislative da approvare. Nel chiedere pertanto alla viceministra di limitare i rilievi del Governo in questa sede ai soli profili di carattere finanziario, considerata l'importanza del provvedimento, chiede altresì che il seguito dell'esame del provvedimento sia inserito nel calendario dei lavori della Commissione della prossima settimana.

Fabio MELILLI, *presidente*, nell'auspicare che si superino in breve tempo le criticità emerse, anche in considerazione del fatto che si tratta di un provvedimento ampiamente condiviso da tutti i gruppi parlamentari, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.50.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 12 gennaio 2022. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. — Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 15.50.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 14/2021, relativo al potenziamento e ammodernamento del *Joint Force Air Component Command* (JFACC) nazionale.
Atto n. 334.
(Rilievi alla IV Commissione).

*(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del regolamento, e conclusione — Valutazione favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto, rinviato nella seduta dell'11 gennaio 2022.

La viceministra Laura CASTELLI consegna agli atti della Commissione una nota del Governo contenente le risposte alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella seduta di ieri *(vedi allegato 2)*.

Gian Pietro DAL MORO (PD), *relatore*, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 14/2021, relativo al potenziamento e ammodernamento del *Joint Force Air Component Command* (JFACC) nazionale (Atto n. 334);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

il programma in esame, di cui si prevede l'avvio nel 2021 e la presumibile conclusione nel 2033, comporta un onere complessivo stimato in 33,32 milioni di euro, cui si provvederà con le risorse indicate nel presente provvedimento;

le suddette risorse risultano disponibili anche negli esercizi successivi al triennio in corso e il loro utilizzo non è pertanto suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;

il mancato utilizzo delle risorse indicate per l'annualità 2021 nel cronoprogramma di spesa contenuto nella scheda tecnica annessa al presente provvedimento non comporta l'esigenza di aggiornare il cronoprogramma medesimo, potendosi ri-

correre alle "clausole di flessibilità gestionale", previste dalla citata scheda tecnica, che risultano funzionali all'ottimale completamento del programma ed alla razionalizzazione delle spese, come, ad esempio, la reiscrizione delle somme nell'anno successivo quali residui di stanziamento di Lettera "F", conformemente alla vigente disciplina contabile,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto in oggetto ».

La viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 18/2021, concernente l'acquisizione di munizionamento per cannoni e lanciatori per razzi di contromisura elettromagnetica navali.
Atto n. 335.
(Rilievi alla IV Commissione).

*(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto, rinviato nella seduta dell'11 gennaio 2022.

La viceministra Laura CASTELLI consegna agli atti della Commissione una nota del Governo contenente le risposte alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella seduta di ieri *(vedi allegato 3)*.

Cosimo ADELIZZI (M5S), *relatore,* preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 18/2021, concernente l'acquisizione di munizionamento per cannoni e lanciatori per razzi di contromisura elettromagnetica navali (Atto n. 335);

premesso che:

il programma pluriennale in oggetto, di cui si prevede l'avvio nel 2022 e la presumibile conclusione nel 2026, comporta un onere complessivo di 60 milioni di euro;

per quanto riguarda la realizzazione della *tranche* iniziale del programma, alla copertura dei relativi oneri, pari a complessivi 45,69 milioni di euro, si provvederà con le modalità indicate nel presente provvedimento;

la successiva *tranche* del programma, per un ammontare di 14,31 milioni di euro, sarà contrattualizzata subordinatamente all'identificazione delle necessarie risorse a valere su distinti strumenti finanziari di eventuale futura istituzione;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo da cui si evince, tra l'altro, che:

le risorse previste a copertura della prima *tranche* del programma appaiono congrue sia per il triennio in corso sia per le annualità successive e l'utilizzo delle stesse non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;

nonostante l'orizzonte temporale estremamente esteso e il carattere chiaramente previsionale del cronoprogramma di spesa contenuto nella scheda tecnica annessa al presente provvedimento, si conferma che, per ogni singola annualità, la somma di tutti gli stanziamenti a valere sui capitoli di investimento del Ministero della difesa non eccede quanto già assentito o autorizzato;

il mancato utilizzo delle risorse indicate per l'annualità 2021 nel predetto cronoprogramma di spesa non comporta l'esigenza di aggiornare il cronoprogramma medesimo, potendosi ricorrere alle "clausole di flessibilità gestionale", previste dalla citata scheda tecnica, che risultano funzionali all'ottimale completamento del programma ed alla razionalizzazione delle spese, come, ad esempio, la reiscrizione delle somme nell'anno successivo quali residui di stanziamento di Lettera "F", conformemente alla vigente disciplina contabile;

nel presupposto che la seconda *tranche* del programma formi oggetto di un successivo schema di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le risorse necessarie per provvedere al suo finanziamento, conformemente a quanto previsto dall'articolo 536, comma 3, lettera *b)*, ultimo periodo, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante Codice dell'ordinamento militare,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto in oggetto ».

La viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 22/2021, relativo alla capacità Multi Data Link (MDL) della Difesa nell'ambito del progetto *Defence Information Infrastructure* (DII) e della sua evoluzione in *Defence Cloud*.
Atto n. 336.
(Rilievi alla IV Commissione).

*(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto, rinviato nella seduta dell'11 gennaio 2022.

La viceministra Laura CASTELLI consegna agli atti della Commissione una nota del Governo contenente le risposte alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella seduta di ieri *(vedi allegato 4)*.

Vanessa CATTOI (LEGA), *relatrice*, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 22/2021, relativo alla capacità Multi Data Link (MDL) della Difesa nell'ambito del progetto *Defence Information Infrastructure* (DII) e della sua evoluzione in *Defence Cloud* (Atto n. 336);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

il programma in esame, di cui si prevede l'avvio nel 2021 e la presumibile conclusione nel 2035, comporterà un onere complessivo previsionale di 532 milioni di euro cui si provvederà con le risorse indicate nel presente provvedimento;

le suddette risorse risultano disponibili anche negli esercizi successivi al triennio in corso e il loro utilizzo non è pertanto suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;

nonostante l'orizzonte temporale estremamente esteso e il carattere chiaramente previsionale del cronoprogramma di spesa contenuto nella scheda tecnica annessa al presente provvedimento, si conferma che, per ogni singola annualità, la somma di tutti gli stanziamenti a valere sui capitoli di investimento del Ministero della

difesa non eccede quanto già assentito o autorizzato;

il mancato utilizzo delle risorse indicate per l'annualità 2021 nel predetto cronoprogramma di spesa non comporta l'esigenza di aggiornare il cronoprogramma medesimo, potendosi ricorrere alle "clausole di flessibilità gestionale", previste dalla citata scheda tecnica, che risultano funzionali all'ottimale completamento del programma ed alla razionalizzazione delle spese, come, ad esempio, la reiscrizione delle somme nell'anno successivo quali residui di stanziamento di Lettera "F", conformemente alla vigente disciplina contabile,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto in oggetto ».

La viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva il parere della relatrice.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 28/2021, concernente l'acquisizione di scorte di munizionamento Vulcano nella versione guidata e di unità portatili di controllo del fuoco per obici da 155 millimetri dell'Esercito italiano.
Atto n. 337.
(Rilievi alla IV Commissione).

*(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto, rinviato nella seduta dell'11 gennaio 2022.

La viceministra Laura CASTELLI consegna agli atti della Commissione una nota del Governo contenente le risposte alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella seduta di ieri *(vedi allegato 5)*.

Teresa MANZO (M5S), *relatrice*, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 28/2021, concernente l'acquisizione di scorte di munizionamento Vulcano nella versione guidata e di unità portatili di controllo del fuoco per obici da 155 millimetri dell'Esercito italiano (Atto n. 337);

premesso che:

il programma pluriennale in oggetto, di cui si prevede l'avvio nel 2021 e la presumibile conclusione nel 2029, comporta un onere complessivo stimato in 235 milioni e sarà suddiviso in due *tranche*;

la prima *tranche* comporterà un onere quantificato in 73 milioni di euro, cui si provvederà con le risorse indicate nel presente provvedimento, e sarà destinata all'acquisizione di munizioni VULCANO e di unità di controllo del fuoco in quantitativi utili a garantire la dotazione d'arma basale per gli obici PzH2000 e FH70 in servizio nell'Esercito Italiano e per permettere l'avvio della familiarizzazione, in termini addestrativi, con la nuova famiglia di munizioni;

la seconda *tranche* comporterà un onere quantificato in 162 milioni di euro e sarà realizzata attraverso successivi provvedimenti che potranno essere contrattualizzati subordinatamente all'eventuale rifinanziamento dell'intervento e che la stessa sarà finalizzata a garantire il completamento delle previste scorte funzionali di munizionamento e la prosecuzione delle attività addestrative, seguendo una logica incrementale e progressiva;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo da cui si evince, tra l'altro, che:

le risorse previste a copertura della prima *tranche* del programma appaiono

congrue sia per il triennio in corso sia per le annualità successive e l'utilizzo delle stesse non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;

nonostante l'orizzonte temporale estremamente esteso e il carattere chiaramente previsionale del cronoprogramma di spesa contenuto nella scheda tecnica annessa al presente provvedimento, si conferma che, per ogni singola annualità, la somma di tutti gli stanziamenti a valere sui capitoli di investimento del Ministero della difesa non eccede quanto già assentito o autorizzato;

il mancato utilizzo delle risorse indicate per l'annualità 2021 nel predetto cronoprogramma di spesa non comporta l'esigenza di aggiornare il cronoprogramma medesimo, potendosi ricorrere alle "clausole di flessibilità gestionale", previste dalla citata scheda tecnica, che risultano funzionali all'ottimale completamento del programma ed alla razionalizzazione delle spese, come, ad esempio, la reiscrizione delle somme nell'anno successivo quali residui di stanziamento di Lettera "F", conformemente alla vigente disciplina contabile;

nel presupposto che la seconda *tranche* del programma formi oggetto di un successivo schema di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le risorse necessarie per provvedere al suo finanziamento, conformemente a quanto previsto dall'articolo 536, comma 3, lettera *b)*, ultimo periodo, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante Codice dell'ordinamento militare,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto in oggetto ».

La viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva il parere della relatrice.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 33/2021, concernente l'acquisizione di un'area addestrativa galleggiante per il Gruppo operativo incursori (GOI). Atto n. 338.

(Rilievi alla IV Commissione).

*(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto, rinviato nella seduta dell'11 gennaio 2022.

La viceministra Laura CASTELLI consegna agli atti della Commissione una nota del Governo contenente le risposte alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella seduta di ieri *(vedi allegato 6)*.

Fabio MELILLI, *presidente*, in sostituzione del relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 33/2021, concernente l'acquisizione di un'area addestrativa galleggiante per il Gruppo operativo incursori (GOI) (Atto n. 338);

premesso che il programma presenta uno sviluppo pluriennale con avvio nel 2022 e conclusione nel 2026, per una durata di cinque anni e comporta un onere quantificato in complessivi 13,5 milioni di euro, cui si provvederà con le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero della difesa, sul capitolo 7120 "Spese per costruzione e acquisizione di impianti e sistemi", piano gestionale 1;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che le risorse previste a copertura del programma in oggetto appaiono congrue sia per il triennio in corso sia per le annualità successive e l'utilizzo delle stesse non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto in oggetto ».

La viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 16.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 16 alle 16.10.

ALLEGATO 1

Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale. C. 1870 e abb.-A.

NOTA DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

La riproduzione su supporto cartaceo del seguente documento costituisce una copia del documento firmato digitalmente e conservato presso il MEF ai sensi della normativa vigente

MEF - RGS - Prot. 4995 del 12/01/2022 - U

Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO
UFFICIO VIII

Roma,

Prot. Nr.
Rif. Prot. Entrata Nr. 2045/2022
Allegati:
Risposta a Nota del:

All'Ufficio Legislativo Economia
SEDE
All'Ufficio Legislativo Finanze
SEDE
All'Ufficio del Coordinamento Legislativo
SEDE

OGGETTO: AC 1870/A e abb. Testo unificato - Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale.

Si fa riferimento alla proposta di legge di iniziativa parlamentare indicata in oggetto, corredata della relazione tecnica, recante la revisione del modello di Forze armate interamente professionali, la proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali, e il conferimento al Governo una delega per la revisione dello strumento militare nazionale.

Il provvedimento è composto di 9 articoli come di seguito rappresentato.

Articolo 1 – ***Proroga del termine per la riduzione delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare***

È volto a prorogare con la modifica di alcuni articoli del COM (art. 2196-bis, c. 1, alinea, art. 2209-ter, c. 1, alinea, art. 2209-quater, c. 1, alinea, art. 2224, c. 1, lett. a) dal 2024 al 2030 i termini per il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione delle dotazioni organiche e conseguentemente dal 2025 al 2031 la loro rideterminazione (art. 2206-bis c. 1, lett. c) e art. 2224, c. 1, lett. b).

Al riguardo, al fine di garantire la concretezza del conseguimento dell'obiettivo entro i termini previsti (2030 – 2031) la RT dovrebbe contenere il quadro delle cessazioni per i prossimi anni fino

La riproduzione su supporto cartaceo del seguente documento costituisce una copia del documento firmato digitalmente e conservato presso il MEF ai sensi della normativa vigente

al 2031, correlandolo a quello dei possibili reclutamenti, tenendo anche conto delle previsioni di cui all'art. 2 in ordine all'ampliamento delle dotazioni organiche del personale in servizio permanente.

Articolo 2 - *Rimodulazione delle dotazioni organiche dei sottufficiali e dei volontari dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare*

Prevede la rideterminazione della ripartizione delle dotazioni organiche complessive delle FF.AA., individuata dall'art. 798-bis, comma 1, del COM, aumentando di 3.330 unità complessive la dotazione organica dei sottufficiali in servizio permanente effettivo e riducendo di 3.330 unità complessive quella dei volontari.

Si rappresenta preliminarmente che il testo del d.d.l. non è coerente con la RT ad esso relativa in quanto tale ultima fa riferimento a riduzioni per 3.400 unità complessive e ad un incremento dello stesso numero di unità (non 3.330 unità come indicato nell'articolato). Pertanto, la RT va allineata al testo. Nel rilevare che la compensazione all'interno della dotazione organica avviene tra personale con rapporto di lavoro a "tempo determinato" - titolare di un rapporto d'impiego - e personale a "tempo indeterminato" - titolare di un rapporto di servizio - andrebbe esplicitato in RT come tale rimodulazione consenta in ogni caso un'adeguata "alimentazione" dei ruoli.

Andrebbe altresì esplicitato nel testo quanto contenuto in RT ovvero che le rimodulazioni interne hanno effetto dall'anno 2031, in coerenza con i quadri di quantificazione degli oneri riportati nella stessa.

In merito alla quantificazione degli stessi si rappresenta inoltre che occorre tener conto che i costi unitari del personale militare sono stati rivisti dall'ultimo accordo di concertazione sottoscritto il 23/12/2021, pertanto gli stessi devono essere adeguati.

Articolo 3 - *Reclutamento, stato giuridico, avanzamento e impiego dei volontari in ferma prefissata*

Con l'inserimento del nuovo articolo 696-bis si ridefinisce la disciplina relativa ai volontari in ferma prefissata, prevedendone l'articolazione in una ferma iniziale e in una successiva entrambe di tre anni, invece della ferma annuale e della ferma quadriennale in vigore (articoli 697-703 del COM).

Al riguardo si rappresenta che nel calcolo delle compensazioni occorre tener conto che i costi unitari del personale militare sono stati rivisti dall'ultimo accordo di concertazione sottoscritto il 23/12/2021, pertanto devono essere adeguati.

La riproduzione su supporto cartaceo del seguente documento costituisce una copia del documento firmato digitalmente e conservato presso il MEF ai sensi della normativa vigente

Al comma 1, lett. b) prevede la soppressione del comma 2 dell'art. 706 del COM in merito all'arruolamento dei volontari come carabinieri effettivi con ferma di 4 anni.

Andrebbero chiariti gli effetti di tale soppressione, anche in termini organizzativi.

Inoltre, con riferimento alla modifica del comma 1, lett. f) *si esprime parere contrario sulla sua formulazione, in quanto la stessa amplia la portata dell'art. 930 del COM estendendola, per il caso del personale in ferma triennale, anche a chi non sia nella condizione di cui al comma 1-bis dello stesso articolo. Tale articolo prevede per il personale non più idoneo al servizio d'istituto la possibilità di transito nei ruoli civili ai soli volontari "... risultati idonei ma non vincitori al termine delle procedure di immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente di cui all'art. 704,". L'ipotesi di cui all'art. 930, c. 1-bis è eccezionale, tenuto conto che il personale volontario non ha un rapporto di servizio con l'Amministrazione ma solo un rapporto d'impiego; pertanto, i passaggi nei ruoli civili sono suscettibili di determinare oneri non quantificati e non coperti.*

Al comma 1, lett. n) si modifica l'art. 988 del COM relativo ai richiami in servizio nelle forze di completamento.

Al riguardo, si rileva che non sembrano essere stati considerati gli effetti di tale modifica tenuto anche conto dell'accordo di concertazione sottoscritto il 23/12/2021.

Quanto al coordinamento delle modifiche proposte di natura anche ordinamentale si rinvia al Dipartimento della Funzione Pubblica.

Articolo 4 - *Trattamento economico dei volontari in ferma prefissata*

Modifica la disciplina relativa al trattamento economico dei volontari in ferma prefissata, nonché la retribuzione accessoria.

In particolare, il **comma 1, lett. b)** del nuovo art. 1792 prevede l'attribuzione di un'indennità forfetaria pari a 100 euro mensili, a decorrere dal 1° gennaio 2023, per i volontari in ferma prefissata iniziale e in rafferma, per l'impiego oltre le normali attività giornaliere. Tale indennità è ridotta in misura di un trentesimo per ogni giorno di corresponsione del compenso forfetario di impiego ai sensi dell'art. 6 della legge 21 luglio 2016, n. 145.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto di quanto riportato nella relazione tecnica che quantifica l'onere aggiuntivo derivante anche dalla modifica apportata con il comma 1 all'art. 1792 del decreto legislativo 77/2010.

La riproduzione su supporto cartaceo del seguente documento costituisce una copia del documento firmato digitalmente e conservato presso il MEF ai sensi della normativa vigente

-Il comma 2 prevede, per i volontari in ferma prefissata triennale, la retribuzione delle eventuali ore eccedenti l'orario di lavoro settimanale con il compenso per lavoro straordinario in misura pari al 70 per cento del compenso e nei limiti previsti per il grado iniziale dei volontari in servizio permanente.

*Nella tabella 12 della relazione tecnica viene stimato un onere aggiuntivo per la corresponsione di compensi per lavoro straordinario al personale volontario in ferma prefissata triennale, non previsti a legislazione vigente per i volontari non in servizio permanente, pari a complessivi **7.282.424,40** euro annuali prendendo a base il 70 per cento dell'importo orario del grado iniziale dei volontari in servizio permanente, pari a 10,95 euro, per un periodo di 9 mesi e considerando in media 15 ore mensili. Al riguardo, pur considerando la correttezza della stima a legislazione vigente si segnala che le misure orarie dello straordinario sono in fase di aggiornamento in quanto è stata di recente siglata l'ipotesi di accordo di lavoro per il triennio 2019-2021 per il personale delle Forze Armate che verrà recepita a breve in apposito DPR. Pertanto, l'onere indicato nella relazione tecnica risulta essere sottostimato, considerando anche che il personale destinatario della norma in questione non rientra nell'ambito applicativo del predetto provvedimento di concertazione.*

-Il comma 3 prevede che ai volontari in ferma prefissata triennale i compensi forfetari di guardia e di impiego in misura pari al 70 per cento dell'importo previsto per il grado di graduato e gradi corrispondenti.

*La stessa tabella 12 della relazione tecnica stima un onere aggiuntivo per il compenso forfetario di guardia pari a **7.716.847,43** mentre non fornisce indicazioni sull'eventuale onere aggiuntivo relativo al compenso forfetario di impiego. Pertanto la relazione tecnica relativa a tale comma va integrata fermo restando che comunque l'importo indicato risulta sottostimato se si tiene conto degli adeguamenti in corso sia del compenso forfetario di guardia che del compenso forfetario di impiego del sopra citato accordo.*

-Il comma 4 specifica che alcune delle indennità di impiego operativo fondamentali e supplementari sono corrisposte ai volontari in ferma prefissata iniziale e raffermati nelle misure fisse previste dalla legge 78/1983.

-Il comma 5 specifica che alcune delle indennità di impiego operativo fondamentali e supplementari sono corrisposte ai volontari in ferma prefissata iniziale e raffermati nelle misure fisse previste dalla legge 78/1983 calcolate sull'importo pari all'80 per cento dell'indennità di impiego operativo di base spettante al grado iniziale dei volontari in servizio permanente.

Al riguardo si fa presente che la normativa vigente prevede unicamente l'attribuzione delle indennità operative in misura fissa della legge 23 marzo 1983, n. 78 mentre non risulta chiara la

La riproduzione su supporto cartaceo del seguente documento costituisce una copia del documento firmato digitalmente e conservato presso il MEF ai sensi della normativa vigente

formulazione dei commi in esame tenuto conto che con il comma 4 si prevede la corresponsione, ai volontari in ferma prefissata iniziale e raffermati, delle indennità di impiego operativo fondamentali e supplementari di cui agli articoli 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 e 16 della legge 23 marzo 1983, n. 78 nelle misure fisse ivi previste, mentre il comma 5 per lo stesso personale e le stesse indennità prevede che le stesse siano calcolate sull'importo pari all'80 per cento dell'indennità di impiego operativo di base spettante al grado iniziale dei volontari in servizio permanente. Si fa presente poi che la relazione tecnica non fornisce chiarimenti sui commi in questione ma si limita ad indicare nelle tabelle 6 e 7 in 557,70 la misura dell'indennità di impiego operativo per i volontari in ferma prefissata iniziale e in 1.560,00 euro la misura dell'indennità di impiego operativo per i volontari in ferma prefissata triennale. Pertanto, nel far presente che la relazione tecnica non appare allineata al testo dei commi in questione che si riferiscono unicamente ai volontari in ferma prefissata iniziale e raffermati e non ai volontari in ferma prefissata triennale risulta comunque necessario integrare la stessa con ulteriori elementi.

Si segnala un refuso nell'intestazione della tabella 6 dove si fa riferimento all'art. 1972 invece che all'art. 1792.

La relazione tecnica evidenzia le differenze di onere delle modifiche apportate con le disposizioni vigenti.

Viene altresì prevista:

-la modifica dell'art. 1798, comma 1, del COM relativo alla retribuzione degli allievi di scuole e accademie militari, prevedendo la sua parametrazione alla retribuzione base dei volontari in ferma prefissata come disciplinata dal testo del novellato art. 1791 del COM.

-la modifica dell'art. 1799, comma 1 e inserimento del comma 1-bis per l'attribuzione del trattamento economico ai militari richiamati.

Al riguardo, si rileva che non sono stati considerati gli effetti dell'accordo di concertazione sottoscritto il 23/12/2021, pertanto devono essere adeguati i valori posti a base di calcolo della quantificazione degli oneri.

Articolo 5 Disposizioni transitorie in materia di reclutamento, stato giuridico, avanzamento e trattamento economico dei volontari in ferma prefissata

Inserisce l'articolo 2198-*bis*. Disposizioni transitorie in materia di reclutamento e stato giuridico dei volontari in ferma prefissata di un anno o in rafferma.

La riproduzione su supporto cartaceo del seguente documento costituisce una copia del documento firmato digitalmente e conservato presso il MEF ai sensi della normativa vigente

Nel rinviare anche alle valutazioni del Dipartimento della Funzione Pubblica per i profili di natura più strettamente ordinamentale, si rappresenta che non appare chiara la disciplina del periodo transitorio con riferimento alla durata di tale stesso periodo, alla platea considerata e agli effetti finanziari dello stesso che non sono immediatamente rinvenibili dalla RT. Se ne chiede pertanto una più compiuta integrazione, in assenza della quale si esprime ***parere contrario.***

Articolo 6 ***Disposizioni di coordinamento e finali in materia di revisione del modello di Forze armate interamente professionali***

Dispone, al comma 2 e a decorrere dal 1° gennaio 2023, l'estensione anche ai volontari in ferma prefissata dell'importo del buono pasto previsto per il grado iniziale del ruolo dei volontari in servizio permanente. La relazione tecnica stima l'onere derivante dall'adeguamento da 4,65 a 7,00 euro dell'importo dei buoni pasto prendendo a riferimento, quali possibili destinatari, n. 150 unità di personale in servizio presso Enti senza mensa di servizio e ipotizzando la corresponsione di buoni pasto cartacei, i quali concorrono a formare il reddito per la parte eccedente i 4 euro ai sensi di quanto previsto dall'art. 51, comma 2, lettera c), del DPR 917/1986.

Al riguardo, si fa presente di non avere osservazioni sulle quantificazioni riportate nella relazione tecnica pari a ***87.940,29 euro annui****. Si ritiene comunque necessario che nella relazione tecnica siano riportati i riferimenti normativi che consentono a legislazione vigente la corresponsione ai volontari in ferma prefissata del buono pasto nella misura indicata nella relazione tecnica di 4,65 euro.*

Articolo 7 – Ridenominazione delle qualifiche dei sergenti, dei gradi e delle qualifiche dei volontari in servizio permanente

Apporta modifiche in diversi articoli del Codice al fine di semplificare la denominazione di taluni gradi e qualifiche militari.

Si rinvia al Dipartimento della Funzione pubblica.

Articolo 8 ***Disposizioni in materia di avanzamento degli ufficiali***

Prevede specifiche disposizioni in materia di avanzamento degli ufficiali, in particolare:

-comma 1, lett. a) la modifica della composizione della commissione ordinataria di avanzamento dell'Esercito italiano. La relazione tecnica specifica che la modifica non comporta nuovi o maggiori oneri dal momento che la partecipazione ai lavori delle Commissioni di avanzamento non comporta la corresponsione di alcuno specifico compenso o emolumento.

La riproduzione su supporto cartaceo del seguente documento costituisce una copia del documento firmato digitalmente e conservato presso il MEF ai sensi della normativa vigente

Al riguardo, tenuto conto di quanto riportato nella relazione tecnica e che comunque il numero complessivo dei componenti della Commissione non viene modificato, non si hanno osservazioni da formulare.

-comma 1, lett. b) il conferimento del grado di tenente generale o grado corrispondente all'ufficiale più anziano appartenente ai ruoli normali dell'Arma dei trasporti e dei materiali o dei Corpi, che ha maturato un periodo di permanenza minima pari a un anno nel grado di maggior generale o grado corrispondente, previo parere della commissione di vertice della relativa Forza armata. Il conferimento è effettuato in sovrannumero rispetto alle dotazioni organiche previste dal COM per il grado di generale di corpo d'armata o grado corrispondente e, in deroga alla disciplina relativa alla determinazione delle vacanze organiche per i gradi di ufficiale, non dà luogo a vacanza organica nel grado di maggior generale o grado corrispondente.

Con riferimento a tale ultimo punto e tenuto conto che riguarda previsioni di posizioni soprannumerarie rispetto agli organici dei vertici dei Corpi si ritiene che gli stessi possano produrre effetti emulativi sui Corpi di polizia, tenuto conto che il comparto è governato dal principio di equiordinazione. Sul punto si esprime ***parere contrario****.*

Articolo 9 ***Delega legislativa***

Delega il Governo all'adozione di uno o più decreti legislativi per la revisione dello strumento militare, disciplinato dal COM.

Si premette che i criteri di delega proposti hanno una portata molto ampia e comportano oneri dei quali non è presente la quantificazione.

Al riguardo il comma 4, dell'articolo 9, prevede il rinvio espresso all'applicazione dell'articolo 17, comma 2 della legge n. 196 del 2009 senza esplicitare le ragioni per cui non è possibile allo stato quantificare i presumibili effetti finanziari delle misure prefigurate. Sul punto, pur prendendosi atto della vastità della delega, si rileva che dovrebbero essere esplicitamente motivate le ragioni per cui non è possibile allo stato quantificare i presumibili effetti finanziari delle misure prefigurate.

Pertanto, potrebbe valutarsi l'introduzione di criteri e limiti entro i quali ricondurre le future disposizioni attuative, onde valutare la presumibile dimensione finanziaria dell'intervento, eventualmente allo scopo di individuare idonea copertura finanziaria.

Per tale motivo si esprime parere contrario all'attuale formulazione dell'articolo ed in particolare:

- *lettera c)* previsione di un contingente aggiuntivo in soprannumero, non superiore a cinquemila unità, di personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare ad alta specializzazione, in particolare medici, personale delle professioni sanitarie, tecnici di

La riproduzione su supporto cartaceo del seguente documento costituisce una copia del documento firmato digitalmente e conservato presso il MEF ai sensi della normativa vigente

laboratorio, ingegneri, genieri, logisti dei trasporti e dei materiali, informatici e commissari, in servizio permanente, da impiegare anche con compiti specifici in circostanze di pubblica calamità e in situazioni di straordinaria necessità e urgenza;

Al riguardo si esprime parere contrario, tenuto conto che il soprannumero all'organico è un istituto connesso ad una contingenza eccezionale e, quindi, per sua natura transitoria. Tale condizione confligge con la previsione di un contingente aggiuntivo strutturale, del tutto analogo ad un incremento di dotazione organica. Dalla previsione di delega derivano oneri non quantificati e non coperti finanziariamente.

- lettera d) istituzione di una riserva ausiliaria dello Stato non superiore a diecimila unità di personale volontario, ripartito in nuclei operativi di livello regionale posti alle dipendenze delle autorità militari individuate con decreto del Ministro della difesa, impiegabile nei casi di cui all'articolo 887, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ovvero, in forma complementare, in attività in campo logistico e di cooperazione civile-militare, disciplinandone la struttura organizzativa, le modalità di funzionamento, nonché lo stato giuridico militare, le modalità di reclutamento, addestramento, collocamento in congedo e richiamo in servizio del relativo personale;

Al riguardo nel rilevare che non appaiono chiare le finalità della delega rispetto alle previsioni dell'articolo 887 del COM, Si rappresenta che la delega è suscettibile di generare nuovi o maggiori oneri non quantificati e coperti.

- lettera e) previsione della possibilità per il personale delle Forze armate di cui all'articolo 930 del decreto legislativo n. 66 del 2010, di transitare, a domanda, anche in altra pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero di essere collocato in un ruolo complementare da istituire in soprannumero agli organici delle Forze armate;

Al riguardo si esprime parere contrario in quanto il personale militare ha uno specifico trattamento giuridico ed economico non equiparabile al restante personale pubblico. Si rappresenta che l'art. 930 del COM già prevede il transito per specifici gradi, escludendo il personale dirigenziale per il quale sono previste altre forme di tutela.

La disposizione inoltre comporterebbe un sostanziale disallineamento con il restante comparto sicurezza-difesa governato dal principio di equiordinazione. La delega è suscettibile di generare nuovi o maggiori oneri non quantificati e coperti.

- f) previsione della possibilità per i volontari in ferma prefissata di partecipare ai concorsi per il

La riproduzione su supporto cartaceo del seguente documento costituisce una copia del documento firmato digitalmente e conservato presso il MEF ai sensi della normativa vigente

reclutamento nelle altre categorie di personale delle Forze armate ovvero introduzione o incremento delle riserve di posti a loro favore nei medesimi concorsi;

Si rinvia al Dipartimento della Funzione pubblica.

- g) previsione di iniziative per disciplinare la formazione dei volontari in ferma prefissata triennale, associando all'addestramento militare di base e specialistico, incluso quello relativo a operazioni cibernetiche, attività di studio e di qualificazione professionale volte all'acquisizione di competenze polifunzionali utilizzabili anche nel mercato del lavoro, nonché mediante l'ottimizzazione dell'offerta formativa del catalogo dei corsi della Difesa;

La previsione di delega è suscettibile di generare nuovi o maggiori oneri non quantificati né coperti.

- h) implementazione delle misure di agevolazione per il reinserimento dei volontari delle Forze armate congedati senza demerito nel mondo del lavoro, prevedendo, mediante misure agevolative, anche di carattere fiscale, contributivo o di altra natura, che ne favoriscano l'assunzione da parte delle imprese private;

Da tale delega potrebbero derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica anche in termini di minori entrate tributarie e di minori entrate contributive.

- i) aumento delle percentuali di riserva dei posti in favore del personale delle Forze armate di cui all'articolo 1014, comma 1, del decreto legislativo n. 66 del 2010, nei concorsi per le assunzioni di personale nelle amministrazioni pubbliche ivi previste, con particolare riferimento alle assunzioni nei corpi di polizia locale, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Si rinvia al Dipartimento della Funzione pubblica.

- l) revisione della struttura organizzativa e ordinativa del Servizio sanitario militare secondo criteri interforze e di specializzazione, prevedendo:

1) adeguamento di strutture e risorse strumentali anche per l'utilizzazione a supporto del Servizio sanitario nazionale definendone le modalità;

2) costituzione di un contingente aggiuntivo in soprannumero, complessivamente pari a 450 unità di ufficiali medici in servizio permanente e a 675 unità di marescialli, graduati e appuntati e carabinieri in servizio permanente da destinare alle professioni sanitarie, ripartito nei rispettivi corpi e ruoli dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri;

La riproduzione su supporto cartaceo del seguente documento costituisce una copia del documento firmato digitalmente e conservato presso il MEF ai sensi della normativa vigente

3) possibilità, per i medici militari e il personale militare delle professioni sanitarie, di esercitare l'attività libero professionale intramuraria sulla base di convenzioni stipulate tra il Ministero della difesa, il Ministero della salute, il Ministero dell'economia e delle finanze e le Regioni.

Al riguardo si esprime parere contrario, tenuto conto che il soprannumero all'organico è un istituto connesso ad una contingenza eccezionale e, quindi, per sua natura transitoria. Tale condizione confligge con la previsione di un contingente aggiuntivo strutturale, del tutto analogo ad un incremento di dotazione organica. Dalla previsione di delega derivano oneri non quantificati e coperti finanziariamente.

- m) istituzione di fascicoli sanitari relativi agli accertamenti sanitari effettuati nell'ambito di una procedura concorsuale di una qualsiasi Forza armata, prevedendo che ad essi sia riconosciuta validità in riferimento a ulteriori procedure concorsuali della stessa o di altra Forza armata, per un arco temporale prestabilito e senza alcuna esplicita richiesta da parte dell'interessato;

La previsione di delega è suscettibile di generare nuovi o maggiori oneri non quantificati e coperti.

Infine, la RT presenta un riferimento alla copertura finanziaria dell'intero provvedimento nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 4 della legge n. 244/2012, non presente nel testo.

Al riguardo, si evidenzia che l'articolo 4 della legge 244/2012 non quantifica risorse ma, al comma 1, lettera d), rinvia ad un decreto interministeriale l'accertamento dei risparmi di spesa che sono iscritti annualmente sul fondo di cui all'articolo 619 del COM. Pertanto, è necessario quantificare gli oneri riferiti a ciascuno articolo e indicare la corrispondente copertura mediante riduzione delle risorse disponibili a legislazione vigente sul richiamato fondo di cui all'articolo 619 del COM.

Pertanto, per quanto sopra rappresentato, si esprime parere contrario e si restituisce negativamente verificata la relazione tecnica in esame.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Biagio Mazzotta

ALLEGATO 2

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 14/2021, relativo al potenziamento e ammodernamento del *Joint Force Air Component Command* (JFACC) nazionale. Atto n. 334.

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO

Ministero dell'Economia e delle Finanze

UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO

Ufficio legislativo – Economia

Atto n. 334

APPUNTO

OGGETTO: **Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 14/2021, relativo al potenziamento e ammodernamento del Joint Force Air Component Command (JFACC) nazionale.**

Iter: Il provvedimento in esame, all'ordine del giorno della V Commissione della Camera in sede consultiva per la seduta del **12 gennaio 2022**, fa riferimento al programma pluriennale di A/R n. SMD 14/2021, relativo al potenziamento e ammodernamento del Joint Force Air Component Command (JFACC) nazionale.

La Commissione Bilancio, nell'allegato appunto ha richiesto:

Nel prendere atto che le risorse previste a copertura del programma in esame appaiono congrue rispetto ai costi da sostenere, perlomeno in riferimento al vigente triennio 2022-2024, quale risultante dal citato decreto di ripartizione in capitoli del bilancio dello Stato, appare tuttavia necessario acquisire dal Governo - anche alla luce dei programmi d'armi già esaminati nel corso della presente legislatura con oneri coperti a valere sulle medesime risorse - da un lato, una conferma circa l'effettiva sussistenza delle risorse per tutte annualità di attuazione del programma stesso, dall'altro, una rassicurazione in merito al fatto che l'utilizzo delle risorse in questione non sia comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di	Si premette che le risorse, sottese ai programmi di cui il dicastero invia alle Commissioni parlamentari gli atti da sottoporre a parere, godono di copertura finanziaria a legislazione vigente. Tale riscontro, oltre che interno, è opportunamente certificato dalla Ragioneria Generale dello Stato-MEF, a cui gli atti sono preliminarmente sottoposti e da cui ricevono apposita "bollinatura" (*al riguardo per quanto di competenza, si segnala che la relativa copertura finanziaria è assicurata a valere sulle disponibilità previste a legislazione vigente 2022-2024, per tutte le annualità, del sopracitato capitolo/pg n. 7120, pg 20 e pg 40 dello stato di previsione del Ministero della difesa, che le relative risorse risultano assegnate per le esigenze di cui al programma in esame a decorrere dall'esercizio finanziario 2022 ad eccezione delle risorse previste sul capitolo 7120 pg 04 che risultano assegnate a decorrere dall'anno 2021).* Nel particolare, il programma rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della Difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziate a legislazione vigente con la Legge di Bilancio 2021. In tale contesto, il Ministero della Difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale nonché di contribuzione a quella internazionale. Per quanto sopra, l'utilizzo delle suddette risorse per il

spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.	programma in titolo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere del medesimo portato normativo.
Inoltre, considerato che il 2021, anno in cui si prevede l'avvio del programma, è ormai concluso e che pertanto il cronoprogramma di spesa risultante dallo schema di decreto in esame dovrà essere aggiornato, appare necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito a tale aggiornamento, evidenziando al riguardo che la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge n. 145 del 2018, cui sono imputati parte degli oneri, come detto in precedenza, si sviluppa fino al 2033 e non fino al 2034, come invece richiederebbe l'eventuale rimodulazione della copertura a valere sullo stesso.	Nel confermare che i finanziamenti riconosciuti dalla legge n.145 del 2018 presentano effettivamente il citato sviluppo previsionale con un orizzonte temporale quindicennale (2019-2033), si rappresenta che la Scheda Decreto proposta prevede il ricorso alle clausole di "flessibilità gestionale" che la Difesa – posto il pieno rispetto delle prescrizioni in materia di contabilità e finanza pubblica, nonché dei limiti e vincoli dettati dalla normativa vigente – si riserva di utilizzare per ottimizzare lo sviluppo temporale dei programmi, allo scopo di perseguire l'ottimizzazione e razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse assegnate. In particolare, il mancato impegno delle risorse assentite per l'annualità 2021 non comporta l'esigenza di aggiornare il cronoprogramma descritto dalla Scheda, potendo ricorrere alle citate "clausole di flessibilità gestionale" – come, ad esempio, la reiscrizione delle somme nell'anno successivo quali residui di stanziamento di Lettera "F", in conformità alla legge 196/2009 – funzionali all'ottimale completamento del programma ed alla razionalizzazione delle spese approvate.

Contenuto del provvedimento: Il programma pluriennale in esame è relativo al potenziamento e all'ammodernamento del Joint Force Air Component Command (JFACC) nazionale, quale Comando di Componente Aerea Interforze, per permettere la condotta di operazioni aeree di più ampia portata nell'ambito di operazioni interforze in ambito nazionale e multinazionale.

Come precisato dallo Stato maggiore della Difesa nella nota tecnica allegata allo schema di decreto in esame, l'obiettivo del programma è il consolidamento della capacità operativa del JFACC nazionale, con adeguamenti successivi incrementali delle capacità expeditionary/deployable. Secondo il concetto NATO, infatti, quando le capacità CIS (Communication Information System) stanziali del JFACC non consentono la gestione in real time delle operazioni aeree

con un adeguato livello di reach-forward e reach-back, è necessario proiettare gli elementi di C2 (Command and Control) aereo in posizione avanzata (in modalità scalare e modulare) per realizzare una maggiore aderenza al Teatro Operativo.

L'onere previsionale complessivo del programma è di 33,32 M€ a condizioni economiche 2021, e sarà completamente finanziato sul bilancio del Ministero della Difesa per mezzo delle risorse recate da:

- fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'art. 1 co. 95 LdB 2019 per 14,2 M€ (Fondo di cui all'art. 1, co. 95 della L. 145/2018, capitolo 7120-40).;
- capitoli del settore investimento a "fabbisogno" del Bilancio Ordinario del Ministero della Difesa per complessivi 19,12 M€ (capitoli 7120-04, 7120-20).

Roma, 11 gennaio 2022

ALLEGATO 3

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 18/2021, concernente l'acquisizione di munizionamento per cannoni e lanciatori per razzi di contromisura elettromagnetica navali. Atto n. 335.

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO

Ministero dell'Economia e delle Finanze

UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO

Ufficio legislativo – Economia

APPUNTO

Atto n. 335

OGGETTO: **Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 18/2021, relativo all'acquisizione di munizionamento per cannoni e lanciatori per razzi di contromisura elettromagnetica navali.**

Iter: Il provvedimento in esame, all'ordine del giorno della V Commissione della Camera in sede consultiva per la seduta del **12 gennaio 2022**, fa riferimento al programma pluriennale di A/R n. SMD 18/2021, relativo all'acquisizione di munizionamento per cannoni e lanciatori per razzi di contromisura elettromagnetica navali.

La Commissione Bilancio nell'allegato appunto ha richiesto:

Appare opportuno precisare che l'esame parlamentare dello schema di decreto in titolo non può che essere circoscritto alla prima tranche del programma, rispetto alla quale sono state già individuate le relative risorse finanziarie, e che invece la seconda tranche dovrà formare oggetto di un successivo schema di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie.	Lo schema di Decreto Ministeriale che si sottopone al parere delle competenti Commissioni parlamentari si riferisce al programma relativo all'acquisizione di munizionamento per cannoni e lanciatori per razzi di contromisura elettromagnetica navali. La progettualità si sviluppa su tranche successive ed auto-consistenti che porteranno all'adeguamento e al completamento di tutte le componenti interessate. Coerentemente con le previsioni profferte dal Documento Programmatico Pluriennale 2021-2023 si sottopone ad approvazione l'intero programma, specificando che le ulteriori acquisizioni (tranche successive) saranno subordinate al reperimento delle risorse necessarie. Tale valutazione, lungi dal costituire un impegno o un vincolo per il Parlamento o per il Ministero dell'Economia e delle Finanze ad allocare dette successive risorse, fornisce chiara evidenza del fabbisogno numerico dei sistemi indispensabili ad assolvere alle missioni assegnate. Sotto tale ottica viene dunque rappresentata al Parlamento l'esigenza operativa da soddisfare, in termini qualitativi oltreché quantitativi, esigenza che evidentemente mantiene funzionalità capacitiva e solido razionale solo quando soddisfatta in toto. In merito, poi, alla realizzazione per tranche successive si evidenzia che tale approccio non è solamente dettato dalla disponibilità insufficiente delle risorse necessarie ad affrontare – con intervento contemporaneo – l'intero panorama delle acquisizioni urgenti richieste dalla Difesa. La

	progressività, infatti, traduce utilmente l'importante opportunità di accedere a lotti successivi tecnicamente migliorati nelle prestazioni e nell'efficacia anche grazie all'esperienza maturata nei teatri operativi, ambito di origine di preziose lezioni puntualmente veicolate verso l'industria affinché perfezioni i prodotti rendendoli oltremodo appetibili anche per il mercato dell'export. Infine, si ritiene utile un'ulteriore precisazione in merito alla possibilità che siano attivate tranche acquisitive in mancanza della necessaria copertura finanziaria. Ove tale eventualità costituisse motivo di preoccupazione delle Commissioni, va sottolineato che le acquisizioni dei sistemi d'arma destinati alla Difesa avvengono rigorosamente in c.d. "contabilità ordinaria", ovvero nell'ambito di un sistema di controlli contabili e di legittimità che verificano ex ante l'esatta copertura finanziaria richiesta da un qualsiasi contratto di armamento rendendo questo privo di qualsiasi effetto giuridico laddove tale garanzia non fosse confermata. In sintesi, dunque, in linea con quanto presentato nel Documento Programmatico Pluriennale sono presentati per l'approvazione alle Commissioni parlamentari i programmi in riferimento all'interezza del fabbisogno – tanto in ottica finanziaria che quantitativa – assicurando che l'acquisizione progressiva soddisfa le dotazioni di sotto insiemi via via più ampi delle unità operative della Difesa.
Ciò premesso, nel prendere atto che le risorse previste a copertura del programma, perlomeno per il primo triennio di attuazione dello stesso, appaiono congrue rispetto ai costi da sostenere, risulta tuttavia necessario acquisire dal Governo - anche alla luce dei programmi d'armi già esaminati nel corso della presente legislatura con oneri coperti a valere sulle medesime risorse – un chiarimento circa l'effettiva sussistenza delle risorse occorrenti per tutte le annualità di attuazione del programma stesso. Infatti, in considerazione del non trascurabile divario esistente tra l'onere imputato allo stanziamento orinario dello stato di previsione del Ministero della difesa (piano gestionale n. 1 del capitolo 7120) con riguardo all'ultimo anno del triennio vigente, ossia all'anno 2024, pari a 12 milioni di euro, e l'onere massimo ultratriennale imputato al medesimo stanziamento con riferimento all'anno 2026, pari a 17 milioni di euro, si potrebbe determinare la necessità di dover rifinanziare il capitolo in esame con future leggi di bilancio o altri provvedimenti legislativi, ove non si manifestassero corrispondenti economie di spesa sullo stesso stanziamento.	Al riguardo, si rappresenta che, come da prassi consolidata ed in ossequio alle vigenti normative che regolano la contabilità di Stato, la Difesa opera un'oculata ripartizione delle risorse annualmente assegnate con Legge di Bilancio, in favore dei programmi di ammodernamento e rinnovamento che, di volta in volta, siano ritenuti prioritari per il Dicastero con una distribuzione lungo l'arco temporale del quindicennio. Nonostante l'orizzonte temporale estremamente esteso e il carattere chiaramente previsionale del cronoprogramma descritto, si conferma che, per ogni singola annualità, la somma di tutti gli stanziamenti a valere sui capitoli di investimento del Ministero della Difesa non eccede quanto già assentito o autorizzato. Pertanto, si forniscono assicurazioni in merito alla sussistenza ab initio della necessaria copertura per ogni programma d'investimento della Difesa, nella misura indicata dai rispettivi cronoprogrammi presentati nelle Schede per approvazione. Al contempo, le clausole presenti nel testo – atteso e scontato il pieno rispetto delle prescrizioni in materia di contabilità e finanza pubblica, nonché dei limiti e vincoli dettati dalla normativa vigente – consentono la necessaria flessibilità gestionale atta a garantire, comunque, la capienza sui capitoli e piani di gestione di volta in volta richiamati.
Infine, appare necessaria una rassicurazione da	Si premette che le risorse, sottese ai programmi di cui il dicastero invia alle Commissioni parlamentari gli atti

parte del Governo in merito al fatto che l'utilizzo delle risorse in questione non sia comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.	da sottoporre a parere, godono di copertura finanziaria a legislazione vigente. Tale riscontro, oltre che interno, è opportunamente certificato dalla Ragioneria Generale dello Stato-MEF, a cui gli atti sono preliminarmente sottoposti e da cui ricevono apposita "bollinatura" (*al riguardo, per quanto di competenza, si segnala che la relativa copertura finanziaria è assicurata a valere sulle disponibilità previste a legislazione vigente 2022-2024, per tutte le annualità, del sopracitato capitolo/pg n. 7120, pg 01 dello stato di previsione del Ministero della difesa, che le relative risorse risultano assegnate per le esigenze di cui al programma in esame a decorrere dall'esercizio finanziario 2022 e che l'utilizzo delle predette risorse non pregiudica precedenti impegni di spesa*). Nel particolare, il programma rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della Difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziate a legislazione vigente con la Legge di Bilancio 2021. In tale contesto, il Ministero della Difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale nonché di contribuzione a quella internazionale. Per quanto sopra, l'utilizzo delle suddette risorse per il programma in titolo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere del medesimo portato normativo.

Contenuto del provvedimento: Il programma pluriennale in esame è relativo all'acquisizione di munizionamenti per cannoni e lanciatori per razzi di contromisura elettromagnetica navali, impiegati a bordo delle principali Unità Navali della Marina.

Come precisato dallo Stato maggiore della Difesa nella nota tecnica allegata allo schema di decreto in esame, l'obiettivo del programma è il ripianamento delle scorte di munizionamento 76 mm DART e di razzi chaff BULLFIGHTER-D da 130 mm, da impiegare nelle Unità Navali Cavour, Trieste, classe Orizzonte, classe FREMM e classe Pattugliatori Polivalenti di Altura. Tale acquisizione garantirà il progressivo ripristino delle scorte unitamente all'incremento delle prestazioni connesso all'innovazione tecnologica della nuova generazione di forniture, con conseguente adeguamento delle relative tattiche di impiego, attualmente implementate dalla Marina Militare italiana e dai Paesi Alleati.

L'onere previsionale complessivo del programma è di 60 M€, di cui:

una prima tranche di 45,69 M€, finanziata a valere sul Bilancio Ordinario del Ministero della Difesa (capitolo 7120-01- Spese relative a tutti i settori della componente navale);

una successiva tranche di 14,31 M€, finalizzata all'acquisizione di ulteriori scorte e relativo supporto logistico, sarà contrattualizzata subordinatamente all'identificazione delle necessarie risorse a valere su distinti strumenti finanziari di eventuale futura istituzione.

Roma, 11 gennaio 2022

ALLEGATO 4

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 22/2021, relativo alla capacità Multi Data Link (MDL) della Difesa nell'ambito del progetto *Defence Information Infrastructure* (DII) e della sua evoluzione in *Defence Cloud*. Atto n. 336.

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO

Ministero dell'Economia e delle Finanze

UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO

Ufficio legislativo – Economia

Atto n. 336

APPUNTO

OGGETTO: **Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 22/2021, relativo alla capacità Multi Data Link (MDL) della Difesa nell'ambito del più ampio progetto Defence Information Infrastructure (DII) e della sua evoluzione in Defence Cloud.**

Iter: Il provvedimento in esame, all'ordine del giorno della V Commissione della Camera in sede consultiva per la seduta del **12 gennaio 2022**, fa riferimento al programma pluriennale di A/R n. SMD 22/2021, relativo alla capacità Multi Data Link (MDL) della Difesa nell'ambito del più ampio progetto Defence Information Infrastructure (DII) e della sua evoluzione in Defence Cloud.

La Commissione Bilancio nell'allegato appunto ha richiesto:

Considerato che il 2021, anno in cui si prevede l'avvio del programma, è ormai concluso e che pertanto il cronoprogramma di spesa risultante dallo schema di decreto in esame dovrà essere aggiornato, appare necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito a tale aggiornamento.	Nel confermare che i finanziamenti assentiti rappresentano effettivamente lo sviluppo previsionale del programma, si rappresenta che la Scheda Decreto proposta prevede il ricorso alle clausole di "flessibilità gestionale" che la Difesa – posto il pieno rispetto delle prescrizioni in materia di contabilità e finanza pubblica, nonché dei limiti e vincoli dettati dalla normativa vigente – si riserva di utilizzare per ottimizzare lo sviluppo temporale dei programmi, allo scopo di perseguire l'ottimizzazione e razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse assegnate. In particolare, il mancato impegno delle risorse assentite per l'annualità 2021 non comporta l'esigenza di aggiornare il cronoprogramma descritto dalla Scheda, potendo ricorrere alle citate "clausole di flessibilità gestionale" – come, ad esempio, la reiscrizione delle somme nell'anno successivo quali residui di stanziamento di Lettera "F" – funzionali all'ottimale completamento del programma ed alla razionalizzazione delle spese approvate.
Ciò premesso, nel prendere atto che le risorse previste a copertura	Al riguardo, si rappresenta che, come da prassi consolidata ed in ossequio alle vigenti normative

del programma, perlomeno per il primo triennio di attuazione dello stesso, appaiono congrue rispetto ai costi da sostenere, risulta tuttavia necessario acquisire dal Governo - anche alla luce dei programmi d'armi già esaminati nel corso della presente legislatura con oneri coperti a valere sulle medesime risorse – un chiarimento circa l'effettiva sussistenza delle risorse occorrenti per tutte le annualità di attuazione del programma stesso. Infatti, in considerazione del non trascurabile divario esistente tra l'onere imputato allo stanziamento ordinario dello stato di previsione del Ministero della difesa (piano gestionale n. 4 del capitolo 7120) con riguardo all'ultimo anno del triennio vigente al momento della redazione dello schema di decreto (triennio 2021-2023), pari a 23,6 milioni di euro, e gli oneri ultratriennali imputati al medesimo stanziamento - che raggiungono nell'anno 2035 un massimo di 80 milioni di euro - si potrebbe determinare la necessità di dover rifinanziare sensibilmente il capitolo in esame con future leggi di bilancio o altri provvedimenti legislativi, ove non si manifestassero corrispondenti economie di spesa sullo stesso stanziamento.	che regolano la contabilità di Stato, la Difesa opera un'oculata ripartizione delle risorse annualmente assegnate con Legge di Bilancio, in favore dei programmi di ammodernamento e rinnovamento che, di volta in volta siano ritenuti prioritari per il Dicastero con una distribuzione lungo l'arco temporale del quindicennio. Nonostante l'orizzonte temporale estremamente esteso e il carattere chiaramente previsionale del cronoprogramma descritto, si conferma che, per ogni singola annualità, la somma di tutti gli stanziamenti a valere sui capitoli di investimento del Ministero della Difesa non eccede quanto già assentito o autorizzato. Pertanto, si forniscono assicurazioni in merito alla sussistenza ab initio della necessaria copertura per ogni programma d'investimento della Difesa, nella misura indicata dai rispettivi cronoprogrammi presentati nelle Schede per approvazione. Al contempo, le clausole presenti nel testo – atteso e scontato il pieno rispetto delle prescrizioni in materia di contabilità e finanza pubblica, nonché dei limiti e vincoli dettati dalla normativa vigente – consentono la necessaria flessibilità gestionale atta a garantire, comunque, la capienza sui capitoli e piani di gestione di volta in volta richiamati.
Infine, appare necessaria una rassicurazione da parte del Governo in merito al fatto che l'utilizzo delle risorse in questione non sia comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.	Si premette che le risorse, sottese ai programmi di cui il dicastero invia alle Commissioni parlamentari gli atti da sottoporre a parere, godono di copertura finanziaria a legislazione vigente. Tale riscontro, oltre che interno, è opportunamente certificato dalla Ragioneria Generale dello Stato-MEF, a cui gli atti sono preliminarmente sottoposti e da cui ricevono apposita "bollinatura" (*al riguardo, per quanto di competenza, si segnala che la relativa copertura finanziaria è assicurata a valere sulle disponibilità previste a legislazione vigente 2022-2024, per tutte le annualità, del sopracitato capitolo/pg n. 7120, pg 04 e pg 42 dello stato di previsione del Ministero della difesa, che le relative risorse risultano assegnate per le esigenze di cui al programma in esame a decorrere dall'esercizio finanziario 2021*). Nel particolare, il programma rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della Difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziate a legislazione vigente con la Legge di Bilancio 2021. In tale contesto, il Ministero della Difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale nonché di contribuzione a quella internazionale. Per quanto sopra, l'utilizzo delle suddette risorse per il programma in titolo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere del medesimo portato normativo.

Contenuto del provvedimento: Il programma pluriennale in esame è volto al potenziamento della capacità Multi Data Link (MDL) della Difesa per continuare ad assicurare un elevato livello di interoperabilità dello Strumento in ambito interforze, multinazionale e inter-agenzia (NATO/UE e di coalizione).
La capacità datalink si innesta nel nuovo più ampio alveo della Defence Cloud, la nuova infrastruttura ubiquitaria, permeante, sicura ed accessibile che dovrà unire in un continuum informativo, di Comando e Controllo Multidominio e di dati operativi le forze schierate dalle varie componenti dello strumento a diretto vantaggio della loro efficienza collettiva e degli effetti generabili godendo di indiscussa superiorità nei sistemi di interconnessione di rete e di fruizione delle informazioni connotate dal maggior grado di qualità e aggiornamento.
Con riferimento alle finalità del programma lo Stato Maggiore della Difesa fa presente che con esso vengono recepite le Esigenze Operative formulate dalle F.A. nello specifico settore e si inserisce nella più ampia iniziativa della Difesa volta al potenziamento del settore capacitivo di Comando e Controllo Multidominio dello Strumento.
L'onere previsionale complessivo del programma è stimato in circa 532,00 M€.
La spesa graverà sui capitoli di investimento del Ministero della Difesa nell'ambito delle risorse rese disponibili all'uopo sul Fondo stabilito dall'art. 1, comma 14 LdB 2020 (Cap. 7120-42) e sul Bilancio Ordinario (Cap. 7120-04) prevedendo, con il presente schema di decreto, di finanziare il programma nella sua interezza, portandolo a conclusione.

Roma, 11 gennaio 2022

ALLEGATO 5

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 28/2021, concernente l'acquisizione di scorte di munizionamento Vulcano nella versione guidata e di unità portatili di controllo del fuoco per obici da 155 millimetri dell'Esercito italiano. Atto n. 337.

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO

Ministero dell'Economia e delle Finanze

UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO

Ufficio legislativo – Economia

Atto n. 337

APPUNTO

OGGETTO: **Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 28/2021, relativo all'acquisizione di scorte di munizionamento Vulcano nella versione guidata e di unità portatili di controllo del fuoco per obici da 155 mm dell'Esercito Italiano.**

Iter: Il provvedimento in esame, all'ordine del giorno della V Commissione della Camera in sede consultiva per la seduta del **12 gennaio 2022,** fa riferimento al programma pluriennale di A/R n. SMD 28/2021, relativo all'acquisizione di scorte di munizionamento Vulcano nella versione guidata e di unità portatili di controllo del fuoco per obici da 155 mm dell'Esercito Italiano.

La Commissione Bilancio nell'allegato appunto ha richiesto:

Appare opportuno precisare che l'esame parlamentare dello schema di decreto in titolo non può che essere circoscritto alla prima tranche del programma, rispetto alla quale sono state già individuate le relative risorse finanziarie, e che invece la seconda tranche dovrà formare oggetto di un successivo schema di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie.	Lo schema di Decreto Ministeriale che si sottopone al parere delle competenti Commissioni parlamentari si riferisce al programma relativo all'acquisizione di scorte di munizionamento Vulcano nella versione guidata e di unità portatili di controllo del fuoco per obici da 155 mm dell'Esercito Italiano. La progettualità si sviluppa su tranche successive ed auto-consistenti che porteranno all'adeguamento e al completamento di tutte le componenti interessate. Coerentemente con le previsioni profferte dal Documento Programmatico Pluriennale 2021-2023 si sottopone ad approvazione l'intero programma, specificando che le ulteriori acquisizioni (tranche successive) saranno subordinate al reperimento delle risorse necessarie. Tale valutazione, lungi dal costituire un impegno o un vincolo per il Parlamento o per il Ministero dell'Economia e delle Finanze ad allocare dette successive risorse, fornisce chiara evidenza del fabbisogno numerico dei sistemi indispensabili ad assolvere alle missioni assegnate. Sotto tale ottica viene dunque rappresentata al Parlamento l'esigenza operativa da soddisfare, in termini qualitativi oltreché quantitativi, esigenza che evidentemente mantiene funzionalità capacitiva e solido razionale solo quando soddisfatta in toto. In merito, poi, alla realizzazione per tranche successive si evidenzia che tale approccio non è solamente dettato dalla disponibilità insufficiente delle risorse necessarie ad affrontare – con

	intervento contemporaneo – l'intero panorama delle acquisizioni urgenti richieste dalla Difesa. La progressività, infatti, traduce utilmente l'importante opportunità di accedere a lotti successivi tecnicamente migliorati nelle prestazioni e nell'efficacia anche grazie all'esperienza maturata nei teatri operativi, ambito di origine di preziose lezioni puntualmente veicolate verso l'industria affinché perfezioni i prodotti rendendoli oltremodo appetibili anche per il mercato dell'export. Infine, si ritiene utile un'ulteriore precisazione in merito alla possibilità che siano attivate tranche acquisitive in mancanza della necessaria copertura finanziaria. Ove tale eventualità costituisse motivo di preoccupazione delle Commissioni, va sottolineato che le acquisizioni dei sistemi d'arma destinati alla Difesa avvengono rigorosamente in c.d. "contabilità ordinaria", ovvero nell'ambito di un sistema di controlli contabili e di legittimità che verificano ex ante l'esatta copertura finanziaria richiesta da un qualsiasi contratto di armamento rendendo questo privo di qualsiasi effetto giuridico laddove tale garanzia non fosse confermata. In sintesi, dunque, in linea con quanto presentato nel Documento Programmatico Pluriennale sono presentati per l'approvazione alle Commissioni parlamentari i programmi in riferimento all'interezza del fabbisogno – tanto in ottica finanziaria che quantitativa – assicurando che l'acquisizione progressiva soddisfa le dotazioni di sotto insiemi via via più ampi delle unità operative della Difesa.
Ciò premesso, nel prendere atto che le risorse previste a copertura del programma, perlomeno per il primo triennio di attuazione dello stesso, appaiono congrue rispetto ai costi da sostenere, risulta tuttavia necessario acquisire dal Governo - anche alla luce dei programmi d'armi già esaminati nel corso della presente legislatura con oneri coperti a valere sulle medesime risorse – un chiarimento circa l'effettiva sussistenza delle risorse occorrenti per tutte le annualità di attuazione del programma stesso. Infatti, in considerazione del non trascurabile divario esistente tra l'onere imputato allo stanziamento ordinario dello stato di previsione del Ministero della difesa (piano gestionale n. 3 del capitolo 7120) con riguardo all'ultimo anno del triennio vigente al momento della redazione dello schema di decreto (triennio 2021-2023), pari a 5 milioni di euro, e gli oneri ultratriennali imputati al medesimo stanziamento - che raggiungono negli anni 2028 e 2029 un massimo di 20 milioni di euro annui - si potrebbe determinare la necessità di dover rifinanziare sensibilmente il capitolo in esame con future leggi di bilancio o altri provvedimenti legislativi, ove non si manifestassero corrispondenti economie di spesa sullo stesso stanziamento.	Al riguardo, si rappresenta che, come da prassi consolidata ed in ossequio alle vigenti normative che regolano la contabilità di Stato, la Difesa opera un'oculata ripartizione delle risorse annualmente assegnate con Legge di Bilancio, in favore dei programmi di ammodernamento e rinnovamento che, di volta in volta siano ritenuti prioritari per il Dicastero con una distribuzione lungo l'arco temporale del quindicennio. Nonostante l'orizzonte temporale estremamente esteso e il carattere chiaramente previsionale del cronoprogramma descritto, si conferma che, per ogni singola annualità, la somma di tutti gli stanziamenti a valere sui capitoli di investimento del Ministero della Difesa non eccede quanto già assentito o autorizzato (*al riguardo, per quanto di competenza, si segnala che la relativa copertura finanziaria è assicurata a valere sulle disponibilità previste a legislazione vigente 2022-2024, per tutte le annualità, del sopracitato capitolo/pg n. 7120, pg 03 dello stato di previsione del Ministero della difesa, che le relative risorse risultano assegnate per le esigenze di cui al programma in esame a decorrere dall'esercizio finanziario 2021*). Pertanto, si forniscono assicurazioni in merito alla sussistenza ab initio della necessaria copertura per ogni programma d'investimento della Difesa, nella misura indicata dai rispettivi cronoprogrammi presentati nelle Schede per approvazione. Al contempo, le clausole presenti nel testo – atteso e scontato il pieno rispetto delle prescrizioni in materia di contabilità e finanza pubblica, nonché dei limiti e vincoli dettati dalla normativa vigente – consentono la necessaria flessibilità gestionale atta a garantire, comunque, la capienza sui capitoli e piani di gestione di volta in volta richiamati.
Inoltre, appare necessaria una rassicurazione da parte del Governo in merito al fatto che l'utilizzo delle risorse in	Si premette che le risorse, sottese ai programmi di cui il dicastero invia alle Commissioni parlamentari gli atti da sottoporre a parere, godono di copertura finanziaria a legislazione vigente.

questione non sia comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.	Tale riscontro, oltre che interno, è opportunamente certificato dalla Ragioneria Generale dello Stato-MEF, a cui gli atti sono preliminarmente sottoposti e da cui ricevono apposita "bollinatura". Nel particolare, il programma rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della Difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziate a legislazione vigente con la Legge di Bilancio 2021. In tale contesto, il Ministero della Difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale nonché di contribuzione a quella internazionale. Per quanto sopra, l'utilizzo delle suddette risorse per il programma in titolo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere del medesimo portato normativo.
Infine, considerato che il 2021, anno in cui si prevede l'avvio del programma, è ormai concluso e che pertanto il cronoprogramma di spesa risultante dallo schema di decreto in esame dovrà essere aggiornato, appare necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito a tale aggiornamento.	Nel confermare che i finanziamenti assentiti rappresentano effettivamente lo sviluppo previsionale del programma, si rappresenta che la Scheda Decreto proposta prevede il ricorso alle clausole di "flessibilità gestionale" che la Difesa – posto il pieno rispetto delle prescrizioni in materia di contabilità e finanza pubblica, nonché dei limiti e vincoli dettati dalla normativa vigente – si riserva di utilizzare per ottimizzare lo sviluppo temporale dei programmi, allo scopo di perseguire l'ottimizzazione e razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse assegnate. In particolare, il mancato impegno delle risorse assentite per l'annualità 2021 non comporta l'esigenza di aggiornare il cronoprogramma descritto dalla Scheda, potendo ricorrere alle citate "clausole di flessibilità gestionale" – come, ad esempio, la reiscrizione delle somme nell'anno successivo quali residui di stanziamento di Lettera "F" – funzionali all'ottimale completamento del programma ed alla razionalizzazione delle spese approvate.

Contenuto del provvedimento: Il programma pluriennale in esame è relativo all'acquisizione di scorte di munizionamento VULCANO nella versione guidata e di unità portatili di controllo del fuoco per obici da 155 mm dell'Esercito Italiano.
Tale programma, "direttamente destinato alla difesa nazionale", è afferente alla Missione 5 (Difesa e Sicurezza del Territorio), Programma 6 (Pianificazione Generale delle Forze Armate e Approvvigionamenti Militari ed è finanziato con stanziamenti tratti dai fondi del Bilancio Ordinario del Ministero della Difesa.
Lo Stato Maggiore della Difesa fa presente che scopo del programma è dotare l'Esercito di una soluzione capacitiva che permetta di potenziare, sia in termini di profondità di ingaggio che di precisione, la capacità dell'artiglieria terrestre (monotubo da 155 mm). Il programma prevede l'approvvigionamento di munizionamento guidato a lunga gittata e di precisione per gli obici attualmente in servizio (11170 e PzII2000).
L'onere previsionale complessivo è stimato in 235 M€ la cui 1^ tranche di copertura è assicurata, per complessivi 73 M€, dai capitoli di investimento del Ministero della Difesa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente (capitolo 7120-03).

Roma, 11 gennaio 2022

ALLEGATO 6

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 33/2021, concernente l'acquisizione di un'area addestrativa galleggiante per il Gruppo operativo incursori (GOI). Atto n. 338.

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO

Ministero dell'Economia e delle Finanze

UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO

Ufficio legislativo – Economia

Atto n. 338

A P P U N T O

OGGETTO: **Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 33/2021, relativo all'acquisizione di un'area addestrativa galleggiante per il Gruppo Operativo Incursori.**

Iter: Il provvedimento in esame, all'ordine del giorno della V Commissione della Camera in sede consultiva per la seduta del **12 gennaio 2022,** fa riferimento al programma pluriennale di A/R n. SMD 14/2021, relativo al potenziamento e ammodernamento del Joint Force Air Component Command (JFACC) nazionale.

La Commissione Bilancio nell'allegato appunto ha richiesto:

Nel prendere atto che le risorse previste a copertura del programma in esame appaiono congrue rispetto ai costi da sostenere in riferimento al vigente triennio 2022-2024, appare tuttavia necessario acquisire dal Governo - anche alla luce dei programmi d'arma già esaminati nel corso della presente legislatura con oneri coperti a valere sulle medesime risorse - da un lato, una conferma circa l'effettiva sussistenza delle risorse anche per le residue annualità di attuazione del programma stesso, dall'altro, una rassicurazione in merito al fatto che l'utilizzo delle risorse in questione non sia comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.	Si premette che le risorse, sottese ai programmi di cui il dicastero invia alle Commissioni parlamentari gli atti da sottoporre a parere, godono di copertura finanziaria a legislazione vigente. Tale riscontro, oltre che interno, è opportunamente certificato dalla Ragioneria Generale dello Stato-MEF, a cui gli atti sono preliminarmente sottoposti e da cui ricevono apposita "bollinatura" (*al riguardo, per quanto di competenza, si segnala che la relativa copertura finanziaria è assicurata a valere sulle disponibilità previste a legislazione vigente 2022-2024, per tutte le annualità, del capitolo/pg n. 7120, pg 01 dello stato di previsione del Ministero della difesa, che le relative risorse risultano assegnate per le esigenze di cui al programma in esame a decorrere dall'esercizio finanziario 2022 e che l'utilizzo delle predette risorse non pregiudica precedenti impegni di spesa*). Nel particolare, il programma rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della

	Difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziate a legislazione vigente con la Legge di Bilancio 2021. In tale contesto, il Ministero della Difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale nonché di contribuzione a quella internazionale. Per quanto sopra, l'utilizzo delle suddette risorse per il programma in titolo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere del medesimo portato normativo.

Contenuto del provvedimento: Il programma pluriennale in esame è finalizzato all'acquisizione di un'area addestrativa galleggiante, composta di un pontone galleggiante e di una infrastruttura a terra. La struttura è funzionale alla condotta di attività addestrative avanzate e di profili esercitativi completi nei settori delle operazioni di liberazione ostaggi nel dominio marittimo e per azioni di abbordaggio e presa di controllo di unità mercantili in situazioni ad alto rischio. L'area addestrativa complessa come quella in esame rappresenterebbe, come specifica la nota illustrativa dello Stato maggiore della Difesa, un caso unico nel panorama europeo.

La Difesa fa presente che la piattaforma verrà posizionata ed ancorata nel Seno del Varignano (SP) e il relativo impiego avverrà in linea con i dettami del dritto Diritto Internazionale Umanitario.

Il Gruppo Operativo Incursori (GOI) è, insieme al Gruppo Operativo Subacquei (G.O.S.), una delle articolazioni del Comando Subacquei ed Incursori (COMSUBIN), costituendo la componente di Forze Speciali della Marina Militare.

L'onere complessivo del programma, di previsto avvio nel 2022 e destinato a durare fino al 2026, è stimato in 13,5 milioni di euro, a valere sul bilancio ordinario del Ministero della difesa.

Roma, 11 gennaio 2022

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori 59

5-07326 Ungaro: Utilizzo della piattaforma per la cessione del credito da *Superbonus* per gli enti del terzo settore 60

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 63

5-07331 Osnato: Assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale per prestazioni sanitarie svolte da remoto 60

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 64

5-07327 Currò: Emanazione del decreto attuativo relativo alle garanzie della SACE finalizzate alla concessione di crediti alle imprese 60

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 65

5-07328 Centemero: Orientamenti in merito al prelievo addizionale IRPEF applicabile ai dirigenti e collaboratori delle imprese del settore finanziario 61

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 67

5-07329 Fragomeli: Criticità relativa alla decorrenza dell'applicazione del decreto ministeriale n. 24 del 2020 relativo al *Sismabonus* 61

ALLEGATO 5 (Testo della risposta) 69

5-07330 Giacometto: Iniziative relative al codice fiscale dei cittadini nati in comuni non più esistenti dal punto di vista amministrativo 61

ALLEGATO 6 (Testo della risposta) 71

5-07332 Sangregorio: Misure volte a sopperire alla carenza di personale amministrativo presso le Commissioni tributarie di Bolzano 61

ALLEGATO 7 (Testo della risposta) 72

ERRATA CORRIGE 62

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 12 gennaio 2022. — Presidenza del vicepresidente Giovanni CURRÒ. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta comincia alle 15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Giovanni CURRÒ, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web*-tv della Camera dei deputati. Avverte inoltre che per la seduta odierna, non essendo previsto che la Commissione svolga votazioni, è consentita la partecipazione da remoto in videoconfe-

renza dei deputati e del rappresentante del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020.

5-07326 Ungaro: Utilizzo della piattaforma per la cessione del credito da *Superbonus* per gli enti del terzo settore.

Cosimo Maria FERRI (IV) illustra l'interrogazione in titolo, della quale è cofirmatario.

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 1)*.

Cosimo Maria FERRI (IV), pur comprendendo l'esigenza di effettuare controlli per evitare possibili abusi, ritiene che in relazione alla problematica evidenziata dall'interrogazione si debba tenere in considerazione anche l'importante ruolo sociale svolto dagli enti del terzo settore. Questi enti, per l'impossibilità di effettuare la cessione del credito loro spettante a fronte degli interventi edilizi effettuati, si trovano in serie difficoltà nell'adempimento dei propri obblighi nei confronti dei fornitori e corrono il rischio, tra l'altro, di perdere la loro credibilità. Segnala inoltre il pericolo che le imprese che hanno effettuato i lavori, non ottenendo il pagamento nei tempi pattuiti, possano andare incontro al fallimento.

Invita quindi il Governo a trovare rapidamente una soluzione alla problematica evidenziata e suggerisce di consentire un'autocertificazione dei requisiti degli enti, con successive verifiche a campione.

5-07331 Osnato: Assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale per prestazioni sanitarie svolte da remoto.

Lucia ALBANO (FdI) illustra l'interrogazione in titolo, della quale è cofirmataria.

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 2)*.

Maria Teresa BELLUCCI (FdI) ringrazia la sottosegretaria per la risposta all'interrogazione in titolo, della quale è cofirmataria, che chiarisce le problematiche interpretative segnalate e tutela le esigenze dei professionisti e dei cittadini interessati. Esprime in particolare apprezzamento per il superamento del requisito dell'importo dell'imposta di bollo da versare e dell'ammontare del fatturato del soggetto che emette la fattura.

Lamenta quindi il comportamento di alcuni uffici territoriali dell'Agenzia delle entrate che subordinano l'autorizzazione all'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale a una valutazione dell'interesse del contribuente, da rinnovare annualmente, ed evidenzia la necessità di evitare possibili discriminazioni tra contribuenti, derivanti da differenti interpretazioni dei singoli uffici territoriali dell'Agenzia delle entrate.

5-07327 Currò: Emanazione del decreto attuativo relativo alle garanzie della SACE finalizzate alla concessione di crediti alle imprese.

Giovanni CURRÒ, *presidente*, illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 3)*.

Giovanni CURRÒ, *presidente*, ringraziando per la risposta e riservandosi di valutare i dati in essa riportati, esprime rammarico per la mancata emanazione del decreto attuativo dell'articolo 2 del decreto-legge n. 23 del 2020, che consentirebbe alle imprese di accedere a finanziamenti bancari a lungo termine con la garanzia della SACE a condizioni di mercato. I finanziamenti di cui alla citata disposizione potranno infatti avere una durata ventennale rispetto agli otto anni previsti per i finanziamenti in regime di cosiddetto *Temporary framework*.

Quindi, parzialmente rassicurato dall'aver appreso che il decreto attuativo sia in fase di predisposizione, ne raccomanda una rapida emanazione per venire incontro alle

difficoltà economiche e alle esigenze di liquidità delle imprese.

5-07328 Centemero: Orientamenti in merito al prelievo addizionale IRPEF applicabile ai dirigenti e collaboratori delle imprese del settore finanziario.

Giulio CENTEMERO (Lega) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 4)*.

Giulio CENTEMERO (Lega) ringrazia la rappresentante del Governo per la risposta e per la precisazione relativa alle novelle apportate alle norme citate nell'atto di sindacato ispettivo. Rileva poi che le perplessità sollevate nell'interrogazione non si riferiscono tanto alla costituzionalità del tributo quanto alla sua opportunità in un quadro di politica industriale. Si tratta infatti di una misura penalizzante, che si aggiunge alla cosiddetta *Tobin tax* e che disincentiva la crescita in Italia delle imprese del settore finanziario; ritiene che le implicazioni negative della misura in termini di riduzione dell'indotto dovrebbero essere considerate nella valutazione dei suoi effetti finanziari.

5-07329 Fragomeli: Criticità relativa alla decorrenza dell'applicazione del decreto ministeriale n. 24 del 2020 relativo al *Sismabonus*.

Gian Mario FRAGOMELI (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 5)*.

Gian Mario FRAGOMELI (PD) ringrazia per la risposta ricevuta e prende atto della necessità di un intervento di rango legislativo per consentire l'applicazione delle previsioni del decreto ministeriale n. 24 del 2020 anche alle istanze formalizzate anteriormente al 16 gennaio 2020. Preannuncia pertanto l'intenzione di presentare, in occasione dell'esame di un prossimo provvedimento in materia, una proposta emendativa in tale senso, che, come segnalato dalla sottosegretaria, dovrà essere sottoposta alla valutazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

5-07330 Giacometto: Iniziative relative al codice fiscale dei cittadini nati in comuni non più esistenti dal punto di vista amministrativo.

Carlo GIACOMETTO (FI) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 6)*.

Carlo GIACOMETTO (FI) ringrazia la sottosegretaria per l'esaustiva risposta, nella quale sono richiamati i presupposti normativi del principio della « cristallizzazione » del luogo di nascita dei cittadini, che ha effetto anche per l'attribuzione del codice fiscale.

Concorda poi sull'individuazione della possibile causa dei problemi segnalati nell'utilizzo di sistemi informatici che omettono le verifiche sugli archivi messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate. Rileva peraltro come i cittadini riscontrino difficoltà non solo nei loro rapporti con soggetti privati, ma anche con soggetti pubblici, come il Servizio sanitario nazionale. Quindi, richiamando il documento approvato in data odierna dalla Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria sull'interoperabilità delle banche dati fiscali, auspica che il problema evidenziato possa presto trovare una soluzione universalmente applicabile.

5-07332 Sangregorio: Misure volte a sopperire alla carenza di personale amministrativo presso le Commissioni tributarie di Bolzano.

Albrecht PLANGGER (Misto-Min.Ling.) illustra l'interrogazione in titolo, della quale è cofirmatario.

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 7)*.

Albrecht PLANGGER (Misto-Min.Ling.) ringrazia per la risposta, della quale si dichiara soddisfatto.

Giovanni CURRÒ, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.45.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 720 del 27 dicembre 2021, a pagina 84, prima colonna, dopo la venticinquesima riga, aggiungere i seguenti periodi:

Andrea CASU (PD), condividendo lo spirito dell'intervento del relatore, sottolinea con preoccupazione come il monocameralismo di fatto, che caratterizza da anni il sistema costituzionale, abbia condotto addirittura a ridurre a poche ore l'esame della legge di bilancio da parte di uno dei rami del Parlamento. Concorda quindi con la proposta di non esprimersi sul provvedimento.

Ribadisce poi il sostegno del proprio gruppo al Governo e la ferma volontà di evitare il rischio dell'esercizio provvisorio di bilancio, in un momento così delicato per il riacutizzarsi dei contagi da COVID-19. Evidenzia inoltre il carattere espansivo della manovra, finalizzato ad accelerare la ripresa economica già in atto e a sostenere i settori maggiormente colpiti dalla crisi economica. Per tali motivi dichiara che il proprio gruppo in Aula voterà comunque a favore dell'approvazione del disegno di legge di bilancio per l'anno 2022.

ALLEGATO 1

5-07326 Ungaro: Utilizzo della piattaforma per la cessione del credito da *Superbonus* per gli enti del terzo settore.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti lamentano criticità in merito alla modalità operative di fruizione del *Superbonus* e degli altri benefici edilizi, con riferimento alle Onlus, alle organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale.

In particolare, gli Onorevoli rilevano che la piattaforma « Comunicazioni opzioni ed interventi edilizi » non prevede la possibilità di inserimento dei massimali di spesa previsti per gli interventi di efficientamento energetico e di miglioramento o adeguamento sismico effettuati dai predetti enti ai sensi dell'articolo 119, comma 10-*bis*, del decreto-legge n. 34 del 2020.

Pertanto, gli Onorevoli interroganti chiedono iniziative volte ad aggiornare il *software* della piattaforma posto che il massimale di spesa consentito per gli interventi effettuati dagli enti del terzo settore risulta ancora agganciato al numero delle unità immobiliari e non al nuovo limite come determinato ai sensi del predetto comma 10-*bis* dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020.

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Il citato comma 10-*bis* è stato introdotto dall'articolo 33 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 e prevede che i limiti di spesa maggiorati si applichino agli interventi effettuati dalle:

organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;

organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266;

associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383.

Per contrastare l'utilizzo fraudolento delle agevolazioni di cui trattasi e delle cessioni dei relativi crediti, il *software* citato dagli Onorevoli interroganti effettua alcuni controlli sui dati indicati nella comunicazione dell'opzione, ivi compreso il rispetto dei limiti di spesa previsti per la generalità dei contribuenti per le varie tipologie di interventi edilizi.

In tale contesto, la disposizione in esame ha introdotto un'eccezione ai suddetti limiti di spesa generali, prevedendone la maggiorazione per gli interventi effettuati dagli enti del terzo settore, in base al possesso di determinati e particolari requisiti oggettivi e soggettivi.

Il *software* di cui trattasi non è stato ancora adeguato, in quanto è in corso l'analisi per individuare le soluzioni operative che consentano, in fase di ricezione delle comunicazioni, di verificare il possesso dei suddetti requisiti e contrastare i comportamenti fraudolenti, ivi compresa l'appartenenza dell'ente alle categorie indicate dalla richiamata disposizione, che presuppone la raccolta, anche presso enti esterni, degli elenchi dei soggetti appartenenti al terzo settore.

ALLEGATO 2

5-07331 Osnato: Assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale per prestazioni sanitarie svolte da remoto.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti, nel rilevare come il ricorso frequente a medici, psicologi e psichiatri a seguito delle problematiche insorte per l'emergenza sanitaria da COVID-19 ha determinato un servizio, da parte dei citati professionisti, non più in presenza ma « da remoto », richiamano l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 il quale prevede l'esenzione IVA per le « prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni ed arti sanitarie soggette a vigilanza » e che ad oggi, al fine di adempiere alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972, si provvede al pagamento dell'imposta di bollo sui documenti sanitari mediante l'applicazione di contrassegni sostitutivi delle marche da bollo.

Gli Onorevoli interroganti, in considerazione del fatto che molti di tali professionisti procederanno all'invio delle fatture ai propri clienti anche mediante servizi telematici, evidenziano che non sarà più possibile apporre le marche su tali documenti e pertanto, valutato che il decreto ministeriale 8 giugno 1973 e successive modificazioni e integrazioni, in attuazione dell'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972, prevede la possibilità di autorizzare l'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale per i documenti di cui all'articolo 13 della parte prima della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972, chiedono di sapere quali procedure si intendano attuare affinché si autorizzi l'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale, anche prescindendo dal numero dei documenti emessi e dall'importo dichiarato in fattura.

Al riguardo, gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria osservano quanto segue.

Per le fatture emesse dai professionisti del settore sanitario in modalità cartacea e inviate tramite strumenti elettronici, ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972 è possibile assolvere l'imposta di bollo in modo virtuale, richiedendo la specifica autorizzazione all'ufficio territoriale competente dell'Agenzia delle entrate. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, l'ufficio valuta la sussistenza dei requisiti di affidabilità e di adeguata capacità economica del richiedente ad assolvere il tributo, unitamente all'entità del tributo e alla quantità degli atti e documenti da assoggettare all'imposta, allo scopo di valutare l'utilità per il contribuente all'utilizzo della modalità di assolvimento virtuale e l'adeguatezza delle garanzie per l'Amministrazione finanziaria.

Con la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 16/E del 2015 è stata superata l'indicazione fornita dalla circolare n. 49 del 1987, secondo cui l'autorizzazione ad assolvere l'imposta di bollo in modo virtuale poteva essere concessa « per importi di tributo non inferiore a lire cinque milioni annui ». Pertanto, non assume più rilevanza l'importo del tributo da versare, né, di per sé, l'ammontare del fatturato del soggetto che emette i documenti.

ALLEGATO 3

5-07327 Currò: Emanazione del decreto attuativo relativo alle garanzie della SACE finalizzate alla concessione di crediti alle imprese.

TESTO DELLA RISPOSTA

La disposizione contenuta nell'articolo 2 della legge 8 aprile 2020, n. 23 (il cosiddetto « decreto liquidità ») e relativa allo strumento di garanzia SACE operante a condizioni di mercato (ormai comunemente noto come « decreto 14-*bis* », dal numero del comma dell'articolo che ne reca la disciplina) è stata varata nel pieno della emergenza pandemica alla quale il legislatore ha scelto di dare immediata risposta con misure, di carattere temporaneo, coerenti con il regime di eccezionale deroga alla disciplina europea in materia di aiuto di Stato, prevista dal cosiddetto *Temporary framework*.

In tale contesto, sono maturati gli interventi pubblici a sostegno delle imprese sotto forma di garanzia, effettuati secondo le disposizioni degli articoli 1 e 13 del citato « decreto liquidità », rispettivamente da SACE e dal Fondo di garanzie per le PMI, coprendo di fatto esaustivamente la domanda di liquidità delle piccole e medie imprese italiane. Secondo i dati monitorati dalla *Task force* liquidità, al 15 dicembre 2021, l'intervento congiunto del Fondo centrale di garanzia e di SACE ha consentito di garantire finanziamenti, in favore di imprese di ogni dimensione e, in particolare, delle piccole e medie imprese, per un valore complessivo di oltre 245 miliardi di euro (216,5 miliardi di euro di finanziamenti garantiti a valere sul Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e 30,8 miliardi di euro coperti da garanzie prestate da SACE nell'ambito del programma Garanzia Italia).

Come noto, i commi da 53 a 59 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022) hanno esteso al 30 giugno 2022 l'efficacia e la disciplina dei regimi di garanzia poc'anzi menzionati, coerentemente con quanto previsto dall'ulteriore proroga del regime di *Temporary framework*, *medio tempore* intervenuta.

Le norme varate con la manovra di bilancio contemplano alcune ricalibrature delle condizioni di accesso e fruizione dei regimi di garanzie, declinati nel contesto dell'emergenza e si pongono nel solco della strategia di progressivo e graduale ripristino delle ordinarie condizioni di operatività di questa specifica tipologia di intervento pubblico in economia a sostegno delle imprese.

Il decreto interministeriale previsto dall'articolo 2 del citato « decreto liquidità », finalizzato a disciplinare il quadro di riferimento delle garanzie rilasciate da SACE S.p.A., a condizioni di mercato (quindi con il pagamento di un premio per la garanzia, calcolato a condizioni appunto di mercato in base al merito di credito), si colloca nel solco della medesima strategia del Governo di accompagnamento e graduale dismissione dei regimi emergenziali, quando le condizioni lo consentono, con l'obiettivo di coniugare esigenze di sostenibilità finanziaria di medio e lungo termine degli strumenti di garanzia con quelle di ricollocazione, in capo al soggetto finanziatore (le banche), di una quota di rischio che si riveli congrua ad indurre l'accurata valutazione del merito di credito delle controparti. La norma di legge, al riguardo, dispone che la garanzia possa esse fino al 70 per cento dell'importo finanziato, prevedendo quindi che la banca detenga minimo il 30 per cento del rischio del finanziamento erogato.

Se ne desume che gli interventi di efficientamento della *risk retention*, connessa alle probabilità di *default* dei finanziamenti assistiti da garanzia pubblica, riverberano tanto sulla solidità e tenuta complessiva del sistema creditizio e finanziario quanto sulla

mitigazione del rischio di escussione delle garanzie pubbliche, con ricadute positive sui saldi di finanza pubblica.

In questa prospettiva, le competenti strutture amministrative hanno predisposto lo schema di decreto per le garanzie di SACE S.p.A. a condizioni di mercato, su cui sono in corso verifiche tecniche su alcuni aspetti che tendono a recepire istanze specifiche provenienti dal dialogo continuo con il mondo bancario e con quello delle imprese. Si tratta in particolare della possibilità di rilasciare garanzie, a condizioni di mercato, su finanziamenti e portafogli di finanziamenti pre-esistenti rispetto alla richiesta della garanzia; al riguardo si sta verificando la compatibilità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato che impone determinate condizioni per escludere che la garanzia su finanziamenti già erogati configuri un aiuto al funzionamento delle banche e per assicurare, invece, che il vantaggio economico sia trasferito alle imprese beneficiarie del finanziamento.

Resta in ogni caso saldo l'impegno del Governo all'attento monitoraggio dell'evoluzione dell'emergenza sanitaria e delle implicazioni da essa indotte a livello micro e macroeconomico, con l'obiettivo di adeguare costantemente gli interventi di politica economica per assicurare un appropriato livello di sostegno alla liquidità delle imprese, per le quali – si ricorda – la legge di bilancio ha già previsto il mantenimento dei regimi emergenziali di garanzia fino al 30 giugno 2022, in linea con il *Temporary framework*, e condizioni comunque particolarmente favorevoli fino al 31 dicembre 2022.

ALLEGATO 4

5-07328 Centemero: Orientamenti in merito al prelievo addizionale IRPEF applicabile ai dirigenti e collaboratori delle imprese del settore finanziario.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti segnalano la sussistenza di criticità interpretative in ordine all'applicazione della disciplina fiscale di cui all'articolo 33 del decreto-legge n. 78 del 2010 che ha introdotto, per i dirigenti ed i titolari di un rapporto di collaborazione coordinata che lavorano per le imprese operanti nel settore finanziario, l'applicazione di un'aliquota IRPEF del 10 per cento da calcolarsi sui compensi a titolo di *bonus* e *stock options* che eccedono il triplo della parte fissa della retribuzione.

Gli Onorevoli evidenziano che sin dall'introduzione della citata disposizione sono insorti dubbi interpretativi in merito all'ambito soggettivo e oggettivo della disciplina fiscale in argomento e chiedono, pertanto, quali siano gli orientamenti del Governo in relazione agli effetti applicativi e di finanza pubblica della misura che a parere degli Interroganti, appare anacronistica e foriera di effetti discriminatori verso un'ampia categoria di lavoratori ampiamente qualificati.

Al riguardo, sentiti gli Uffici competenti, si rappresenta quanto segue.

In merito all'individuazione dell'ambito soggettivo di applicazione della disciplina introdotta dal menzionato articolo 33 del decreto-legge n. 78 del 2010, si fa presente che, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, è entrato in vigore l'articolo 162-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), introdotto dall'articolo 12 del decreto legislativo 29 novembre 2018, n. 142, che reca la definizione, ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, degli intermediari finanziari e delle società di partecipazione finanziaria.

Più in particolare, ai sensi del comma 1, lettere *a)* e *b)*, del citato articolo 162-*bis* del TUIR:

« 1. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si definiscono:

a) intermediari finanziari:

1) i soggetti indicati nell'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e i soggetti con stabile organizzazione nel territorio dello Stato aventi le medesime caratteristiche;

2) i confidi iscritti nell'elenco di cui all'articolo 112-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

3) gli operatori del microcredito iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

4) i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari, diversi da quelli di cui al numero 1);

b) società di partecipazione finanziaria: i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari... ».

Pertanto, la risposta ad istanza di interpello n. 106/2018 citata dagli Onorevoli interroganti non deve ritenersi più attuale, nella parte in cui fa riferimento al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, per definire le imprese operanti nel settore finanziario.

In merito poi all'ambito oggettivo di applicazione dell'addizionale in commento,

si osserva che l'articolo 23, comma 50-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è intervenuto sull'articolo 33 del decreto-legge n. 78 del 2010, prevedendo l'introduzione di un nuovo comma 2-*bis*, ai sensi del quale per i compensi erogati sotto forma di *bonus* e *stock option* di cui al comma 1, l'addizionale si applica « sull'ammontare che eccede l'importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione ». Lo stesso articolo 23, al comma 50-*ter*, dispone che la modifica normativa si applica alle componenti variabili della retribuzione corrisposte a decorrere dal 17 luglio 2011, data di entrata in vigore della legge di conversione n. 111 del 2011.

Con circolare 5 agosto 2011, n. 41/E, nel fornire chiarimenti in merito agli effetti delle modifiche apportate dall'articolo 23 del decreto-legge n. 98 del 2011, l'Agenzia delle entrate ha precisato che la descritta modifica normativa ha l'effetto di aumentare la quota di compensi variabili su cui applicare l'addizionale del 10 per cento, dato che la base imponibile è ora pari all'ammontare della retribuzione variabile che eccede l'importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione e che il rinvio ai « compensi di cui al comma 1 » del medesimo articolo 33 è operato esclusivamente al fine di individuare l'ambito applicativo della disposizione, sia sotto il profilo soggettivo (dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti del settore finanziario e titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel medesimo settore), sia sotto il profilo oggettivo (componenti variabili della retribuzione – *bonus* e *stock options*).

Quanto, poi, al rilievo espresso dagli Onorevoli interroganti circa il mantenimento della disposizione che sarebbe tra l'altro, « foriera di effetti discriminatori verso un'ampia categoria di lavoratori altamente qualificati », è opportuno segnalare che la Corte costituzionale, con sentenza n. 9 del 16 luglio 2014, n. 201, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del menzionato articolo 33 del decreto-legge n. 78 del 2010, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione.

In ultimo, sotto il profilo finanziario si evidenzia che dall'analisi dei versamenti effettuati mediante F24 dei codici tributo individuati per l'addizionale all'Irpef su compensi erogati a titolo di *bonus* e *stock options* risulta un'estrema variabilità degli importi annui.

Ad ogni buon conto, considerando l'ammontare dei versamenti per il 2020, che ad oggi rappresenta il dato più completo, l'ipotesi di abrogazione dell'addizionale a partire dall'anno 2022 determinerebbe una perdita di gettito annuo di circa 22 mila euro.

ALLEGATO 5

5-07329 Fragomeli: Criticità relativa alla decorrenza dell'applicazione del decreto ministeriale n. 24 del 2020 relativo al *Sismabonus*.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti chiedono chiarimenti in merito alla modalità operative di fruizione del cosiddetto *Sismabonus*.

In particolare, gli Onorevoli evidenziano che, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 119, comma 13, lettera *b)* del decreto-legge n. 34 del 2020, è previsto che sia soddisfatto il requisito di cui all'articolo 3 del citato decreto ministeriale n. 58 del 2017 ovvero che l'asseverazione rilasciata dal progettista sia presentata contestualmente al titolo abilitativo urbanistico.

Il decreto ministeriale 9 gennaio 2020, n. 24, al fine di correggere la rigidità del precedente decreto, ha previsto che l'asseverazione possa essere presentata successivamente alla presentazione del titolo abilitativo urbanistico e comunque prima dell'inizio dei lavori.

Tuttavia, il citato decreto ministeriale n. 24 del 2020 non precisa che la norma si applichi retroattivamente con la conseguenza che l'Amministrazione finanziaria « la starebbe applicando *ex nunc*, distinguendo a seconda che le istanze siano state formalizzate prima o dopo l'entrata in vigore del citato decreto n. 24 del 2020 (16 gennaio 2020) » generando, così, una disparità di trattamento tra i contribuenti ai fini della fruizione delle detrazioni fiscali e in particolare del *Superbonus*.

Pertanto, gli Onorevoli interroganti chiedono l'applicazione delle novità procedimentali introdotte dal citato decreto anche alle istanze presentate anteriormente al 16 gennaio 2020 preservando comunque la possibilità di fruizione del beneficio fiscale anche nel caso che l'asseverazione del professionista sia trasmessa al comune dopo la presentazione del titolo abilitativo urbanistico e comunque prima dell'inizio dei lavori.

Al riguardo, sentiti i competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria si rappresenta quanto segue.

L'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale n. 58 del 2017 emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (ora Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili), attualmente (dopo le modifiche apportate dal decreto ministeriale 9 gennaio 2020, n. 24) prevede, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali, che: « il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e l'asseverazione di cui al comma 2, devono essere allegati alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico competente di cui all'articolo 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, per i successivi adempimenti, tempestivamente e comunque prima dell'inizio dei lavori ».

Prima delle modifiche apportate dal decreto ministeriale n. 24 del 2020, la disposizione prevedeva, invece, che per l'accesso alle detrazioni occorresse che la predetta asseverazione fosse allegata alla segnalazione certificata di inizio attività, al momento della presentazione allo sportello unico competente, per i successivi adempimenti. In vigenza di tale disposizione, un'asseverazione tardiva, in quanto non conforme alla disposizione medesima, non consentiva l'accesso alla detrazione di cui all'articolo 16, commi 1-*bis* e seguenti, del decreto-legge n. 63 del 2013 (cosiddetto *Sismabonus*). Tale indicazione è contenuta nella circolare dell'Agenzia delle entrate dell'8 luglio 2020, n. 19/E e, da ultimo, nella circolare 25 giugno 2021, n. 7/E.

Successivamente, tenuto conto delle modifiche normative intervenute ad opera del decreto ministeriale n. 24 del 2020, nella

citata circolare n. 7/E del 2021 è stato precisato che le agevolazioni spettano a condizione che l'asseverazione sia presentata contestualmente al titolo abilitativo urbanistico, tempestivamente e comunque prima dell'inizio dei lavori.

Ciò vale, tuttavia, con riferimento ai titoli abilitativi richiesti a decorrere dal 16 gennaio 2020, data di entrata in vigore della modifica normativa, in assenza di una specifica e diversa efficacia temporale della modifica stessa.

Le predette modalità riguardano anche la detrazione di cui all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, atteso che, nell'ambito degli interventi ammessi alla predetta detrazione, il comma 4 del citato articolo 119 espressamente richiama gli interventi di cui all'articolo 16, commi da 1-*bis* a 1-*septies* del decreto-legge n. 63 del 2013.

Con riferimento a tale agevolazione, con riguardo agli interventi antisismici, ai sensi del comma 13 dell'articolo 119, è stabilito, ai fini della detrazione, nonché ai fini dell'opzione per la cessione e per lo sconto di cui all'articolo 121 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, che l'efficacia dei suddetti interventi per la riduzione del rischio sismico sia asseverata in base alle disposizioni di cui al citato decreto ministeriale n. 58 del 2017.

Tanto premesso, una eventuale modifica normativa nel senso auspicato dagli Onorevoli interroganti potrà essere più correttamente valutata dal competente Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili nella cui competenza primaria rientra il decreto ministeriale n. 58 del 2017.

ALLEGATO 6

5-07330 Giacometto: Iniziative relative al codice fiscale dei cittadini nati in comuni non più esistenti dal punto di vista amministrativo.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti segnalano le difficoltà riscontrate da molti cittadini, con riferimento all'accesso ad alcune banche dati e presso gli uffici postali, a seguito del mancato riconoscimento del codice fiscale. Ciò in quanto lo stesso riporta, nella sua composizione, il codice amministrativo catastale di comuni non più esistenti a seguito di accorpamenti, fusioni e divisioni di altri comuni.

Tanto premesso, gli Onorevoli interroganti chiedono di sapere quali provvedimenti si intendano adottare per evitare disagi ai cittadini che abbiano nel proprio codice fiscale il codice di comuni non più esistenti.

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Il Ministero dell'interno ha più volte confermato il principio fondamentale della « cristallizzazione » del luogo di nascita dei cittadini al momento del verificarsi dell'evento (in tal senso si veda la circolare 8 giugno 1978, n. 8, ripresa successivamente dalla circolare 11 luglio 2006, n. 27).

Secondo tale principio, l'atto di nascita, i documenti e le certificazioni di stato civile e d'anagrafe devono contenere l'indicazione del luogo di nascita che, per le norme in vigore, è il comune, così come individuato al momento dell'evento, indipendentemente da eventuali mutamenti successivi, che non assumono rilievo.

Inoltre, secondo gli articoli 11 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000, il luogo di nascita dei cittadini italiani deve sempre essere riportato come indicato nell'atto originale di nascita, poiché tale indicazione è strettamente connessa al momento in cui l'evento si è verificato. Del resto, secondo le norme in materia, l'atto medesimo – da cui devono essere estratte tutte le informazioni personali relative all'interessato – non può essere modificato in nessun caso, tranne che per correzione, da parte dell'ufficiale dello stato civile, degli errori materiali di scrittura, eventualmente individuati nella redazione dell'atto stesso, come prevede l'articolo 98 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Conseguentemente, l'Agenzia delle entrate – nell'attribuire il codice fiscale, contenente anche il codice catastale del comune di nascita – non può prescindere da tali riferimenti normativi e, quindi, nei propri archivi e nelle proprie certificazioni, riporta il comune come individuato al momento della nascita del cittadino.

Peraltro, proprio per consentire a tutti gli enti pubblici, ma anche a soggetti privati, di verificare con tempestività se un codice fiscale comunicato da un cittadino sia corretto, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione sia servizi di cooperazione informatica che servizi *web* che permettono, rispettivamente, la predetta verifica a livello massivo e puntuale.

Ulteriore servizio messo a disposizione dall'Agenzia delle entrate in area libera nel proprio sito internet è quello di verifica del codice catastale dei comuni, anche storicizzato (cosiddetto « archivio comuni e stati esteri »).

I problemi evidenziati dai cittadini potrebbero, dunque, derivare dall'utilizzo, da parte soprattutto di aziende private, di *software* di mercato che – partendo dai dati anagrafici (nome, cognome, data e comune di nascita) – simulano il calcolo del codice fiscale, omettendo poi di effettuare le debite verifiche della sua correttezza e veridicità mediante i sopra richiamati servizi messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.

ALLEGATO 7

5-07332 Sangregorio: Misure volte a sopperire alla carenza di personale amministrativo presso le Commissioni tributarie di Bolzano.

TESTO DELLA RISPOSTA

In relazione alla richiesta avanzata dagli onorevoli interroganti di provvedere a destinare le risorse umane necessarie per il regolare funzionamento delle Commissioni tributarie della provincia di Bolzano, si osserva, preliminarmente, che il personale attualmente in servizio è pari a n. 5 unità presso ciascuna Commissione tributaria, rispetto ad una dotazione organica di n. 6 unità presso la Commissione di primo grado e di n. 7 unità presso la Commissione di secondo grado.

Si fa presente, altresì, che, nell'ambito del bando di concorso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* IV serie speciale concorsi ed esami, n. 104 del 31 dicembre 2021, per il reclutamento di n. 300 unità di personale di Area III da inquadrare nei ruoli del Ministero dell'economia e delle finanze, sono state individuate n. 60 unità da destinare agli Uffici di segreteria delle Commissioni tributarie, delle quali n. 2 unità alle sedi di Bolzano.

Ciò premesso sulla specifica situazione delle commissioni tributarie della provincia di Bolzano, è utile evidenziare, su un piano generale, in materia di assunzione di personale, che tutta la pubblica amministrazione italiana ha subito nell'ultimo decennio un gravoso blocco delle assunzioni, riconducibile a norme di contenimento della spesa pubblica risalenti al 2010, caratterizzate dalla fissazione di percentuali massime di reintegrazione del personale cessato, blocco acuito dal ripetuto prolungamento del periodo di applicazione delle limitazioni medesime.

Solo a partire dall'anno 2019, la percentuale del personale assumibile è ritornata ad essere pari alla percentuale del personale cessato nell'anno precedente. Si ricorda, infatti, che ancora nel triennio 2016-2018, la percentuale di limitazione alle assunzioni di personale a tempo indeterminato non dirigenziale, per specifiche amministrazioni dello Stato e per le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno, era stata ridotta, dall'articolo 1, commi 227-228, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016), nel limite di un contingente di personale corrispondente ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Il cosiddetto blocco del *turn over*, che ha inciso sul progressivo ricambio generazionale nella Pubblica Amministrazione, si è legato, poi, alle più recenti normative in materia pensionistica intervenute negli ultimi anni (ad esempio Quota 100), che hanno accelerato ed incrementato le cessazioni sugli anni 2020 e 2021.

In tale contesto, il quadro riferito alle Commissioni tributarie della sede di Bolzano (ma in generale comune alle sedi del Ministero dell'economia e delle finanze di Bolzano che, oltre alle Commissioni, comprendono anche la Ragioneria territoriale dello Stato) si inserisce in quello rilevato presso tutti gli Uffici periferici del Ministero che, alla data del 31 dicembre 2020, quale ultimo dato consolidato per l'elaborazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP) 2021/2023, presentava una scopertura di personale in servizio rispetto alla dotazione organica compresa tra 26,8 per cento (Commissioni tributarie) e il 26,4 per cento (Ragionerie territoriali dello Stato).

Sulle sedi di Bolzano, infatti, da ultima ricognizione, alla data odierna, si rilevano i seguenti dati di scopertura:

per le Commissioni Tributarie di BZ I e II grado: 23 per cento di scopertura;

per la Ragioneria Territoriale di Bolzano: 23 per cento di scopertura.

In tale quadro generale, è doveroso anche ricordare come le politiche di reclutamento delle PA siano legate a complesse procedure di pianificazione ed autorizzazione che certifichino il rispetto dei vincoli procedurali e finanziari imposti dalla normativa vigente (cfr. in particolare articolo 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001 relativamente al PTFP).

La diffusione su tutta la pubblica amministrazione dei temi sollecitati dagli onorevoli interroganti per le Commissioni tributarie di Bolzano (elevata età anagrafica del personale ed elevato numero delle cessazioni non preceduto da ricambio generazionale), è altresì attestata dagli interventi – anche in decretazione d'urgenza – del Legislatore, negli anni 2020 e 2021, per finanziare nuove assunzioni in deroga alle facoltà assunzionali ordinarie e talvolta anche in deroga ordinamentale.

Premesso quanto sopra, si precisa che anche il Ministero dell'economia e delle finanze ha potuto programmare solo con gli ultimi due PTFP – l'ultimo dei quali in via di perfezionamento, che prevede azioni anche verso le sedi del Ministero nella provincia di Bolzano (Commissioni tributarie e Ragioneria territoriale dello Stato) – mirate procedure assunzionali per rispondere alle necessità emerse presso tutti i Dipartimenti di *mission* dell'Amministrazione, che potessero impiegare al 100 per cento le facoltà assunzionali determinate dalle cessazioni maturate nell'anno antecedente a quello di redazione di ciascun PTFP (risorse ordinarie) e/o potessero consentire di avviare le procedure assunzionali previste espressamente da apposite normative (risorse straordinarie).

Correttamente, infatti, gli onorevoli interroganti riferiscono di concorsi banditi dal Ministero dell'economia e delle finanze a livello nazionale e, si aggiunge, mirati a reclutamenti sulle sedi dipartimentali di Roma. È bene, tuttavia, specificare in proposito che tali reclutamenti sono stati avviati in esecuzione di norme di legge, finalizzate all'acquisizione di specifici profili professionali e per l'espletamento di recenti specifici compiti nazionali affidati al Ministero stesso (Cfr. *Brexit, Next Generation EU*, PNRR).

Si rappresenta, infine, che in tale contesto non è di poca rilevanza il fatto che tutte le iniziative programmate all'esito dello « sblocco » del *turn-over* (2019) sono state necessariamente sospese per effetto dello stato pandemico, che ha limitato la possibilità di avviare procedure concorsuali durante tutto il 2020, incidendo di conseguenza sull'avvio tempestivo, tra gli altri, di concorsi che avrebbero coperto, almeno in parte, i fabbisogni di tutte le strutture del Ministero.

Si ribadisce, infine, che il quadro emerso negli uffici periferici, sia relativi alla Giustizia Tributaria che alla Ragioneria territoriale della provincia di Bolzano, in materia di scopertura di organico, è in linea con quello registrato in tutto il territorio nazionale. Non risulta possibile quindi considerare e trattare separatamente come situazioni atipiche quelle relative alla provincia di Bolzano. In parallelo, comunque, con analoghe iniziative da avviare con bandi nazionali vocati alle sedi periferiche del Ministero (che solo nei giorni scorsi sono state concretamente avviate) si provvederà ad investire il Commissario di Governo per reclutamenti mirati anche su quelle sedi.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall'altra, fatto a Tokyo il 17 luglio 2018. C. 3325 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 74

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante adozione del Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura, per gli anni 2021-2023. Atto n. 339 *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione)* 77

ALLEGATO (Parere approvato) 81

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la valorizzazione del santuario di San Francesco di Paola sito nella città di Paola. C. 3137 Frassinetti *(Seguito dell'esame e rinvio)* 79

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 80

COMITATO RISTRETTO:

Norme in materia di programmazione dell'accesso ai corsi universitari. Esame C. 334 Rampelli, C. 542 Bruno Bossio, C. 612 Consiglio regionale del Veneto, C. 812 D'Uva, C. 1162 Tiramani, C. 1301 Meloni, C. 1342 Aprea, C. 1349 Fratoianni e C. 1414 Ascani 80

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 12 gennaio 2022. — Presidenza della presidente Vittoria CASA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per la cultura Lucia Borgonzoni.

La seduta comincia alle 13.45.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall'altra, fatto a Tokyo il 17 luglio 2018.

C. 3325 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Vincenzo SPADAFORA (M5S), *relatore*, introduce l'esame, ricordando che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere alla Commissione affari esteri sul disegno di legge n. 3325, già approvato dal Senato, il quale dispone l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall'altra, fatto a Tokyo il 17 luglio 2018.

Illustrando l'atto, chiarisce che l'Accordo del 2018 ha lo scopo di rafforzare la cooperazione politica, economica e setto-

riale in un'ampia gamma di settori strategici quali i cambiamenti climatici, la ricerca e l'innovazione, gli affari marittimi, l'istruzione, la cultura, la migrazione e la lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata e alla criminalità informatica. Con l'Accordo inoltre le Parti ribadiscono l'impegno a salvaguardare la pace e la sicurezza internazionali attraverso la prevenzione della proliferazione delle armi di distruzione di massa e l'adozione di misure per fronteggiare il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro.

Fa presente che il testo si compone di 51 articoli, che recano norme volte a prevedere la cooperazione tra i due Paesi in materia di difesa dei principi democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, nonché la collaborazione per la promozione di detti valori e principi nei consessi internazionali e in generale per la promozione della pace e della sicurezza a livello internazionale e regionale.

Con specifico riguardo alle materie di riferimento della VII Commissione, segnala l'articolo 14, con il quale le Parti si impegnano a migliorare la cooperazione sulle priorità di reciproco interesse già definite a livello bilaterale nel quadro dell'accordo tra la Comunità europea e il governo del Giappone sulla cooperazione nel settore scientifico e tecnologico firmato a Bruxelles il 30 novembre 2009.

Nel quadro dell'articolo 40, poi, è previsto che attraverso scambi di informazioni e opinioni le Parti incoraggino le attività di cooperazione in materia di istruzione, giovani e sport, quali programmi congiunti e scambi di persone, di conoscenze e di esperienze.

In base all'articolo 41, le Parti cooperano per rafforzare gli scambi culturali tra persone che svolgono attività legate alla cultura, nonché scambi di opere d'arte, e incoraggiano il dialogo per promuovere la comprensione reciproca, la diversità culturale e la tutela del patrimonio culturale.

Riferisce che gli altri articoli recano disposizioni in materia di armi, di crimini gravi di rilevanza internazionale, di prevenzione e lotta al terrorismo, di mitigazione dei rischi chimici, biologici, radiologici e nucleari, di sviluppo sostenibile e riduzione della povertà a livello mondiale, di contrasto ai flussi finanziari illeciti, le frodi, la corruzione e altre attività illegali, di coordinamento per la gestione delle catastrofi e dell'azione umanitaria di risposta. L'Accordo reca quindi disposizioni in materia di trasporti, di rispettive politiche e attività nel settore spaziale, di cooperazione industriale in ambiti quali l'innovazione, i cambiamenti climatici, l'efficienza energetica, la standardizzazione, la responsabilità sociale delle imprese, il miglioramento della competitività delle piccole e medie imprese.

Altre norme riguardano la cooperazione in campo doganale e in materia fiscale; la cooperazione per favorire lo sviluppo sostenibile del turismo fra le Parti e nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in particolare con riferimento a comunicazioni elettroniche, interconnessione delle reti di ricerca, promozione delle attività di ricerca e innovazione e standardizzazione e diffusione delle nuove tecnologie. Per quanto concerne l'uso efficiente delle risorse, si promuovono il consumo e la produzione sostenibili, la conservazione e la gestione sostenibile delle foreste, l'adozione di misure urgenti per la riduzione delle emissioni mondiali di gas a effetto serra; si prevede inoltre l'impegno delle Parti ad assumere un ruolo guida nella lotta contro i cambiamenti climatici e i loro effetti negativi, attraverso azioni a livello nazionale e internazionale nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici per conseguire gli obiettivi fissati nel quadro dell'Accordo di Parigi. Le Parti inoltre si impegnano per uno scambio di esperienze inerenti le politiche urbane, per affrontare sfide quali quelle legate alle dinamiche demografiche e ai cambiamenti climatici. Le disposizioni intervengono inoltre in materia di energia, agricoltura, sviluppo rurale, gestione delle foreste, pesca, conservazione a lungo termine, gestione efficace e uso sostenibile delle risorse alieutiche, tutela dei consumatori.

È previsto, ancora, che le Parti intensifichino la cooperazione in materia di oc-

cupazione, affari sociali e lavoro dignitoso e che cooperino per affrontare efficacemente i problemi sanitari a carattere transfrontaliero, in particolare per la prevenzione e il controllo delle malattie trasmissibili e non trasmissibili. Quanto alla cooperazione giudiziaria in materia penale, civile e commerciale, le Parti condividono l'impegno a prevenire e combattere la corruzione e la criminalità organizzata transnazionale, incluso il traffico di armi da fuoco, la criminalità economica e finanziaria, il riciclaggio dei proventi di reato, il finanziamento del terrorismo, la lotta contro le droghe illecite, con l'obiettivo di ridurre l'offerta, il traffico, la domanda e la produzione illecita.

È inoltre promosso il dialogo sulle politiche in materia di migrazione. L'articolo 42 prevede un Comitato misto, composto da rappresentanti delle Parti e copresieduto dalle Parti, che si riunisce di norma una volta all'anno (a turno a Tokyo e a Bruxelles) con funzioni di coordinamento del partenariato globale, di decisione in merito a settori di cooperazione aggiuntivi non elencati nell'Accordo, di garanzia sul funzionamento e l'attuazione dell'Accordo e la risoluzione delle controversie derivanti dall'interpretazione, dall'attuazione o dall'applicazione dell'Accordo.

Gli ultimi articoli riguardano l'*iter* da seguire per la risoluzione di eventuali controversie che dovessero emergere dall'applicazione dell'Accordo e stabiliscono le disposizioni finali, definendo i tempi e le procedure per l'entrata in vigore delle norme, l'estensione del regime di applicazione provvisoria in attesa dell'entrata in vigore definitiva, le modalità di notifica e di denuncia dell'accordo, il regime di adattamento in vista di future adesioni all'Unione europea e il regime di applicazione territoriale.

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo si compone di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo. L'articolo 3 contiene una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione della legge di ratifica non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'articolo 4, infine, stabilisce che la legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

In conclusione, propone di esprimere parere favorevole.

Federico MOLLICONE (FDI), intervenendo anche in qualità di membro dell'intergruppo Associazione Parlamentari Amici del Giappone e della Fondazione Italia-Giappone, sottolinea l'importanza dell'Accordo di partenariato in esame, del quale condivide lo spirito, che conferma e rinforza il rapporto storico di amicizia esistente tra il Giappone e l'Italia, oltre che l'Europa: richiama l'attenzione, in particolare sulle tematiche relative alla ricerca scientifica.

Ritiene che si debba perseguire l'obiettivo del consolidamento dei rapporti di amicizia tra Europa e Giappone e sottolinea come tali rapporti si sviluppino da diversi secoli. Cita, a conferma di ciò, l'esempio della parola *tempura*, che designa uno dei piatti più noti della cucina giapponese e che ha in realtà origine portoghese, essendo il suo uso stato introdotto dai missionari portoghesi nel XVI secolo. Sottolinea come questo sia un segno di come la cultura giapponese sappia coniugare l'innovazione con la tradizione. Conclude auspicando che l'Accordo in esame serva anche come occasione per far sì che l'intergruppo parlamentare Italia-Giappone intensifichi la propria attività.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 13.50.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 12 gennaio 2022. — Presidenza della presidente Vittoria CASA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per la cultura Lucia Borgonzoni.

La seduta comincia alle 14.

Schema di decreto ministeriale recante adozione del Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura, per gli anni 2021-2023.
Atto n. 339.

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in titolo, rinviato nella seduta del 27 dicembre 2021.

Vittoria CASA, *presidente*, in sostituzione della relatrice, deputata Flavia Piccoli Nardelli, impossibilitata a prendere parte alla seduta, e d'accordo con lei, formula una proposta di parere favorevole con un'osservazione *(vedi allegato)*.

Federico MOLLICONE (FDI) stigmatizza il notevole ritardo, seppure non intenzionale, con il quale viene dato seguito, da parte del Governo, alle disposizioni introdotte con la legge 13 febbraio 2020, n. 15 (disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura), frutto del lavoro svolto dalla VII Commissione.

Rileva come sul fronte della diffusione della lettura vi siano stati nel recente periodo segnali positivi, quale l'incremento delle vendite di libri, ma osserva che i dati positivi non sono uniformi a livello territoriale e che rimane la vera emergenza, costituita dal divario esistente nelle diverse aree geografiche del Paese; aggiunge che non è certo che si tratti di un incremento strutturale, dato che effetti positivi sulle vendite potrebbero derivare dall'emergenza sanitaria, che ha imposto il confinamento a casa e la sospensione di altre attività.

Ritiene necessario perseguire politiche pubbliche volte a incentivare la lettura soprattutto nell'età infantile e tra le persone con disabilità e a tutelare le piccole librerie indipendenti, poste al di fuori dei circuiti più forti dell'editoria e della distribuzione. Deplora al riguardo il fatto che si continuino invece a erogare contributi al circuito dominante delle librerie Feltrinelli, mentre le librerie minori sono costrette a chiudere e in alcuni casi finiscono assorbite proprio dal circuito Feltrinelli: a suo avviso, ciò rivela mancanza di attenzione del soggetto pubblico rispetto all'esigenza, che dovrebbe essere invece avvertita come prioritaria, di tutelare l'equilibrio del mercato in questo settore.

Sottolinea, quindi, come tra gli obiettivi della legge vi fosse anche la tutela della lingua italiana: un tema che sta particolarmente a cuore al suo gruppo e rispetto sul quale il Piano in esame non fa abbastanza. Ricorda, al riguardo, che il suo gruppo ha presentato la proposta di legge costituzionale C. 677, a prima firma del deputato Rampelli, che stabilisce nella Costituzione il principio della difesa della lingua, nonché un atto di indirizzo volto a evitare il ricorso a neologismi stranieri in atti ufficiali. In particolare rileva, al riguardo, come sia inammissibile che il Parlamento approvi leggi che rechino nel titolo o nel testo espressioni in lingua inglese e come ciò risulti addirittura offensivo nel momento in cui si celebra il settimo centenario della nascita di Dante. Ritiene che la lingua italiana debba essere riconosciuta quale uno degli elementi costitutivi dell'unità nazionale.

Illustra, quindi, il contenuto di una sua proposta di integrazione del parere predisposto dalla relatrice, volta ad inserire un'osservazione nella quale si espliciti che la lettera *b)* del comma 2 dell'articolo 4 si intende riferita al circuito « Ad alta voce » e che ogni stanziamento viene assegnato tramite bando pubblico. Ritiene infatti anche che, per garantire le finalità dell'azione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *f)* (cioè promuovere la realizzazione di un circuito culturale integrato per la diffusione della lettura ad alta voce), sarebbe bene precisare che la linea di azione finanziata attraverso bandi pubblici pubblicati dal Centro di cui alla lettera *b)* del comma 2 dell'articolo 4 comprende tra i destinatari gli enti che aderiscono al circuito « Ad alta voce » e che lo stanziamento è assegnato tramite bando pubblico. Chiarisce di aver rinunciato a chiedere l'inserimento di un'osservazione di questo tipo dopo aver ricevuto dalla relatrice Piccoli Nardelli, nell'ambito di un'interlocuzione informale, rassicurazioni sul fatto che il mancato riferi-

mento al circuito Ad alta voce dipende dal fatto che si vuole tutelare una pluralità di circuiti, e non escludere il circuito in questione. Quanto al bando pubblico, prende atto che il ricorso a questo strumento è previsto dallo schema in esame.

In conclusione, pur non ritenendo pienamente soddisfacenti i contenuti del Piano in esame – sottolinea l'insufficienza degli stanziamenti, soprattutto per la promozione della lingua italiana all'estero e per la difesa della lingua – dichiara il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dalla relatrice, sottolineando che si tratta di un'apertura di credito verso il Governo e che il suo gruppo vigilerà sul modo in cui i fondi pubblici saranno utilizzati.

Alessandra CARBONARO (M5S) dichiara il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice, rilevando come il Piano in esame costituisca il coronamento del lavoro svolto dalla Commissione con l'approvazione della legge n. 15 del 2020 sul sostegno alla lettura. Quanto alle grandi catene di distribuzione libraria, replicando al deputato Mollicone osserva che la maggioranza ha sempre prestato attenzione, in questa legislatura, alle librerie indipendenti e ai circuiti editoriali minori.

Vittoria CASA, *presidente*, sottolinea, con riferimento ai provvedimenti per il sostegno alla lettura previsti dalla legge n. 15 del 2020, l'importanza dei patti locali per la lettura, rilevando come anche quelli stiano dando risultati positivi.

Daniele BELOTTI (LEGA) dichiara il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice ed esprime soddisfazione per i risultati positivi conseguiti con la legge sul sostegno alla lettura, sottolineando, in particolare, l'incremento del fatturato derivato dalle vendite conseguito dal settore. Rileva come si tratti di una legge che ha aiutato le piccole librerie e le librerie indipendenti, superando da un lato lo scetticismo degli editori e dall'altro la concorrenza delle vendite *on line*. Rileva come, a suo avviso, la diminuzione dei lettori sia stata favorita anche dalla chiusura delle biblioteche e dei centri di lettura.

Luigi CASCIELLO (FI), nel dichiarare il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere, sottolinea come la legge sul sostegno alla lettura abbia dato risultati positivi e come, in particolare, si siano rivelate infondate le perplessità a suo tempo emerse sul tema della scontistica. Ricorda come il gruppo di Forza Italia si sia astenuto nella votazione finale sulla legge, nutrendo perplessità su specifici aspetti, ma riconosce come il lavoro svolto dalla Commissione a suo tempo sia stato intenso e fruttuoso. Auspica ulteriori e specifici interventi in favore delle piccole librerie e un incremento delle risorse economiche da destinare al settore.

Rosa Maria DI GIORGI (PD) dichiara il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere e sottolinea come il Piano confermi l'utilità e il valore della legge sul sostegno alla lettura, rilevando tuttavia come sia necessario incrementare con risorse finanziarie adeguate i sostegni economici e auspicando un impegno condiviso per questo. Rileva come la promozione della lettura sia fondamentale per la crescita dei giovani e l'evoluzione della società ed esprime in conclusione soddisfazione per il lavoro svolto dalla Commissione, di cui l'atto in esame è il coronamento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della presidente *(vedi allegato)*.

Vittoria CASA, *presidente*, rileva come la proposta di parere sia stata approvata all'unanimità dei presenti.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 12 gennaio 2022. — Presidenza della presidente Vittoria CASA. – Interviene

la sottosegretaria di Stato per la cultura Lucia Borgonzoni.

La seduta comincia alle 14.20.

Disposizioni per la valorizzazione del santuario di San Francesco di Paola sito nella città di Paola.
C. 3137 Frassinetti.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 novembre 2021.

La sottosegretaria Lucia BORGONZONI, premesso che l'ordinamento già prevede a legislazione vigente la possibilità per lo Stato di intervenire o comunque favorire interventi per la valorizzazione di beni culturali come quello oggetto della proposta di legge in esame, suggerisce ai presentatori della proposta e alla Commissione di voler valutare l'opportunità di utilizzare altri strumenti, diversi dalla legge, quale ad esempio un atto di indirizzo, per stimolare l'adozione di iniziative in favore del santuario di San Francesco di Paola: si tratta di un obiettivo che, a giudizio del dicastero, è certamente meritevole di attenzione e in ordine al quale assicura l'attenzione del Governo, sottolineando, tra l'altro, che il ricorso a strumenti diversi da quello legislativo consentirebbe anche maggiore celerità.

Paola FRASSINETTI (PD) assicura la disponibilità dei presentatori ad accogliere il suggerimento della rappresentante del Governo, rilevando peraltro che l'idea di procedere con una proposta di legge è nata dal fatto che lei ricorda che un'analoga esigenza, relativa a un monastero sito a Cava de' Tirreni, è stata affrontata alcuni anni fa attraverso un provvedimento legislativo. Auspica peraltro che un eventuale atto di indirizzo della Commissione non si risolva in una mera dichiarazione di intenti ma consegua l'obiettivo voluto di accelerare i lavori di ristrutturazione della basilica di san Francesco di Paola, che è un sito di notevole rilevanza non soltanto artistica ma anche identitaria, religiosa e spirituale.

Rosa Maria DI GIORGI (PD) si associa alle considerazioni della deputata Frassinetti, sottolineando la necessità di individuare tempestivamente una soluzione al fine di tutelare un patrimonio che rischia altrimenti di essere abbandonato all'incuria.

Alessandro MELICCHIO (M5S), *relatore*, sottolinea come vi sia l'urgenza di reperire risorse per fare fronte alle necessità di ristrutturazione del Santuario, un luogo di culto che riveste notevole importanza nel territorio. Quanto allo strumento, si rimette alle decisioni che saranno assunte dai presentatori della proposta e dalla maggioranza al fine di conseguire tale obiettivo nel modo più efficace e tempestivo. Ringrazia la deputata Frassinetti per l'iniziativa assunta, la presidente Casa per avergli affidato il ruolo di relatore e la sottosegretaria Borgonzoni per l'impegno annunciato a prestare attenzione al tema.

Domenico FURGIUELE (LEGA), intervenendo da remoto, rileva che, quale deputato eletto in Calabria, ha fin dall'inizio condiviso la proposta di legge in esame, di cui è tra i firmatari, ma si rimette ad ogni modo alle decisioni che saranno assunte dagli altri firmatari e dalla maggioranza per individuare lo strumento giuridico che permetta di intervenire nel modo più celere. Sottolinea l'importanza del santuario di San Francesco di Paola, di cui ricorre il centenario dell'elevazione a basilica, e la necessità e l'urgenza di interventi di ristrutturazione. Rileva come la devozione per San Francesco di Paola sia particolarmente sentita in Calabria, come testimoniato dall'esistenza nella regione di numerosi luoghi di culto dedicati al santo. Richiama l'attenzione, in particolare, su quattro conventi, quelli di Paterno Calabro, di Corigliano Rossano, di Paola e di San Biagio, rilevando come anche essi necessitino di interventi urgenti, anche in considerazione del fatto che sono molto frequentati e che conservano le reliquie del Santo. Si augura,

quindi, che l'intervento di sostegno potrà riguardare anche questi altri siti.

Vittoria CASA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 12 gennaio 2022.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.50

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 12 gennaio 2022.

Norme in materia di programmazione dell'accesso ai corsi universitari.

Esame C. 334 Rampelli, C. 542 Bruno Bossio, C. 612 Consiglio regionale del Veneto, C. 812 D'Uva, C. 1162 Tiramani, C. 1301 Meloni, C. 1342 Aprea, C. 1349 Fratoianni e C. 1414 Ascani.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15 alle 15.50.

ALLEGATO

Schema di decreto ministeriale recante adozione del Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura, per gli anni 2021-2023. Atto n. 339.

PARERE APPROVATO

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato lo schema di decreto ministeriale recante adozione del Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura, per gli anni 2021-2023 (atto del Governo n. 339),

premesso che la legge 13 febbraio 2020, n. 15 (disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura), all'articolo 2, comma 7, prevede che la predisposizione della proposta del Piano d'azione per la promozione della lettura, come pure il coordinamento e l'attuazione delle attività del Piano, il monitoraggio delle attività pianificate e la valutazione dei risultati sono affidati al Centro per il libro e la lettura e che per le attività preliminari e successive all'adozione del Piano il Centro per il libro e la lettura, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente, può avvalersi di collaboratori esterni, conferendo, entro il limite di spesa di 150.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, fino a tre incarichi di collaborazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a persone di comprovata qualificazione professionale, per la durata massima di trentasei mesi,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

è auspicabile che, per le attività preliminari e successive all'adozione del Piano d'azione per la promozione della lettura, il Centro per il libro e la lettura possa avvalersi di collaboratori esterni per la durata temporale del Piano nazionale per la promozione della lettura, anche oltre la durata massima di trentasei mesi attualmente prevista dalla disposizione richiamata nelle premesse, fermo restando il limite di spesa di 150.000 euro annui.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Variazione nella composizione della Commissione 82

5-07333 Foti: Ammodernamento e messa in sicurezza della SS 45 di Val Trebbia, nel tratto compreso tra Cernusca e Rivergaro 82

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 85

5-07334 Mazzetti: Iniziative per la riduzione del deficit di progettazione esecutiva e di capacità progettuale delle amministrazioni pubbliche e per il riequilibrio dei prezzi a base d'asta con gli attuali prezzi di mercato 83

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 86

5-07335 Pezzopane: Iniziative volte alla messa in sicurezza della Strada dei parchi e tempi per la nomina del nuovo commissario straordinario per la sicurezza antisismica delle autostrade A24 e A25 83

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 88

5-07336 Lucchini: Realizzazione della tangenziale di Stradella (PV) denominata « Gronda nord », anche attraverso le maggiori risorse provenienti dai pedaggi autostradali 83

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 89

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 84

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 12 gennaio 2022. — Presidenza del vicepresidente Alessio BUTTI. – Interviene, da remoto, il sottosegretario di Stato per le Infrastrutture e la mobilità sostenibili, Giancarlo Cancelleri.

La seduta comincia alle 14.

Variazione nella composizione della Commissione.

Alessio BUTTI, *presidente*, comunica che la deputata Caterina LICATINI, del gruppo M5S, cessa di far parte della Commissione. Comunica altresì che per il gruppo Movimento 5 Stelle (M5S) entra a far parte della Commissione il deputato Antonio FEDERICO.

La Commissione prende atto.

Alessio BUTTI, *presidente*, avverte che la pubblicità della seduta sarà assicurata – ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del Regolamento e la prassi applicativa dei pareri della Giunta del Regolamento del 14 luglio 2004 e 26 giugno 2013 – anche attraverso la web-tv della Camera dei Deputati. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

5-07333 Foti: Ammodernamento e messa in sicurezza della SS 45 di Val Trebbia, nel tratto compreso tra Cernusca e Rivergaro.

Tommaso FOTI (FDI) illustra l'interrogazione in titolo, evidenziando come – ri-

spetto a quanto riferito nel prevedente atto di sindacato ispettivo a sua firma, n. 5-07188 – si registra questa volta anche il parere negativo della Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio competente per territorio.

Il Sottosegretario Giancarlo CANCELLERI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 1)*.

Tommaso FOTI (FDI) replicando, rileva come lo stesso rappresentante del Governo abbia preso atto del giudizio di « incompatibilità » espresso dalla Soprintendenza. Né appare possibile aderire al suggerimento di eseguire l'opera « in sede », poiché inevitabilmente per alcuni tratti occorrerà individuare percorsi alternativi a quelli attuali. Ciò mina alle fondamenta la realizzabilità di un progetto già aspramente criticato dai comuni interessati e che dovrebbe indurre il Governo ad assumere decisioni tempestive invece di intraprendere la strada indicata nella risposta all'interrogazione, che è chiaramente di natura dilatoria. Trattandosi di opera per la quale è stata già stanziata una cifra considerevole, soprattutto se riferita a un percorso piuttosto breve, si dichiara insoddisfatto della risposta, che denota un comportamento del governo o sei nell'affrontare la questione.

5-07334 Mazzetti: Iniziative per la riduzione del deficit di progettazione esecutiva e di capacità progettuale delle amministrazioni pubbliche e per il riequilibrio dei prezzi a base d'asta con gli attuali prezzi di mercato.

Erica MAZZETTI (FI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il Sottosegretario Giancarlo CANCELLERI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 2)*.

Erica MAZZETTI (FI) replicando, si dichiara non completamente soddisfatta. Oltre a rilevare alcune imprecisioni nella risposta, ascrivibili al complicato sistema burocratico che regola gli appalti pubblici, rileva come la risposta del Governo non sembra cogliere pienamente il problema del deficit progettuale evidenziato nella interrogazione. Altra questione oggetto dell'atto di sindacato ispettivo riguarda la necessità di intervenire sui prezzi a base d'asta. Solo per questa via si potrà consentire alle imprese di ritornare a partecipare a bandi pubblici superando la paradossale situazione attuale che non lo consente.

5-07335 Pezzopane: Iniziative volte alla messa in sicurezza della Strada dei parchi e tempi per la nomina del nuovo commissario straordinario per la sicurezza antisismica delle autostrade A24 e A25.

Stefania PEZZOPANE (PD) illustra l'interrogazione in titolo, richiamando le problematiche più volte da lei stessa sottoposte all'attenzione del Governo, riferite alla gestione delle autostrade A24 e A25. Tali infrastrutture insistono in zone sismiche e sono state pregiudicate nella loro sicurezza dagli eventi occorsi negli anni scorsi. Pur consapevole dell'impegno mostrato dal Governo, ritiene doveroso sollecitare – a seguito delle dimissioni del Commissario dottor Gentile – ogni iniziativa utile ad accelerare il percorso di rinnovamento e messa in sicurezza.

Il Sottosegretario Giancarlo CANCELLERI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 3)*.

Stefania PEZZOPANE (PD) replicando, accoglie con favore l'impegno a procedere tempestivamente alla nomina del nuovo commissario, ma esprime insoddisfazione per il cronoprogramma enunciato nella risposta che appare eccessivamente dilatato nei tempi rispetto a esigenza di intervenire in modo urgente.

5-07336 Lucchini: Realizzazione della tangenziale di Stradella (PV) denominata « Gronda nord », anche

attraverso le maggiori risorse provenienti dai pedaggi autostradali.

Elena LUCCHINI (LEGA), intervenendo da remoto, illustra l'interrogazione in titolo.

Il Sottosegretario Giancarlo CANCELLERI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 4)*.

Elena LUCCHINI (LEGA) replicando, ringrazia il rappresentante del Governo e si dichiara soddisfatta per la risposta. Il suo contenuto infatti viene incontro alle esigenze espresse dagli enti locali in ordine alla tempestiva realizzazione di un'opera ritenuta particolarmente importante per il territorio.

Alessio BUTTI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 12 gennaio 2022.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.45.

ALLEGATO 1

5-07333 Foti: Ammodernamento e messa in sicurezza della SS 45 di Val Trebbia, nel tratto compreso tra Cernusca e Rivergaro.

TESTO DELLA RISPOSTA

In relazione al progetto dell'intervento « S.S. *n. 45 "Val Trebbia" – Ammodernamento del tratto Rio Cernusca – Rivergaro* », la società ANAS rappresenta che il 28 dicembre 2021, il Ministero della cultura, sulla scorta del parere della competente Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Parma e Piacenza, ha emesso il parere di competenza, pubblicato sul sito del predetto dicastero nella sezione « Procedure in corso », comunicando di ritenere complessivamente incompatibile, ai fini della tutela paesaggistica, l'intervento così come proposto, ferma restando la possibilità di prendere in esame una soluzione progettuale che sia più aderente al tracciato attualmente esistente della SS 45.

All'esito di detta valutazione e considerate le osservazioni formulate dai Comuni e dai privati nell'ambito della fase partecipativa della procedura di valutazione di impatto ambientale, la società ANAS ha già avviato i necessari approfondimenti progettuali.

All'esito di detti approfondimenti, che potranno comportare affinamenti progettuali locali al tracciato dell'opera per rispondere alle osservazioni pervenute, sul tracciato definitivo sarà attivata la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico con l'esecuzione del piano di saggi stratigrafici, approvato dalla citata Soprintendenza il 29 marzo 2021, nonché le ulteriori procedure per l'acquisizione dei pareri propedeutici all'approvazione del progetto.

ALLEGATO 2

5-07334 Mazzetti: Iniziative per la riduzione del deficit di progettazione esecutiva e di capacità progettuale delle amministrazioni pubbliche e per il riequilibrio dei prezzi a base d'asta con gli attuali prezzi di mercato

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito alle iniziative per consentire il decollo effettivo del PNRR sotto il profilo dell'apertura dei cantieri e dell'avanzamento dei lavori, rappresento che con il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, sono state introdotte diverse misure volte ad assicurare la realizzazione degli interventi finanziati con le risorse del PNRR nel rispetto delle tempistiche previste.

In particolare, ben due Titoli del decreto sono dedicati alla disciplina degli appalti PNRR, che prevedono, tra l'altro, la possibilità di ricorrere all'appalto integrato mettendo a base di gara il progetto di fattibilità tecnico – economica, anziché il progetto definitivo.

In data 30 giugno 2021, in attuazione di uno specifico obbligo assunto con il PNRR, il Consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge delega al Governo in materia di contratti pubblici, attualmente in discussione al Senato (AS 2330), che reca, tra l'altro, come criteri e principi direttivi:

la ridefinizione e il rafforzamento della disciplina in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti, nonché il potenziamento della qualificazione e della specializzazione del personale operante nelle stazioni appaltanti;

la semplificazione della disciplina applicabile ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, nel rispetto dei princìpi di trasparenza e di concorrenzialità e della specificità dei contratti nel settore dei beni culturali;

la semplificazione delle procedure relative alla fase di approvazione dei progetti in materia di opere pubbliche, anche attraverso la ridefinizione e l'eventuale riduzione dei livelli di progettazione, lo snellimento delle procedure di verifica e di validazione dei progetti e la razionalizzazione della composizione e dell'attività del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Con il precipuo obiettivo di accrescere le competenze, aumentare la capacità operativa delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza nella gestione delle procedure di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici per l'attuazione in piena regola del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha promosso la creazione della PNRR Academy, il cui percorso formativo si rivolge, in particolare, alla figura del Responsabile unico del procedimento (Rup), che segue i processi amministrativi per l'affidamento degli appalti, ma anche al personale delle stazioni appaltanti, delle centrali di committenza e dei provveditorati alle opere pubbliche affinché acquisiscano le competenze necessarie per progettare opere pubbliche sostenibili.

Quanto alle misure per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nel corso del 2021, l'articolo 1-*septies* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, ha previsto la possibilità di procedere a compensazioni in aumento a favore degli appaltatori che hanno subito aumenti del costo dei suddetti materiali durante l'esecuzione di contratti pubblici, integrando e derogando a quanto contrattualmente previsto. La di-

sposizione ha previsto, inoltre, l'istituzione di un apposito fondo con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro, incrementato di ulteriori 100 milioni di euro con l'ultima legge di bilancio.

Nell'evidenziare che l'articolo 106 del codice dei contratti vigente già contempla la possibilità di inserire nei bandi di gara o nelle lettere di invito delle clausole di revisione prezzi, rappresento che sono in corso approfondimenti finalizzati a verificare la possibilità di rendere detto meccanismo maggiormente flessibile nelle more dell'entrata in vigore del nuovo codice.

ALLEGATO 3

5-07335 Pezzopane: Iniziative volte alla messa in sicurezza della Strada dei parchi e tempi per la nomina del nuovo commissario straordinario per la sicurezza antisismica delle autostrade A24 e A25.

TESTO DELLA RISPOSTA

Al fine precipuo di mettere in sicurezza le autostrade A24 e A25, il Governo ha provveduto alla nomina, ai sensi dell'articolo 206 del decreto-legge n. 34 del 2020, di un commissario straordinario, che ha effettuato una ricognizione delle esigenze, che si possono così riassumere:

vita nominale *post-operam* 100 anni;

adeguamento antisismico;

adeguamento NTC edizione 2018;

impianti in galleria;

risanamento acustico;

recinzioni adeguate alla protezione reciproca traffico stradale/fauna selvatica;

barriere di protezione.

In base alle previsioni di cui al comma 4 del predetto articolo 206, la realizzazione di tutte le opere deve seguire una programmazione condizionata dalle priorità legate al rischio sismico.

Sulla base di questo vincolo, sono state individuate due fasi prioritarie: la prima, che riguarda prevalentemente la A24 da Roma a Torano e la A25 da Torano a Pescara, da avviare per lotti funzionali tra il 2022 ed il 2025, con completamenti compresi tra il 2024 ed il 2030, e che costituisce la parte prevalente dell'intero intervento; una seconda fase, che riguarda prevalentemente la tratta Torano – Teramo ed opere di completamento, da avviare dal 2030.

Quanto alle dimissioni per ragioni strettamente personali del Commissario straordinario ingegner Maurizio Gentile, lo stesso ha assicurato la prosecuzione delle attività fino al prossimo 31 gennaio.

Sono in corso le attività finalizzate alla selezione di una personalità di elevato profilo istituzionale, di assoluta competenza e comprovata esperienza professionale, cui assegnare l'incarico commissariale entro la data del 31 gennaio p.v., evitando, in tal modo, l'interruzione delle attività di messa in sicurezza delle infrastrutture in argomento.

ALLEGATO 4

5-07336 Lucchini: Realizzazione della tangenziale di Stradella (PV) denominata « Gronda nord », anche attraverso le maggiori risorse provenienti dai pedaggi autostradali.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento alla realizzazione della Gronda nord di Stradella, rappresento che, nell'ambito della procedura per il riaffidamento della concessione della tratta autostradale A21 Torino – Alessandria – Piacenza, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha richiesto alle amministrazioni territoriali attraversate dall'infrastruttura di comunicare le esigenze di intervento da considerare nell'oggetto della nuova concessione.

Tali esigenze, tra cui figura anche l'opera in argomento, costituiscono il quadro esigenziale assunto in sede di affidamento.

Allo stato attuale, la procedura di gara per il riaffidamento della concessione si è conclusa con l'individuazione del nuovo operatore e si sta ora perfezionando l'iter per la sottoscrizione della relativa Convenzione.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disciplina del volo da diporto o sportivo. Testo unificato C. 2493 Bendinelli e C. 2804 Maschio
(Seguito dell'esame e rinvio) 90

ALLEGATO 1 (Nuove proposte emendative presentate dal relatore) 93

ALLEGATO 2 (Proposte emendative approvate) 97

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 92

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del presidente esecutivo, dott. Alfredo Altavilla, e dell'amministratore delegato, dott. Fabio Lazzerini, di Italia Trasporto Aereo spa, sul piano industriale e sulle prospettive della società 92

SEDE REFERENTE

Mercoledì 12 gennaio 2022. — Presidenza della presidente Raffaella PAITA. — Interviene il Viceministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Alessandro Morelli.

La seduta comincia alle 13.35.

Disciplina del volo da diporto o sportivo.
Testo unificato C. 2493 Bendinelli e C. 2804 Maschio.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 dicembre 2021.

Raffaella PAITA, *presidente*, rappresenta che il relatore Bendinelli ha presentato nuovi emendamenti *(vedi allegato 1)*.

Davide BENDINELLI (IV), *relatore*, riepiloga che nella giornata di ieri ha trasmesso a tutti i colleghi sue nuove ipotesi emendative, oltre che proposte di ulteriore riformulazione di emendamenti già presentati. Ha così acquisito il consenso dei gruppi parlamentari e del Governo, prima di presentarli formalmente stamane.

Raffaella PAITA, *presidente*, preso atto di quanto esposto dal relatore e se non vi sono obiezioni, ritiene che i gruppi parlamentari abbiano rinunciato alla fissazione del termine per i subemendamenti e avverte che si passerà ai voti, previa espressione dei pareri di relatore e Governo sui nuovi emendamenti.

(Così rimane stabilito).

Davide BENDINELLI (IV), *relatore*, esprime parere favorevole sui suoi emendamenti depositati, ferme restando le proposte di ulteriore riformulazione di alcuni degli emendamenti già presenti nel fasci-

colo. Invita, inoltre, al ritiro dell'emendamento 1.71 Sozzani, in ragione del fatto che la notifica alla Commissione europea è implicita nell'ordinamento. Si compiace sin d'ora del proficuo lavoro svolto in seno alla Commissione e con il Governo.

Il Viceministro Alessandro MORELLI esprime sulle proposte emendative presentate nella giornata odierna, nonché sulle proposte di ulteriore riformulazione di emendamenti già presentati, parere conforme al relatore.

Diego SOZZANI (FI) accede all'invito del relatore e ritira il proprio emendamento 1.71.

La Commissione approva la proposta premissiva Fogliani 01.01 *(vedi allegato 2)*.

Diego DE LORENZIS (M5S) ritira l'emendamento a sua firma 1.66.

Elena MACCANTI (LEGA) dichiara di accettare le proposte di riformulazione presentate agli emendamenti Giacometti 1.60 e 1.61.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Giacometti 1.60 *(Nuova Formulazione)* e 1.61 *(Nuova formulazione) (vedi allegato 2)*.

Raffaella PAITA, *presidente*, avverte che l'approvazione dell'emendamento Giacometti 1.61 *(Nuova formulazione)* preclude la votazione dell'emendamento De Lorenzis 1.67.

Elena MACCANTI (LEGA) dichiara di accettare la proposta di riformulazione presentata all'emendamento Giacometti 1.62.

La Commissione approva l'emendamento Giacometti 1.62 *(Nuova formulazione) (vedi allegato 2)*.

Raffaella PAITA, *presidente*, dichiarato precluso l'emendamento De Lorenzis 1.68, avverte che l'emendamento Giacometti 1.63 è stato ritirato.

Elena MACCANTI (LEGA) dichiara di accettare le proposte di riformulazione presentate agli emendamenti Giacometti 1.64 e 1.65.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Giacometti 1.64 *(Nuova formulazione)* e 1.65 *(Nuova formulazione)*, Furgiuele 1.49, Sozzani 1.69 e 1.70 *(vedi allegato 2)*.

Raffaella PAITA, *presidente*, dato per assorbito l'emendamento Maccanti 1.52, accantona l'emendamento 1.76 del relatore.

Diego DE LORENZIS (M5S) ritira gli emendamenti a sua prima firma 2.6 e 2.17.

La Commissione con distinte votazioni approva gli emendamenti del relatore 2.28, Sozzani 2.20 e 2.21, 2.29 del relatore, De Lorenzis 2.18 e 2.27 del relatore *(vedi allegato 2)*.

Raffaella PAITA, *presidente*, dichiara quindi assorbiti gli emendamenti Rixi 2.1, Maccanti 2.24 e 2.25 e Capitanio 2.2.

Elena MACCANTI (LEGA) accetta l'ulteriore proposta di riformulazione presentata all'emendamento Giacometti 3.22.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento 3.27 del relatore, l'emendamento Giacometti 3.22 *(Ulteriore nuova formulazione)* e gli emendamenti 4.27, 4.28 e 4.29 del relatore *(vedi allegato 2)*.

Raffaella PAITA, *presidente*, avverte che l'emendamento Rixi 5.2 è assorbito.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Zanella 5.3, Sozzani 5.28 e 5.29 del relatore *(vedi allegato 2)*.

Raffaella PAITA, *presidente*, avverte che l'emendamento Maccanti 6.1 è assorbito.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Pentangelo 6.33 e Capitanio 6.2 *(vedi allegato 2)*.

Diego DE LORENZIS (M5S) ritira l'emendamento a sua firma 6.35.

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti Sozzani 6.36, Sozzani 6.39 (nell'ulteriore nuova formulazione accettata dal proponente) e 6.40 *(vedi allegato 2)*.

Indi, la Commissione, con ulteriori distinte votazioni, approva gli emendamenti Sozzani 6.41 e 6.42 nelle riformulazioni accettate dal proponente, 6.44 del relatore; indi, approva ancora gli emendamenti 6.48, 6.50, 6.52, 6.51, 6.49, 6.45, 6.46 e 7.4 del relatore *(vedi allegato 2)*.

Raffaella PAITA, *presidente*, avverte che gli emendamenti De Lorenzis 6.34 e Pentangelo 7.2 sono preclusi.

Diego DE LORENZIS (M5S) ritira l'emendamento a sua firma 8.3.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 9.162, 10.5, 11.29 11.30, 11.31, 11.32, 12.4, 12.5, 13.9 e 13.10 del relatore *(vedi allegato 2)*.

Raffaella PAITA, *presidente*, avverte che gli emendamenti Zordan 9.98 e Tombolato 9.131 sono preclusi.

La seduta, sospesa alle 13.55, è ripresa alle 14.

Davide BENDINELLI (IV), *relatore*, ritira il proprio emendamento 1.76.

Raffaella PAITA, *presidente*, avverte che è così esaurito l'esame degli emendamenti e che il testo che ne risulta sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva ai fini dell'espressione del parere. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 12 gennaio 2022.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.25.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 12 gennaio 2022.

Audizione del presidente esecutivo, dott. Alfredo Altavilla, e dell'amministratore delegato, dott. Fabio Lazzerini, di Italia Trasporto Aereo spa, sul piano industriale e sulle prospettive della società.

L'audizione informale si è svolta dalle 14.30 alle 16.

ALLEGATO 1

Disciplina del volo da diporto o sportivo (Testo unificato C. 2493 Bendinelli e C. 2804 Maschio).

NUOVE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE DAL RELATORE

ART. 1.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al settore del VDS non si applicano le disposizioni del codice della navigazione, nonché ogni altra norma di legge o di regolamento, qualora siano incompatibili con la presente legge.

1.76. Il Relatore.

ART. 2.

Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente:

L'Aero Club d'Italia esercita le funzioni in materia di volo da diporto o sportivo e, fatte salve le competenze degli altri enti aeronautici, a norma della presente legge e dei regolamenti di cui agli articoli 5 e 6, provvede in particolare a:

2.28. Il Relatore.

Al comma 1, lettera d)*, sostituire le parole:* a esclusione di quelli di cui ai numeri 1 e 2 dell'allegato 1 annesso alla presente legge *con le seguenti:* a esclusione di quelli di peso a vuoto inferiore a 150 kg.

2.29. Il Relatore.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Ai fini della sicurezza delle operazioni con velivoli da impiegare per il VDS l'Aero Club d'Italia istituisce una Commissione permanente per la sicurezza del volo, composta da personale scelto tra i possessori di specifiche qualifiche, con il compito di favorire la diffusione della cultura della sicurezza, di porre in essere attività di prevenzione ai fini della sicurezza delle operazioni con velivoli da impiegare per il VDS, di cooperare, ove richiesto, nelle attività di investigazione sui sinistri aeronautici, di organizzare e svolgere corsi di formazione, anche presso gli Aero Club federati e gli Enti aggregati, finalizzati a favorire la diffusione della sicurezza del volo secondo i programmi e le direttive annualmente individuati dall'Aero Club d'Italia e concordati con l'Agenzia nazionale della sicurezza del volo e l'Ispettorato Sicurezza del volo dell'Aeronautica militare.

2.27. Il Relatore.

ART. 3.

Al comma 1, sopprimere la parola: propulsivi.

3.27. Il Relatore.

ART. 4.

Al comma 1, dopo le parole: per il conseguimento *aggiungere le seguenti:* degli attestati, delle abilitazioni e.

4.27. Il Relatore.

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: corsi di formazione *aggiungere le seguenti:* indetti e organizzati dall'Aeroclub d'Italia *e aggiungere, in fine, la parola:* finale.

4.28. Il Relatore.

Al comma 6, sostituire le parole da: che esercitano le attività previste *fino alla fine del comma con le seguenti:* e agli enti aggregati all'Aero Club d'Italia che svolgono le attività previste dallo statuto del medesimo Aero Club d'Italia.

4.29. Il Relatore.

ART. 5.

Al comma 1, lettera b)*, sostituire le parole:* della licenza *con le seguenti:* degli attestati, delle abilitazioni e delle licenze.

5.29. Il Relatore.

ART. 6.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: sentito l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) *con le seguenti:* sentite le associazioni di categoria accreditate e previa consultazione pubblica effettuata dallo stesso Aeroclub d'Italia.

6.44. Il Relatore.

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) ai requisiti della idoneità psicofisica ai fini dell'addestramento e della condotta degli aeromobili da impiegare per il VDS provvisti di motore, prevedendo una periodicità di verifica che tenga conto dell'età e della tipologia di licenza e prevedendo altresì la possibilità della condotta dei medesimi aeromobili anche ai soggetti con diversa abilità;

6.45. Il Relatore.

Al comma 1, lettera b)*, sostituire le parole:* della licenza *con le seguenti:* degli attestati, delle abilitazioni e delle licenze.

6.46. Il Relatore.

Al comma 1, lettera b)*, aggiungere, in fine, le parole:* , prevedendo la loro armonizzazione con i programmi didattici delle licenze EASA.

6.48. Il Relatore.

Al comma 1, lettera e)*, dopo le parole:* equipaggiamento avionico *aggiungere le seguenti:* e alle licenze e abilitazioni minime necessarie.

6.49. Il Relatore.

Al comma 1, sostituire la lettera f) *con la seguente:*

f) alle dotazioni avioniche e alle licenze e abilitazioni minime necessarie per l'uso degli aeroporti il cui ATZ insiste in spazio « G », nel rispetto delle generali norme e attribuzioni in materia di circolazione aerea.

6.50. Il Relatore.

Al comma 1, dopo la lettera l)*, aggiungere la seguente.*

l-bis) ai requisiti di accettazione delle modifiche maggiori sugli aeromobili provvisti di motore da impiegare per il VDS, già immatricolati;

6.51. Il Relatore.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. In relazione agli aeromobili da impiegare per il VDS provvisti di motore, i programmi di addestramento per il conseguimento degli attestati, delle abilitazioni e delle licenze, i requisiti tecnici per la progettazione, la costruzione e la manutenzione sono stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, su proposta dell'Aero Club d'Italia.

6.52. Il Relatore.

ART. 7.

Sopprimerlo.

7.4. Il Relatore.

ART. 9.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.

(Sanzioni amministrative)

1. Il pilota di aeromobile per il VDS che viola le disposizioni in materia di circolazione aerea, di restrizioni nell'uso degli spazi aerei, o di interessamento degli spazi aerei senza autorizzazione ove richiesta, ovvero chiunque svolga attività di volo sugli aeromobili per il VDS senza la prescritta certificazione medica attestante l'idoneità psico-fisica, o dopo la sua scadenza, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 200 ad euro 1.000;

2. Chiunque esercita l'attività professionale di accompagnatore o guida di volo libero di cui all'articolo 5 senza aver conseguito la relativa abilitazione ed essere iscritto nel registro di cui all'articolo 4, comma 5, ovvero svolga attività su aeromobili VDS in assenza della prescritta copertura assicurativa per danni a terzi, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 ad euro 2.000.

3. Chiunque svolge attività di volo su aeromobili per VDS senza aver conseguito il relativo titolo abilitante, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.000 ad euro 2.000;

4. Chiunque eserciti l'attività di istruzione al volo su aeromobili VDS senza aver conseguito la relativa abilitazione o senza le previste autorizzazioni, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.000 ad euro 5.000.

9.162. Il Relatore.

ART. 10.

Al comma 2, sostituire le parole: enti competenti *con le seguenti:* enti aeronautici e territoriali competenti. L'ENAC, l'Aero Club d'Italia e l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo sono tenuti a segnalare le violazioni di cui vengono a conoscenza.

10.5. Il Relatore.

ART. 11.

Al comma 2, sostituire le parole: di licenza *con le seguenti:* di attestato, di abilitazione o di licenza.

11.29. Il Relatore.

Al comma 2, sostituire le parole: degli esaminatori per fatti commessi con dolo o colpa grave *con le seguenti:* , previa acquisizione del parere di apposita Commissione di disciplina che istruisce il procedimento, degli istruttori e degli esaminatori per fatti commessi con dolo o colpa grave, ad esclusione del caso previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera *c)*.

11.30. Il Relatore.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Organo dell'Aero Club d'Italia preposto alla irrogazione della sanzione è il Consiglio federale, il quale delibera sentito il parere della Commissione di disciplina e udito, ove ne faccia richiesta, il presunto responsabile della violazione.

11.31. Il Relatore.

Al comma 6, dopo le parole: i princìpi della *just culture*, *aggiungere le seguenti:* secondo quanto previsto dal regolamento

(CE) n. 376/2014, del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014.

11.32. Il Relatore.

ART. 12.

Al comma 2, sostituire la parola: e 19) *con la seguente:* e 18).

12.4. Il Relatore.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-*bis*. La Commissione di disciplina dell'Aero Club d'Italia, valutata la gravità del fatto e la durata della sospensione, può disporre che, prima del reintegro del titolo, venga eseguita attività addestrativa integrativa.

12.5. Il Relatore.

ART. 13.

Al comma 1, lettera c), *sopprimere le parole:* commessa con dolo o colpa grave,

13.9. Il Relatore.

Al comma 3, sopprimere le parole: , in via generale,

13.10. Il Relatore.

ALLEGATO 2

Disciplina del volo da diporto o sportivo (Testo unificato C. 2493 Bendinelli e C. 2804 Maschio).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

Premettere il seguente:

Art. 01.

(Princìpi)

1. La disciplina del volo da diporto o sportivo si basa sul principio della sicurezza.

01.01. Fogliani, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

Al comma 1, all'allegato 1, sostituire il numero 1) con il seguente:

1) Velivoli, diversi da quelli senza equipaggio, che siano al massimo biposto, la cui velocità misurabile di stallo o la velocità costante di volo minima in configurazione di atterraggio non supera i 45 nodi di velocità calibrata e con una massa massima al decollo (*maximum take-off mass* « MTOM ») non superiore a 600 chilogrammi (kg) per i velivoli non destinati all'impiego sull'acqua o a 650 kg per i velivoli destinati all'impiego sull'acqua.

1.60. *(Nuova formulazione)* Giacometti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

Al comma 1, all'allegato 1, sostituire il numero 2) con il seguente:

2) Elicotteri, diversi dagli elicotteri senza equipaggio, che siano al massimo biposto e con una MTOM non superiore a 600 kg per gli elicotteri non destinati all'impiego sull'acqua o a 650 kg per gli elicotteri destinati all'impiego sull'acqua.

1.61. *(Nuova formulazione)* Giacometti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

Al comma 1, all'allegato 1, sostituire il numero 3) con il seguente:

3) Alianti, diversi dagli alianti senza equipaggio, e motoalianti, diversi dai motoalianti senza equipaggio, che siano al massimo biposto e con una MTOM non superiore a 600 kg.

1.62. *(Nuova formulazione)* Giacometti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

Al comma 1, all'allegato 1, sostituire il numero 5) con il seguente:

5) Aerostati e dirigibili monoposto o biposto aventi un volume massimo di progetto non superiore a 1200 metri cubi (m3) in caso di aria calda e non superiore a 400 m3 in caso di altro gas di sollevamento.

1.64. *(Nuova formulazione)* Giacometti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

Al comma 1, all'allegato 1, sostituire il numero 6) con il seguente:

6) Paracadute a motore, al massimo biposto, con una MTOM non superiore a 300 kg per i monoposto e a 450 kg per i biposto.

1.65. *(Nuova formulazione)* Giacometti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. L'addestramento al VDS, i titoli per l'esercizio delle attività di VDS e l'esercizio stesso, nonché la regolamentazione relativa agli aeromobili per il VDS sono disciplinati dalla presente legge e dai regolamenti adottati ai sensi degli articoli 3 e 6.

1.49. Furgiuele, Capitanio, Donina, Fogliani, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

Al comma 2, sostituire le parole: aeromobili per VDS *con le seguenti:* aeromobili da impiegare per il VDS.

Conseguentemente, ovunque ricorrano nel testo unificato, sostituire le parole: aeromobili per VDS *con le seguenti:* aeromobili da impiegare per il VDS.

1.69. Sozzani, Baldelli, Caon, Pentangelo, Rosso, Siracusano.

Al comma 3, sostituire le parole: Ministro delle infrastrutture e dei trasporti *con le seguenti:* Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili*;*

Conseguentemente:

all'articolo 2, comma 1, sostituire le parole: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti *con le seguenti:* Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

ovunque ricorrano nel testo unificato, sostituire le parole: Ministro delle infrastrutture e dei trasporti *con le seguenti:* Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili *e le parole:* Ministero delle infrastrutture e dei trasporti *con le seguenti:* Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

1.70. Sozzani, Baldelli, Caon, Pentangelo, Rosso, Siracusano.

ART. 2.

Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente:

L'Aero Club d'Italia esercita le funzioni in materia di volo da diporto o sportivo e, fatte salve le competenze degli altri enti aeronautici, a norma della presente legge e dei regolamenti di cui agli articoli 5 e 6, provvede in particolare a:

2.28. Il Relatore

Al comma 1, lettera a)*, sostituire le parole:* delle licenze e delle abilitazioni *con le seguenti:* degli attestati, delle abilitazioni e delle licenze.

2.20. Sozzani, Baldelli, Caon, Pentangelo, Rosso, Siracusano.

Al comma 1, lettera c)*, sostituire le parole:* delle licenze e delle abilitazioni *con le seguenti:* degli attestati, delle abilitazioni e delle licenze.

2.21. Sozzani, Baldelli, Caon, Pentangelo, Rosso, Siracusano.

Al comma 1, lettera d)*, sostituire le parole:* a esclusione di quelli di cui ai numeri 1 e 2 dell'allegato 1 annesso alla presente legge *con le seguenti:* a esclusione di quelli di peso a vuoto inferiore a 150 kg.

2.29. Il Relatore.

Al comma 1, dopo la lettera d)*, aggiungere la seguente:*

d-bis*)* l'esercizio di ogni funzione, anche di verifica della rispondenza, di controllo e di vigilanza, attribuita da legge o regolamenti ovvero delegata dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili o da altre autorità aeronautiche.

2.18. De Lorenzis.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Ai fini della sicurezza delle operazioni con velivoli da impiegare per il VDS l'Aero Club d'Italia istituisce una Commissione permanente per la sicurezza del volo, composta da personale scelto tra i possessori di specifiche qualifiche, con il compito di favorire la diffusione della cultura della

sicurezza, di porre in essere attività di prevenzione ai fini della sicurezza delle operazioni con velivoli da impiegare per il VDS, di cooperare, ove richiesto, nelle attività di investigazione sui sinistri aeronautici, di organizzare e svolgere corsi di formazione, anche presso gli Aero Club federati e gli Enti aggregati, finalizzati a favorire la diffusione della sicurezza del volo secondo i programmi e le direttive annualmente individuati dall'Aero Club d'Italia e concordati con l'Agenzia nazionale della sicurezza del volo e l'Ispettorato Sicurezza del volo dell'Aeronautica militare.

2.27. Il Relatore.

ART. 3.

Al comma 1, sopprimere la parola: propulsivi.

3.27. Il Relatore.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Uso delle aree di decollo e atterraggio)

1. I velivoli da impiegare per il VDS possono effettuare le operazioni di decollo, atterraggio e rimessaggio su qualsiasi area idonea quali campi di volo, aviosuperfici, idrosuperfici ed elisuperfici, previo consenso, ove necessario, del proprietario, dell'esercente dell'area o di chi può disporne l'uso, fatti salvi gli eventuali divieti disposti dalle competenti autorità civili o militari sulla base di esigenze di difesa, di sicurezza o di ordine pubblico.

2. I velivoli da impiegare per il VDS dotati di stazione radio, *transponder* e localizzatore di emergenza, condotti da pilota abilitato, possono altresì effettuare le operazioni di decollo, atterraggio e rimessaggio sugli aeroporti autorizzati dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) all'esercizio delle attività di VDS, ovvero su quelli militari previo accordo tecnico tra Aeronautica militare e Aero Club d'Italia.

3. Le operazioni di flottaggio, attracco e ormeggio degli idrovolanti e degli anfibi sono assoggettate alle stesse regole di navigazione vigenti per i natanti da diporto. In fase di flottaggio, agli idrovolanti e agli anfibi non sono applicabili le limitazioni connesse alla potenza della motorizzazione e alle dotazioni di bordo imposte dalla normativa vigente in materia di circolazione di natanti. Limitazioni di velocità sono applicabili solo alle fasi di flottaggio che seguono il completamento della manovra di ammaraggio o che precedono l'avvio di quella di decollo.

4. Le operazioni di atterraggio, decollo e volo negli spazi aerei controllati sono soggette alla preventiva autorizzazione dell'ENAC, previo coordinamento con il fornitore dei servizi del traffico aereo competente. Presso gli aeroporti militari, nonché in prossimità delle installazioni militari e all'interno degli spazi aerei controllati dall'Aeronautica militare, le attività di cui al primo periodo sono soggette alla preventiva autorizzazione rilasciata dal Ministero della difesa, in conformità a specifici accordi tecnici stipulati tra l'Aeronautica militare e l'Aero Club d'Italia.

5. I velivoli da impiegare per il VDS provenienti da Paesi appartenenti all'Unione europea sono autorizzati a volare nello spazio aereo italiano alle condizioni di cui al comma 4, e a decollare e atterrare nelle aree di cui ai commi 1 e 2 se:

a) dispongono di valida certificazione rilasciata ai sensi della normativa vigente nel Paese di registrazione dell'aeromobile e nel rispetto delle altre norme previste dalla presente legge;

b) sono regolarmente assicurati ai sensi del regolamento (CE) n. 785/2004, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004;

c) sono utilizzati per scopi non commerciali;

d) sono pilotati da soggetti in possesso delle licenze di pilotaggio prescritte dal Paese di registrazione dell'aeromobile.

3.22. *(Nuova Formulazione)* Giacometti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

ART. 4.

Al comma 1, dopo le parole: per il conseguimento *aggiungere le seguenti:* degli attestati, delle abilitazioni e.

4.27. Il Relatore.

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: corsi di formazione *aggiungere le seguenti:* indetti e organizzati dall'Aeroclub d'Italia *e aggiungere, in fine, la parola:* finale.

4.28. Il Relatore.

Al comma 6, sostituire le parole da: che esercitano le attività previste *fino alla fine del comma con le seguenti:* e agli enti aggregati all'Aero Club d'Italia che svolgono le attività previste dallo statuto del medesimo Aero Club d'Italia.

4.29. Il Relatore.

ART. 5.

Al comma 1, alinea, sostituire la parola: sessanta *con la seguente:* novanta.

5.3. Zanella, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Maccanti, Giacometti, Rixi, Tombolato, Zordan.

Al comma 1, lettera a) *sostituire le parole:* con minore periodicità rispetto a quanto stabilito per il VDS a motore *con le seguenti:* con una periodicità non superiore al biennio.

5.28. Sozzani, Baldelli, Caon, Pentangelo, Rosso, Siracusano.

Al comma 1, lettera b)*, sostituire le parole:* della licenza *con le seguenti:* degli attestati, delle abilitazioni e delle licenze.

5.29. Il Relatore.

ART. 6.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: delle infrastrutture e dei trasporti *aggiungere le seguenti:* di concerto con il Ministro della difesa.

6.33. Pentangelo, Sozzani, Baldelli, Caon, Rosso, Siracusano.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: sentito l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) *con le seguenti:* sentite le associazioni di categoria accreditate e previa consultazione pubblica effettuata dallo stesso Aeroclub d'Italia.

6.44. Il Relatore.

Al comma 1, alinea, sostituire la parola: sessanta *con la seguente:* novanta.

6.2. Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) ai requisiti della idoneità psicofisica ai fini dell'addestramento e della condotta degli aeromobili da impiegare per il VDS provvisti di motore, prevedendo una periodicità di verifica che tenga conto dell'età e della tipologia di licenza e prevedendo altresì la possibilità della condotta dei medesimi aeromobili anche ai soggetti con diversa abilità;.

6.45. Il Relatore.

Al comma 1, lettera a)*, aggiungere, in fine, le parole:* , prevedendo che tale accertamento sia effettuato con una periodicità non superiore al biennio;.

6.36. Sozzani, Baldelli, Caon, Pentangelo, Rosso, Siracusano.

Al comma 1, lettera b), *sostituire le parole:* della licenza *con le seguenti:* degli attestati, delle abilitazioni e delle licenze.

6.46. Il Relatore.

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, le parole:* , prevedendo la loro armonizzazione con i programmi didattici delle licenze EASA.

6.48. Il Relatore.

Al comma 1, sostituire la lettera d) *con la seguente:*

d) ai requisiti tecnici per la progettazione, la costruzione e la manutenzione degli aeromobili per impiego VDS diverso dal volo libero anche rispondente a criteri riconosciuti da Stati membri EASA e di quelli per i quali EASA ha un accordo bilaterale in materia di aeronavigabilità e prevedendo le modalità di estensione della durata di componenti a vita limitata;

Conseguentemente, al medesimo comma 1 sopprimere la lettera l).

6.39. *(Nuova formulazione)* Sozzani, Baldelli, Caon, Pentangelo, Rosso, Siracusano.

Al comma 1, lettera e), *dopo le parole:* equipaggiamento avionico *aggiungere le seguenti:* e alle licenze e abilitazioni minime necessarie.

6.49. Il Relatore.

Al comma 1, sostituire la lettera f) *con la seguente:*

f) alle dotazioni avioniche e alle licenze e abilitazioni minime necessarie per l'uso degli aeroporti il cui ATZ insiste in spazio « G »,nel rispetto delle generali norme e attribuzioni in materia di circolazione aerea.

6.50. Il Relatore.

Al comma 1, lettere e) *ed* f), *aggiungere, in fine, le parole:* , nel rispetto delle generali norme e attribuzioni in materia di circolazione aerea.

6.40. Sozzani, Baldelli, Caon, Pentangelo, Rosso, Siracusano.

Al comma 1, sostituire la lettera h) *con la seguente:*

h) alle dimostrazioni di mantenuta efficienza e aeronavigabilità applicabile agli aeromobili da impiegare per il VDS provvisti di motore, iscritti nel registro di cui di cui all'articolo 5, lettera *c)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 ottobre 2004 tenuto presso l'Aero Club d'Italia, già qualificati « avanzati », e che intendono operare negli spazi aerei e negli aeroporti di cui alle lettere *e)* e *f)*.

6.41. *(Nuova formulazione)* Sozzani, Baldelli, Caon, Pentangelo, Rosso, Siracusano.

Al comma 1, sostituire la lettera i) *con la seguente:*

i) al rispetto delle norme e limitazioni in materia di circolazione aerea e di sicurezza;

6.42. *(Nuova formulazione)* Sozzani, Baldelli, Caon, Pentangelo, Rosso, Siracusano.

Al comma 1, dopo la lettera l), *aggiungere la seguente.*

l-bis) ai requisiti di accettazione delle modifiche maggiori sugli aeromobili provvisti di motore da impiegare per il VDS, già immatricolati;

6.51. Il Relatore.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. In relazione agli aeromobili da impiegare per il VDS provvisti di motore, i programmi di addestramento per il conseguimento degli attestati, delle abilitazioni e delle licenze, i requisiti tecnici per la pro-

gettazione, la costruzione e la manutenzione sono stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, su proposta dell'Aero Club d'Italia.

6.52. Il Relatore.

ART. 7.

Sopprimerlo.

7.4. Il Relatore.

ART. 9.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.

(Sanzioni amministrative)

1. Il pilota di aeromobile per il VDS che viola le disposizioni in materia di circolazione aerea, di restrizioni nell'uso degli spazi aerei, o di interessamento degli spazi aerei senza autorizzazione ove richiesta, ovvero chiunque svolga attività di volo sugli aeromobili per il VDS senza la prescritta certificazione medica attestante l'idoneità psico-fisica, o dopo la sua scadenza, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 200 ad euro 1.000;

2. Chiunque esercita l'attività professionale di accompagnatore o guida di volo libero di cui all'articolo 5 senza aver conseguito la relativa abilitazione ed essere iscritto nel registro di cui all'articolo 4, comma 5, ovvero svolga attività su aeromobili VDS in assenza della prescritta copertura assicurativa per danni a terzi, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 ad euro 2.000.

3. Chiunque svolge attività di volo su aeromobili per VDS senza aver conseguito il relativo titolo abilitante, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.000 ad euro 2.000;

4. Chiunque eserciti l'attività di istruzione al volo su aeromobili VDS senza aver conseguito la relativa abilitazione o senza le previste autorizzazioni, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.000 ad euro 5.000.

9.162. Il Relatore.

ART. 10.

Al comma 2, sostituire le parole: enti competenti *con le seguenti:* enti aeronautici e territoriali competenti. L'ENAC, l'Aero Club d'Italia e l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo sono tenuti a segnalare le violazioni di cui vengono a conoscenza.

10.5. Il Relatore.

ART. 11.

Al comma 2, sostituire le parole: di licenza *con le seguenti:* di attestato, di abilitazione o di licenza.

11.29. Il Relatore.

Al comma 2, sostituire le parole: degli esaminatori per fatti commessi con dolo o colpa grave *con le seguenti:* , previa acquisizione del parere di apposita Commissione di disciplina che istruisce il procedimento, degli istruttori e degli esaminatori per fatti commessi con dolo o colpa grave, ad esclusione del caso previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera *c)*.

11.30. Il Relatore.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Organo dell'Aero Club d'Italia preposto alla irrogazione della sanzione è il Consiglio federale, il quale delibera sentito il parere della Commissione di disciplina e udito, ove ne faccia richiesta, il presunto responsabile della violazione.

11.31. Il Relatore.

Al comma 6, dopo le parole: i principi della *just culture*, *aggiungere le seguenti:* secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 376/2014, del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014.

11.32. Il Relatore.

ART. 12.

Al comma 2, sostituire la parola: e 19) *con la seguente:* e 18).

12.4. Il Relatore.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-*bis*. La Commissione di disciplina dell'Aero Club d'Italia, valutata la gravità del fatto e la durata della sospensione, può disporre che, prima del reintegro del titolo, venga eseguita attività addestrativa integrativa.

12.5. Il Relatore.

ART. 13.

Al comma 1, lettera c), *sopprimere le parole:* commessa con dolo o colpa grave,

13.9. Il Relatore.

Al comma 3, sopprimere le parole: , in via generale,

13.10. Il Relatore.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 104

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-07337 Benamati: Iniziative per sostenere e rafforzare l'industria nazionale dei semiconduttori 104

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 107

5-07338 Vianello: Sulla destinazione delle risorse derivanti dalla sottoscrizione delle obbligazioni emesse dalla società Ilva S.p.a. in amministrazione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 1 del 2015 105

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 109

5-07339 Squeri: Sull'adozione di misure a sostegno dei comparti economici colpiti dalla crisi del settore del turismo in conseguenza della pandemia da COVID-19 105

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 111

5-07340 Sut: Per una politica industriale di programmazione degli incentivi a sostegno dell'automotive 106

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 113

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulle proposte per la ripresa economica delle attività turistico-ricettive della Montagna invernale, in funzione delle riaperture previste a partire dalla stagione 2021/2022.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Unione province italiane (UPI) *(Svolgimento e conclusione)* 106

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 12 gennaio 2022.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.40 alle 13.50.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 12 gennaio 2022. — Presidenza della presidente Martina NARDI. – Interviene il viceministro dello sviluppo economico Gilberto Pichetto Fratin.

La seduta comincia alle 14.

Martina NARDI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

5-07337 Benamati: Iniziative per sostenere e rafforzare l'industria nazionale dei semiconduttori.

Gianluca BENAMATI (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

Il viceministro Gilberto PICHETTO FRATIN risponde all'interrogazione in titolo nei

termini riportati in allegato *(vedi allegato 1)*.

Gianluca BENAMATI, replicando, si dichiara soddisfatto della risposta ricevuta che dimostra l'attenzione che il Governo pone su questo segmento dell'apparato industriale nazionale essenziale, peraltro, per lo sviluppo e la realizzazione di industria 4.0 e di un'avanzata realizzazione di tecnologie concernenti l'intelligenza artificiale. Ritiene altresì condivisibile che l'approccio ad una problematica che coinvolge l'intera Unione europea avvenga attraverso progetti di respiro comunitario. Valuta altresì positivamente il coinvolgimento di soggetti privati, quali quelli ricordati nella risposta del Governo, anche per le conseguenti positive ricadute in tema occupazionale. Sottolinea, infine, l'opportunità che quando si fa riferimento ai 2,2 miliardi destinati dal PNRR alla filiera industriale ciò avvenga con un approccio per filiere integrate, e quindi non orizzontalmente per settori, al fine di difendere e rafforzare le diverse e importanti realtà produttive del Paese che sono legate le une alle altre.

5-07338 Vianello: Sulla destinazione delle risorse derivanti dalla sottoscrizione delle obbligazioni emesse dalla società Ilva S.p.a. in amministrazione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 1 del 2015.

Giovanni VIANELLO (MISTO-A) illustra l'interrogazione in titolo esprimendo in particolare perplessità e contrarietà per l'utilizzo delle risorse in oggetto che la nuova normativa sembra piuttosto destinare a coprire la carenza di liquidità del soggetto industriale in questione.

Il viceministro Gilberto PICHETTO FRATIN risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 2)*.

Giovanni VIANELLO (MISTO-A), replicando, si dichiara completamente insoddisfatto della risposta dalla quale sembra potersi dedurre che non solo il Ministero dello sviluppo economico non sembra conoscere pienamente gli effetti della nuova normativa ma anche che pare ignorare la realtà dei fatti e l'attività delle strutture commissariali attualmente presenti. Sottolinea, infatti, che secondo documenti ufficiali restano ancora da smaltire moltissime tonnellate di rifiuti tossici e di fanghi nonché che in vaste aree la bonifica deve ancora essere conclusa. Stigmatizza quindi che le risorse originariamente destinate a precisi fini vengano distolte e indirizzate su progetti di cui non si conoscono gli effettivi contenuti ed i confini, sottraendoli alle obbligatorie bonifiche. Ritiene scandaloso che i costi di bonifica delle aree inquinate dall'Ilva vengano, infine, poste a carico dello Stato. Chiede quindi con fermezza che il Governo ritorni sui suoi passi e che sopprima l'articolo 21 del decreto-legge n. 228 del 2021, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, indicato nell'interrogazione in titolo.

5-07339 Squeri: Sull'adozione di misure a sostegno dei comparti economici colpiti dalla crisi del settore del turismo in conseguenza della pandemia da COVID-19.

Luca SQUERI (FI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il viceministro Gilberto PICHETTO FRATIN risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 3)*.

Luca SQUERI (FI), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta che dimostra che il Ministero dello sviluppo economico sembra essere consapevole dell'esistenza e della drammaticità del problema segnalato per la soluzione del quale, osserva, ci sono ancora molte cose da fare. Facendo riferimento alle recenti dichiarazioni del Ministro e dello stesso viceministro dello sviluppo economico, circa l'opportunità che vengano effettuati i necessari spostamenti delle risorse di bilancio per affrontare la tematica in questione, esprime l'auspicio che ciò possa essere effettivamente realizzato perché ritiene che solamente supportando le imprese del settore con sostanziosi aiuti si può sperare su una vera ripresa. Sottolinea, peraltro, che le difficoltà delle imprese non derivano solo dalle

conseguenze dell'epidemia ma anche dagli attuali alti costi energetici. Spera che in una situazione di tempesta perfetta per le imprese come questa, il Ministero trovi le risorse necessarie per contribuire all'auspicata soluzione.

5-07340 Sut: Per una politica industriale di programmazione degli incentivi a sostegno dell'automotive.

Luca SUT (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il viceministro Gilberto PICHETTO FRATIN risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 4)*.

Giuseppe CHIAZZESE (M5S) replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta del Governo anche sulla scorta di quanto già più volte accaduto in passato, quando alle parole non sono seguiti i fatti. Sottolinea che l'Italia è l'unico Paese dell'Unione europea in cui non è attivo un sistema di incentivi per i veicoli elettrici e ciò, a parte ogni evidenza, nonostante anche l'amministratore delegato di Stellantis abbia avuto modo di segnalare che il mancato sostegno all'elettrificazione dell'auto comporterà nel breve periodo un drastico ridimensionamento del mercato. Tra le promesse non mantenute ricorda, solo per fare un esempio, quanto detto dal Governo solo a novembre scorso quando aveva annunciato la messa a disposizione di 1 miliardo di euro l'anno a favore dei veicoli elettrici, ma anche quanto recentemente aveva lasciato intendere il Ministro Giorgetti in un recente *question time* circa la volontà di prevedere incentivi. Osserva che è molto difficile realizzare la transizione ecologica nella mobilità senza rendere appetibile ai consumatori il passare dai veicoli inquinanti a quelli elettrici, anche in considerazione dei prezzi correnti. Ricorda peraltro che l'automobile elettrica più venduta in Italia è un prodotto italiano. Segnala che un altro aspetto criticabile in materia è quanto deciso in tema di *bonus*, stigmatizzando la loro mancata proroga nella recente legge di bilancio. Conclude auspicando che gli scostamenti di bilancio preannunciati dal Ministro Giorgetti possano andare anche a beneficio del settore in questione.

Martina NARDI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.45.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 12 gennaio 2022. — Presidenza della presidente Martina NARDI.

La seduta comincia alle 14.45.

Sulle proposte per la ripresa economica delle attività turistico-ricettive della Montagna invernale, in funzione delle riaperture previste a partire dalla stagione 2021/2022.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Unione province italiane (UPI).

(Svolgimento e conclusione).

Martina NARDI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Roberto PADRIN, *presidente della provincia di Belluno*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Martina NARDI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, ringrazia il presidente Padrin per il suo intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO 1

5-07337 Benamati: Iniziative per sostenere e rafforzare l'industria nazionale dei semiconduttori.

TESTO DELLA RISPOSTA

Grazie Presidente. Grazie Onorevoli Interroganti.

Il problema della carenza di semiconduttori (*microchip*) investe numerosi settori produttivi. La questione sollevata è strettamente connessa con la criticità afferente alla generalizzata difficoltà di approvvigionamento di materie prime e di materiale di base per la produzione industriale e con l'aumento globale dei prezzi degli stessi, criticità affrontate più volte, anche in questa sede.

Come già detto, se la carenza dei semiconduttori colpisce tutta l'industria europea, la soluzione deve essere trovata a livello eurounitario; in questa direzione si è attivato il Governo, con l'obiettivo di promuovere una linea di intervento comune ed efficace.

Ancora una volta, richiamo il « Piano d'azione sulle Materie Prime Critiche » presentato dalla Commissione europea e progressivamente ampliato. Nella sua ultima versione, in particolare, è stata aggiornata la lista di « materie prime critiche » ed è stato formulato un rapporto prospettico. In questa lista figurano i semiconduttori, che rientrano tra i 34 prodotti critici per l'approvvigionamento. Per queste forniture, l'obiettivo è quello di creare una catena del valore europea e rendere le catene degli approvvigionamenti più sicure e resilienti alle variabili del commercio mondiale.

Un'ulteriore strumento per realizzare l'obiettivo di una catena del valore europea è rappresentato, altresì, dall'importante progetto di interesse comune europeo (IPCEI) sui semiconduttori, finalizzato a sostenere attività di ricerca e innovazione anche nella prima applicazione industriale (IPCEI Microelettronica).

Quest'ultimo, in particolare, sostiene attività di ricerca, sviluppo e innovazione in cinque settori tecnologici (*chip* efficienti sul piano energetico, semiconduttori di potenza, sensori intelligenti, attrezzatura ottica avanzata e materiali compositi) con l'obiettivo di sviluppare tecnologie e componenti microelettroniche innovative che possano essere trasferite alle industrie a valle, tra le quali rileva l'industria dell'*automotive*. I partecipanti italiani all'IPCEI Microelettronica sono proprio la STMicroelettronics, richiamata dagli Onorevoli interroganti, e un organismo di ricerca (FBK – Fondazione Bruno Kessler), con attività previste fino al 2024 e un investimento rispettivamente pari a circa 2,2 miliardi di euro e 13,9 milioni di euro.

Grazie a questa iniziativa, la filiera nazionale della microelettronica ha beneficiato di uno stanziamento di oltre 700 milioni di euro.

Inoltre, nell'aprile 2021, il Ministro dello sviluppo economico ha firmato il decreto che autorizza l'Accordo per l'innovazione con le regioni Lombardia e Sicilia per la realizzazione di un progetto di ricerca e sviluppo nel settore delle produzioni microelettroniche. Si tratta del progetto « MADEin4 », presentato da STMicroelectronics, FCA Italy, Comau, Politecnico di Torino e CNR Istituto per la Microelettronica e Microsistemi. Per l'alto impatto tecnologico il progetto è stato selezionato dalla UE nell'ambito della *call* ECSEL JU 2018, (*Electronics Components and Systems for European Leadership*). La realizzazione di questo progetto di Fabbrica intelligente permetterà ai soggetti coinvolti di aumentare la competitività e l'efficienza dei sistemi produttivi nei siti di Catania, Agrate (Monza e Brianza) e Grugliasco (Torino). L'accordo prevede un investimento complessivo di

oltre 18,7 milioni di euro, per il quale il Mise mette a disposizione 5,6 milioni di euro di finanziamenti agevolativi mentre circa 4 milioni di euro derivano da finanziamenti europei.

Ricordo, inoltre, il sostegno che il Governo fornisce alle imprese del settore, sia attraverso l'utilizzo dello strumento del contratto di sviluppo, sia con l'allocazione di importanti risorse nel PNRR.

A tal ultimo proposito, si informa che sono circa 2,2 miliardi di euro le risorse complessive destinate dal Ministero dello sviluppo economico a sostegno della competitività delle filiere industriali strategiche del Paese.

L'obiettivo è quello di realizzare almeno 40 nuovi progetti d'investimento su tutto il territorio nazionale attraverso lo strumento agevolativo dei Contratti di sviluppo in diversi settori, tra cui vengono in rilievo quelli dell'*automotive*, della microelettronica e dei semiconduttori.

Ebbene, proprio con la società STMicroelettronics è in corso di attuazione un Accordo di Sviluppo finalizzato al potenziamento della capacità produttiva dello stabilimento, che ha previsto la concessione di agevolazioni finanziarie, nella forma del contributo a fondo perduto, per un ammontare complessivo di 37,8 milioni di euro.

Inoltre, rappresento che sono state avviate interlocuzioni con aziende del settore della microelettronica, quali INTEL e MEMC, per lo sviluppo di iniziative industriali in territorio italiano.

In generale, dunque, il Governo italiano garantisce aiuto e accompagnamento a tutte le imprese intenzionate ad investire e produrre nel settore in parola, anche individuando soluzioni ai problemi sollevati, sia a livello nazionale che eurounitario.

ALLEGATO 2

5-07338 Vianello: Sulla destinazione delle risorse derivanti dalla sottoscrizione delle obbligazioni emesse dalla società Ilva S.p.a. in amministrazione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 1 del 2015.

TESTO DELLA RISPOSTA

Grazie Presidente. Grazie Onorevoli Interroganti.

Il *question time* in parola concerne le modifiche previste dall'articolo 21 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, con riferimento alla destinazione delle risorse del patrimonio destinato costituito mediante le risorse finanziarie derivanti dai fondi sequestrati alla famiglia Riva ed acquisite da Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria (di seguito, A.S.), a titolo di prezzo di sottoscrizione del prestito obbligazionario di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 1 del 2015. In particolare, gli Onorevoli lamentano una « distrazione » delle risorse non impegnate del patrimonio destinato dagli interventi di bonifica delle « aree escluse ».

Su questo tema, preme innanzitutto evidenziare, fermo restando le competenze degli altri Ministeri principalmente coinvolti, quanto esposto nella Relazione Illustrativa al citato provvedimento normativo, laddove si specifica che le modifiche normative proposte con il cosiddetto decreto-legge Milleproroghe, manterrebbero inalterata la prioritaria finalità dei fondi del patrimonio in questione, che resterebbero principalmente destinati agli interventi previsti dal piano ambientale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2017 nonché alle finalità di bonifica e ripristino già previste ed in corso di completamento ad opera del gestore dello stabilimento.

Come si legge nella citata Relazione, la norma – nella sua formulazione – prevede che le somme del suddetto patrimonio destinato siano utilizzate in via prioritaria all'attuazione e realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa in amministrazione straordinaria e, nei limiti delle disponibilità residue, a interventi volti alla tutela della sicurezza e della salute, nonché ad interventi di ripristino e di bonifica ambientale.

In particolare, l'articolo 13 del decreto-legge n. 91 del 2017, come convertito, ha precisato che il citato articolo 3, comma 1, deve essere interpretato nel senso che le somme del suddetto patrimonio sono destinate, in via prioritaria, agli interventi ambientali previsti nell'ambito dell'offerta definitiva del soggetto aggiudicatario dei complessi aziendali del gruppo Ilva in A.S., che coincidono con gli interventi ambientali previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2017 ad opera del soggetto gestore dello stabilimento siderurgico di Taranto. Nei limiti di quanto eccedente tali somme, il patrimonio è destinato agli interventi ambientali che il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2017 pone in capo ad Ilva in A.S., riferibili alle aree esterne allo stabilimento produttivo.

Quanto alla restante parte del patrimonio, essa sarebbe stata destinata ad ulteriori progetti di tutela della sicurezza e della salute, nonché di ripristino e di bonifica ambientale, da parte della struttura commissariale di Ilva in A.S.

Gli accordi ad oggi in essere tra Ilva in A.S. prevedono, in coerenza con il suddetto quadro normativo, che le somme del patrimonio in questione siano destinate per un ammontare pari a euro 352 milioni agli interventi previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2017 in capo al gestore dello stabili-

mento siderurgico di Taranto e per un ammontare pari a circa 190 milioni ad ulteriori interventi di bonifica del suolo e delle acque di falda del sito di Taranto, sempre a cura del gestore dello stabilimento.

Venendo ai numeri, nella Relazione illustrativa si specifica altresì che, alla luce dell'ultima relazione trimestrale di Ilva (marzo 2021), il patrimonio destinato – originariamente pari a euro 1.157 milioni – ammontava ancora a euro 878 milioni, al netto dei rimborsi corrisposti a tale data al gestore dello stabilimento a fronte dei suddetti interventi ambientali. Per converso in base alla predetta relazione non risultavano esborsi per quanto attiene agli interventi che il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2017 pone in capo ad Ilva in A.S., né ulteriori progetti da parte della struttura commissariale di Ilva in A.S.

Tenendo conto delle somme già allocate ai suddetti interventi ambientali ad opera del gestore, residuerebbero quindi 575 milioni di euro, da impiegare per interventi di decarbonizzazione ed elettrificazione del ciclo produttivo dello stabilimento siderurgico di Taranto, nel quadro degli obiettivi nazionali ed eurounitari di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ed in coerenza con i più generali obiettivi di risanamento e ammodernamento del sito di Taranto, fermo restando l'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE.

In conclusione, da quanto riportato dalla Relazione Illustrativa risulterebbe che, nel quadro complessivo delle finalità già previste, l'articolo 21 del Decreto Milleproroghe aggiungerebbe all'utilizzo delle risorse un'ulteriore finalizzazione ambientale qual è la decarbonizzazione, i cui effetti positivi per l'ambiente si devono sommare a quelli delle bonifiche.

ALLEGATO 3

5-07339 Squeri: Sull'adozione di misure a sostegno dei comparti economici colpiti dalla crisi del settore del turismo in conseguenza della pandemia da COVID-19.

TESTO DELLA RISPOSTA

Grazie Presidente, grazie Onorevoli interroganti.

Com'è stato sottolineato con l'atto in parola, l'emergenza sanitaria causata dal Covid-19 ha avuto un durissimo impatto sulle aree a maggior afflusso turistico nonché sulle imprese commerciali, come quelle della ristorazione e dell'intrattenimento (in generale).

Si concorda, dunque, sulla necessità di sostenere con ulteriori e specifiche misure le imprese coinvolte dalla drastica riduzione dei consumi, e si informa che i competenti uffici del Ministero dello sviluppo economico stanno già lavorando unitamente agli altri Ministeri coinvolti (in particolare, il Ministero del turismo nonché il Ministero dell'economia e delle finanze), al fine di reperire ulteriori risorse dirette a compensare le criticità connesse all'emergenza da Covid-19.

Come ricordato, già durante il periodo di *lockdown* il Governo è intervenuto con riferimento alle imprese che sono rimaste a lungo chiuse a seguito delle disposizioni restrittive disposte per arginare la diffusione del virus. Proprio a tal fine, infatti, su iniziativa del Ministero dello sviluppo economico, l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge del 23 luglio 2021, n. 106, ha istituito, un « Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse », con una dotazione di euro 140 milioni per l'anno 2021 (incrementati di ulteriori 20 milioni), per favorire la continuità delle attività economiche per le quali è stata disposta, nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio e il 24 luglio 2021, la chiusura per un periodo complessivo di almeno cento giorni. Proprio la lunga durata della chiusura ha infatti indotto a stanziare un Fondo *ad hoc* per le citate imprese, per le quali non sarebbero state idonee le misure previste nei decreti Ristori e Sostegni.

Inoltre, si evidenzia che con i decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, rispettivamente in data 23 dicembre e 30 dicembre 2021 – entrambi in corso di registrazione presso la Corte dei Conti – sono state adottate, in attuazione degli articoli 43-*bis* e 1-*ter* del decreto-legge 73/2021, misure di sostegno per imprese che svolgono attività, dalla ristorazione collettiva alle cerimonie ed eventi, all'intrattenimento e all'Ho.Re.Ca. in effetti tra le più penalizzate durante l'emergenza Covid, al fine di supportare questi settori.

Con il primo decreto si è data concreta attuazione ad una misura, dotata di 100 milioni di euro, in favore delle imprese del settore della ristorazione collettiva, che hanno subito una significativa perdita di fatturato, pari al 15 per cento. Si tratta di un comparto che conta circa 1.500 imprese a livello nazionale, con un elevato impatto occupazionale, per l'elevata intensità di manodopera che le caratterizza. Secondo quanto previsto nel decreto, si prevede di concedere contributi da un ammontare minimo di 10.000 euro e variabile in funzione diretta del numero di occupati dell'impresa.

Con il secondo decreto si è resa operativa, invece, una misura che prevede contributi a fondo perduto per 60 milioni di euro in favore delle imprese del settore eventi – *wedding*, intrattenimento e Ho-.Re.Ca (*hotellerie-restaurant-catering*) – duramente colpite dall'emergenza Covid, nel limite di spesa complessivo di 60 milioni di euro per l'anno 2021, destinando un im-

porto pari a 40 milioni al settore del *wedding*, 10 milioni di euro alle imprese operanti nel settore dell'HO.RE.CA., e 10 milioni di euro alle imprese operanti nel settore, diverso dal *wedding*, dell'intrattenimento e dell'organizzazione di feste e cerimonie.

Ancora, il decreto-legge n. 73/2021 (« *Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali* ») riconosce, per l'anno 2021, un contributo a fondo perduto in favore dei birrifici artigianali.

Inoltre, è stata pubblicata, di recente (supplemento ordinario n. 48/L della *Gazzetta ufficiale* n. 310 del 31 dicembre 2021) la legge 29 dicembre 2021, n. 233 recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose ». Al riguardo, l'articolo 1, comma 17-*bis*, al fine di sostenere la ripresa e la continuità dell'attività delle imprese operanti nel settore della ristorazione, ha istituito presso il Mise un apposito fondo per l'erogazione di un contributo a fondo perduto, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021.

Infine, rappresento che, con la legge di bilancio 2022 è stato istituito un Fondo, con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare al sostegno degli operatori economici dei settori del turismo, dello spettacolo e dell'automobile, gravemente colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 (comma 486).

Inoltre, com'è stato già detto, sono circa 2,2 miliardi di euro le risorse complessive destinate dal Ministero dello sviluppo economico a sostegno della competitività delle filiere industriali strategiche del Paese, che è anche tra le priorità indicate nel Piano nazionale di ripresa e resilienza.

L'obiettivo è di realizzare almeno 40 nuovi progetti d'investimento su tutto il territorio nazionale attraverso lo strumento agevolativo dei Contratti di sviluppo oltre che nei settori *automotive*, microelettronica e semiconduttori (già ricordati nella risposta all'On. Benamati), anche nei settori concernenti le seguenti filiere: metallo ed elettromeccanica, chimico-farmaceutico, turismo, *design*, moda e arredo, agroindustria e tutela ambientale.

A tal proposito, è stata ampliata la dotazione finanziaria dei Contratti di sviluppo (per i quali la legge di bilancio 2022 aveva già stanziato 450 milioni di euro). Ogni progetto d'investimento finanziato dovrà infatti essere funzionale alla nascita, allo sviluppo o al rafforzamento di imprese appartenenti a filiere strategiche che siano in grado di aumentare la produttività e la crescita economica del Paese oltre che generare un impatto positivo sull'occupazione.

In conclusione, ulteriori misure, che saranno oggetto di un apposito provvedimento normativo in corso di adozione, mireranno dunque a completare l'attuale quadro di interventi urgenti di sostegno alle imprese, ed in particolare mireranno proprio a dare sostegno ulteriore ai comparti colpiti dalla crisi del turismo, dell'intrattenimento, della ristorazione e del commercio.

ALLEGATO 4

5-07340 Sut: Per una politica industriale di programmazione degli incentivi a sostegno dell'automotive.

TESTO DELLA RISPOSTA

Grazie Presidente, Grazie Onorevoli !

Si ribadisce, ancora una volta, il ruolo fondamentale del settore *automotive* in seno al sistema produttivo italiano e la consapevolezza della situazione difficile che esso sta affrontando, oltre che per il perdurare dell'emergenza sanitaria, anche in considerazione delle sfide poste dalla transizione « *green* » e dal piano « Fit For 55 », presentato il 14 luglio 2021 dal Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea.

Come riferito dal Ministro Giorgetti in Aula Camera, proprio nel quadro necessario al sostegno al comparto, è interesse prioritario del Ministero dello sviluppo economico predisporre un sistema di misure volte ad attrarre e consolidare gli investimenti nell'intero settore dell'*automotive* e del suo indotto.

Al fine di accompagnare la transizione ecologica del settore in parola il Governo dovrà agire su più fronti:

supporto alla transizione industriale, attraverso apposite misure di sostegno alla riconversione e attrazione degli investimenti;

supporto alla domanda per un periodo triennale tramite un'integrazione dei prezzi di vendita delle auto elettriche, attualmente caratterizzate da un costo di produzione maggiore rispetto a quello delle auto con motorizzazione tradizionale, attraverso l'introduzione di appositi incentivi;

rinnovo del parco auto circolante, tra i più vetusti d'Europa, al fine di garantire una adeguata tutela ambientale, attraverso la riduzione delle emissioni di CO_2, materia che richiede valutazioni di carattere ambientale.

Ciò premesso, con riferimento alle misure già istituite, si rappresenta quanto di seguito esposto.

Con legge di Bilancio 2022 è stato istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un Fondo per il sostegno alla transizione industriale da 150 milioni di euro, con il quale possono essere concesse agevolazioni alle imprese, con particolare riguardo a quelle che operano in settori ad alta intensità energetica, per la realizzazione di investimenti per l'efficientamento energetico, per il riutilizzo per impieghi produttivi di materie prime e di materie riciclate (comma 478). Grazie a questo Fondo potranno essere concesse specifiche agevolazioni alle imprese, in modo da tutelare tutta la filiera della produzione, anche con riferimento alle aziende che si occupano di componentistica e necessitano di ristrutturazioni e adeguamenti alle nuove tecnologie.

Come già è stato detto, inoltre, è stato istituito un apposito Fondo, con una dotazione pari a 150 milioni di euro per il 2022, volto a sostenere gli operatori economici del settore *automotive*, turismo e spettacolo gravemente colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 (articolo 1, comma 486, Legge di Bilancio 2022).

Come sottolineato dallo stesso Ministro, la strategia per il sostegno alla produzione e commercializzazione dei veicoli a basse emissioni non si esaurisce con la misura dell'*ecobonus* auto. Il Ministero opera, infatti, per accompagnare le industrie italiane nel percorso di riconversione dell'intero settore dell'*automotive*.

In continuità con quanto sopra esposto, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), la misura M2C2-41 (Investimento 5.3) prevede una dotazione di 300 milioni euro per il periodo 2021-2026

per promuovere la realizzazione di programmi di investimento finalizzati allo sviluppo della filiera produttiva degli autobus, mediante il ricorso alla misura dei Contratti di Sviluppo, al fine di produrre veicoli elettrici e connessi; la quota dei progetti in essere, pari a 50 milioni di euro, è imputata ai fondi della citata legge di Bilancio 2017.

Sempre nell'ambito del PNRR, la Missione 1 - Componente 2 prevede investimenti in « Politiche industriali di filiera e internazionalizzazione » volti, tra l'altro, a sostenere la « *Competitività e resilienza delle filiere produttive* » (Investimento n. 5.2); l'Investimento in parola, alla cui attuazione sono destinate risorse per complessivi 750 milioni di euro, è volto a potenziare la capacità delle filiere produttive più innovative e/o strategiche, attraverso il riconoscimento di un supporto finanziario agli investimenti da concedere tramite lo strumento agevolativo dei Contratti di Sviluppo.

Ancora una volta, dunque, ribadisco l'impegno del Governo a porre in essere ogni iniziativa di competenza al fine di individuare le misure più idonee a favorire lo sviluppo di tutte le filiere afferenti al settore *automotive*.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 3343 Governo (Parere alla VI Commissione) *(Esame e rinvio)* 115

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1458 Frassinetti, C. 1791 Fragomeli e C. 1891 Spadoni, recanti disposizioni per l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale volontarie del Telefono rosa ONLUS, dell'Osservatorio nazionale sostegno vittime e dell'Unione nazionale vittime (UNAVI) 119

Audizione di rappresentanti dell'Istituto di ricerche sulla popolazione e le politiche sociali (IRPPS) 120

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di CNA FITA Trasporto persone, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1779 Paolo Russo e C. 1782 Molinari, recanti disposizioni in materia di controlli sul personale addetto ai servizi di trasporto 120

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 120

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-07341 Mura: Penalizzazione occupazionale retributiva delle lavoratrici di Ita Airways 120

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 123

5-07342 Mugnai: Problemi occupazionali relativi alla annunciata chiusura dello stabilimento di Marradi dell'azienda Ortofrutticola del Mugello 120

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 125

5-07343 Rizzetto: Urgenza di rifinanziare l'indennità di quarantena 121

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 126

5-07344 Moschioni: Iniziative per assicurare la continuità produttiva e il mantenimento dei livelli occupazionali nello stabilimento Dynamic Technologies di Attimis 121

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 127

5-07345 Invidia: Misure per contrastare l'eccessiva precarizzazione dei rapporti di lavoro .. 121

ALLEGATO 5 (Testo della risposta) 128

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 12 gennaio 2022. — Presidenza della presidente Romina MURA.

La seduta comincia alle 13.30.

Delega al Governo per la riforma fiscale.
C. 3343 Governo.
(Parere alla VI Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Camillo D'ALESSANDRO (IV), *relatore*, ricorda preliminarmente che il disegno di legge è stato presentato dal Governo dopo l'approvazione del documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla riforma dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e altri aspetti del sistema tributario, svolta dalle Commissioni Finanze della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Inoltre, la riforma del fisco, inserita nel PNRR come riforma di accompagnamento, è stata avviata con la legge di bilancio 2022, che ha destinato 8 miliardi di euro a interventi specifici su IRPEF e IRAP, in linea con le indicazioni del citato documento conclusivo dell'indagine conoscitiva. Il provvedimento, inoltre, è uno dei disegni di legge collegati alla manovra di bilancio per il triennio 2022-2024, a norma dell'articolo 7, comma 2, lettera *f*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, elencati nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2021.

Il disegno di legge consta di dieci articoli, la cui impostazione si richiama al contenuto del documento conclusivo, ad eccezione della riforma del catasto, di cui all'articolo 6, tema non affrontato dall'indagine conoscitiva.

Gli obiettivi fondamentali della riforma, che costituiscono i princìpi e i criteri direttivi generali per l'esercizio della delega, sono enunciati all'articolo 1: la crescita dell'economia, attraverso l'aumento dell'efficienza della struttura delle imposte e la riduzione del carico fiscale sui redditi derivanti dall'impiego dei fattori di produzione; la razionalizzazione e la semplificazione del sistema tributario, preservandone la progressività, da attuare anche attraverso la riduzione degli adempimenti a carico dei contribuenti e l'eliminazione dei cosiddetti « micro-tributi », con gettito trascurabile per l'Erario; la riduzione dell'evasione e dell'elusione fiscale.

L'articolo 1, inoltre, disciplina la procedura di adozione dei decreti legislativi, che devono essere adottati nel rispetto dei princìpi costituzionali, in particolare di quelli previsti dagli articoli 3 e 53 della Costituzione, nonché del diritto dell'Unione europea, sulla base dei princìpi e criteri direttivi specifici, indicati negli articoli successivi. In particolare, la norma prevede la trasmissione degli schemi di decreto alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, per l'espressione del parere entro il termine di trenta giorni, termine che può essere prorogato di ulteriori venti giorni per la complessità della materia o per il numero dei decreti legislativi. Qualora il Governo non intenda conformarsi al parere espresso dalle Commissioni parlamentari, trasmette nuovamente i testi con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione, per l'espressione dei pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia da rendere entro dieci giorni dalla data della nuova trasmissione.

La norma prevede, inoltre, che il Governo, nell'esercizio della delega, introduca le disposizioni mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni vigenti, provvedendo ad abrogare espressamente le norme incompatibili. Si dispone anche l'adozione di uno o più decreti legislativi per il coordinamento formale e sostanziale tra i decreti legislativi adottati e le altre leggi dello Stato e per l'abrogazione espressa delle norme incompatibili, nonché la procedura per l'adozione dei decreti correttivi e integrativi.

L'articolo 2 reca, al comma 1, i princìpi e criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione personale sui redditi. La lettera *a)* prevede, in particolare, la progressiva evoluzione del sistema verso un modello compiutamente duale attraverso l'applicazione di un'aliquota proporzionale ai redditi derivanti dall'impiego di capitale, in tutte le sue forme, ma per le sole attività condotte da soggetti diversi da coloro a cui si applica l'IRES e l'applicazione ai restanti soggetti delle aliquote ordinarie dell'IRPEF (n. 1 e 2). La lettera *b)* prevede la riduzione delle aliquote medie effettive dell'IRPEF, con particolare riferimento ai giovani e ai secondi percettori di reddito, e la riduzione delle variazioni delle aliquote marginali effettive. La lettera *c)* dispone il riordino delle deduzioni dalla base imponibile e delle detrazioni dall'imposta lorda sul red-

dito delle persone fisiche, tenendo conto della loro finalità e dei loro effetti sull'equità e sull'efficienza dell'imposta. Infine, la lettera *d)* prevede l'armonizzazione dei regimi di tassazione del risparmio, tenendo conto dell'obiettivo di contenere gli spazi di elusione dell'imposta.

Ricorda che sul tema della revisione dell'IRPEF è intervenuta la legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021), che, all'articolo 1, comma 2, lettera *a*), modifica il sistema delle aliquote, individuandone quattro per scaglioni di reddito (fino a 15.000 euro, 23 per cento; oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25 per cento; oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento; oltre 50.000 euro, 43 per cento), sopprimendo l'aliquota del 41 per cento, riducendo la seconda dal 27 al 25 per cento e la terza dal 38 al 35 per cento (per i redditi fino a 50.000 euro, in luogo degli attuali 55.000 euro) e assoggettando all'aliquota del 43 per cento i redditi oltre i 50.000 euro. La lettera *b)* modifica il regime delle detrazioni IRPEF per tipologia di reddito. In particolare, i numeri 1 e 2 intervengono sulle detrazioni per redditi da lavoro dipendente e assimilati, ampliando la prima soglia di reddito cui si applica la detrazione, da 8.000 a 15.000 euro; portando la seconda soglia di reddito da 15.000 a 28.000 euro, la cui misura della detrazione base passa da 978 a 1.910 euro, modificando la modalità di calcolo della quota ulteriore di tale detrazione; riducendo la terza e ultima soglia di reddito per cui spetta la detrazione da 55.000 a 50.000 euro, contestualmente aumentando la detrazione base da 978 a 1.910 euro; aumentando di 65 euro della detrazione applicabile, specificamente, alla fascia di reddito tra 25.000 e 35.000 euro. I numeri 3 e 4, con riferimento alle detrazioni per redditi da pensione, dispongono: l'innalzamento da 8.000 a 8500 euro della prima soglia di reddito e da 1.880 a 1995 euro la detrazione spettante nonché l'aumento della misura minima di detrazione da 690 a 713 euro; l'aumento da 15.000 a 28.000 euro della seconda soglia di reddito, la riduzione da 1.297 a 700 euro della detrazione base, la determinazione della quota ulteriore pari a 1.255 euro per un reddito pari a 8.500 euro, in riduzione, all'aumentare del reddito, fino ad annullarsi una volta raggiunti i 28.000 euro; la riduzione da 55.000 a 50.000 euro della terza e ultima soglia, oltre la quale non spetta la detrazione, e da 1.297 a 700 euro della base di calcolo della detrazione d'imposta per i redditi superiori a 28.000 euro e fino a 50.000 euro (per tale soglia, la detrazione è pari a 700 euro per redditi pari a 28.000 euro e decresce fino ad annullarsi alla soglia dei 50.000 euro); l'aumento di 50 euro della detrazione nella fascia di reddito compresa tra 25.000 e 29.000 euro. Con riferimento ai redditi da lavoro autonomo e assimilati, i numeri 5 e 6 prevedono: l'innalzamento da 4.800 euro a 5.500 euro della prima soglia di reddito e da 1.104 euro a 1.265 euro della detrazione applicabile; l'introduzione di una ulteriore soglia di reddito, superiore a 5.500 euro e fino a 28.000 euro, con una detrazione pari a 500 euro, aumentata di una somma pari a 765 euro per un reddito pari 5.500 euro, che decresce al crescere del reddito fino ad azzerarsi alla soglia dei 28.000 euro; la rimodulazione dell'ultima soglia di reddito, compresa tra i 28.000 euro e 50.000 euro, e della detrazione, spettante nell'importo massimo di 500 euro per un reddito pari a 28.000 euro, riducendosi progressivamente fino ad annullarsi raggiunti i 50.000 euro; l'aumento di 50 euro della detrazione per la fascia di reddito superiore a 11.000 euro ma non a 17.000 euro.

Il comma 3 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2022 dispone la riduzione da 28.000 euro a 15.000 euro del reddito complessivo oltre il quale non è più dovuto il trattamento integrativo (cosiddetto *bonus* 100 euro) e condiziona il suo riconoscimento alla presenza di un ammontare di una serie di detrazioni, specificamente individuate, superiore all'imposta lorda.

L'articolo 3 del disegno di legge in esame reca, al comma 1, i principi e i criteri direttivi per la revisione dell'IRES e della tassazione del reddito di impresa. In particolare, la lettera *a)* richiede la coerenza del complessivo sistema di tassazione del reddito di impresa con il sistema di imposizione personale sui redditi di tipo duale;

la lettera *b)* prevede la semplificazione e la razionalizzazione dell'IRES, finalizzate alla riduzione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese, anche attraverso un rafforzamento del processo di avvicinamento tra valori civilistici e fiscali, con particolare attenzione alla disciplina degli ammortamenti; la lettera *c)* dispone la revisione della disciplina delle variazioni in aumento e in diminuzione apportate all'utile o alla perdita risultante dal conto economico per determinare il reddito imponibile; la lettera *d)*, infine, richiede la tendenziale neutralità tra i diversi sistemi di tassazione delle imprese, per limitare distorsioni di natura fiscale nella scelta delle forme organizzative e giuridiche dell'attività imprenditoriale.

L'articolo 4 reca, al comma 1, i princìpi e criteri direttivi per la razionalizzazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e delle imposte indirette sulla produzione e sui consumi: la razionalizzazione della struttura dell'IVA, con particolare riferimento al numero e ai livelli delle aliquote e alla distribuzione delle basi imponibili tra le diverse aliquote, allo scopo di semplificare la gestione e l'applicazione dell'imposta, contrastare l'erosione e l'evasione fiscale e aumentare il grado di efficienza del sistema impositivo in coerenza con la disciplina europea armonizzata dell'imposta (lettera *a)*); l'adeguamento delle strutture e delle aliquote della tassazione indiretta con l'obiettivo di contribuire alla riduzione progressiva delle emissioni di gas climalteranti e alla promozione dell'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili ed ecocompatibili (lettera *b)*).

L'articolo 5 delega il Governo ad attuare un graduale superamento dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), garantendo in ogni caso il finanziamento del fabbisogno sanitario.

Ricorda che la legge di bilancio 2022 è intervenuta anche sulla disciplina dell'IRAP, in particolare esentando i contribuenti persone fisiche che esercitano attività commerciali, nonché arti e professioni e prevedendo specifiche forme di copertura del mancato gettito in favore delle Regioni e delle Province autonome, mediante l'istituzione di apposito Fondo (articolo 1, commi 8 e 9, della legge n. 234 del 2021).

L'articolo 6, al comma 1, reca i princìpi e criteri direttivi per modificare la disciplina relativa al sistema di rilevazione catastale, non prevista dal documento conclusivo dell'indagine conoscitiva, al fine di modernizzare gli strumenti di individuazione e di controllo delle consistenze dei terreni e dei fabbricati. Si tratta, in particolare: della previsione di strumenti, da porre a disposizione dei comuni e dell'Agenzia delle entrate, per facilitare e ad accelerare l'individuazione e, eventualmente, il corretto classamento delle fattispecie (lettera *a)*); dell'introduzione di strumenti e modelli organizzativi che facilitino la condivisione dei dati e dei documenti, in via telematica, tra l'Agenzia delle entrate e i competenti uffici dei comuni nonché la loro coerenza ai fini dell'accatastamento delle unità immobiliari. Il comma 2 delega il Governo a provvedere all'integrazione delle informazioni presenti nel catasto dei fabbricati in tutto il territorio nazionale, da rendere disponibile a decorrere dal 1° gennaio 2026 e, contestualmente, reca i princìpi e criteri direttivi per l'esercizio di tale delega.

L'articolo 7 indica, al comma 1, i princìpi e criteri direttivi specifici per la revisione delle addizionali comunali e regionali all'IRPEF. In particolare, la lettera *a)* prevede la sostituzione dell'addizionale regionale all'IRPEF con una sovraimposta sull'IRPEF la cui aliquota di base può essere aumentata o diminuita dalle regioni entro limiti prefissati, garantendo l'invarianza di gettito. La lettera *b)*, con riferimento alle regioni sottoposte a piani di rientro per disavanzi sanitari, prevede l'incremento obbligatorio della sovraimposta calcolato in modo da garantire lo stesso gettito ricavato dall'applicazione delle aliquote delle addizionali regionali all'IRPEF maggiorate nella misura obbligatoria in base alla legislazione attualmente vigente. Con riferimento ai comuni, la lettera *c)* prevede la facoltà della sostituzione dell'addizionale all'IRPEF con una sovraimposta sull'IRPEF, in misura tale da garantire l'invarianza del gettito. Sulla base dei commi 2 e 3, inoltre,

i decreti legislativi dovranno prevedere la revisione dell'attuale riparto tra lo Stato e i comuni del gettito dei tributi sugli immobili destinati a uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D ed eventualmente degli altri tributi incidenti sulle transazioni immobiliari, in attuazione dei princìpi del federalismo fiscale, allo scopo di rafforzare gli elementi di responsabilizzazione e trasparenza nella gestione della finanza locale, in linea con il principio della separazione delle fonti di finanziamento per i diversi livelli di governo. Tale revisione deve avvenire senza oneri per lo Stato, ma compensando eventuali variazioni di gettito per i diversi livelli di governo attraverso la corrispondente modifica del sistema dei trasferimenti erariali, degli altri tributi comunali e dei fondi di riequilibrio.

L'articolo 8 reca, al comma 1, i principi e i criteri direttivi per la revisione del sistema nazionale della riscossione. Si tratta, in particolare, dell'incremento dell'efficienza del sistema nazionale della riscossione e della sua semplificazione (lettera *a*); dell'individuazione di un nuovo modello organizzativo del sistema nazionale della riscossione, anche mediante il trasferimento delle funzioni e delle attività attualmente svolte dall'agente nazionale della riscossione, o di parte delle stesse, all'Agenzia delle entrate, garantendo la continuità del servizio della riscossione attraverso il conseguente trasferimento delle risorse strumentali, nonché delle risorse umane, senza soluzione di continuità (lettere *b)* e *c)*).

L'articolo 9, al comma 1, reca la delega al Governo per la codificazione delle disposizioni legislative vigenti in materia tributaria, per garantire la certezza dei rapporti giuridici e la chiarezza del diritto nel sistema tributario, compresi l'accertamento, le sanzioni e la giustizia tributaria. I principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega sono elencati al comma 2, mentre i successivi commi da 3 a 6 disciplinano la procedura di adozione e il comma 7 prevede la possibilità di adottare decreti legislativi correttivi e integrativi, adottando la medesima disciplina.

L'articolo 10, infine, reca le disposizioni finanziarie, prevedendo, al comma 1, l'invarianza degli effetti finanziari e richiedendo, al comma 2, la relazione tecnica per ciascuno degli schemi di decreto legislativo, che ne evidenzi gli effetti sui saldi di finanza pubblica. Il medesimo comma 2, inoltre, dispone che, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione nel proprio interno o mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, della legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020), nel limite di 2 miliardi per l'anno 2022 e 1 miliardo a decorrere dal 2023, eventualmente integrate in base a quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 1, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), ovvero mediante compensazione con le risorse finanziarie recate dai decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, presentati prima di quelli che comportano i nuovi o maggiori oneri. A tal fine, le maggiori entrate confluiscono in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Sul punto, si segnala che la legge di bilancio 2022 ha utilizzato tali risorse per il finanziamento delle modifiche al TUIR di cui si è dato conto nella presente relazione.

Romina MURA, *presidente*, poiché nessuno chiede di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.35.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 12 gennaio 2022.

Audizioni nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1458 Frassinetti, C. 1791 Fragomeli e C. 1891 Spadoni, recanti Disposizioni per l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale volontarie del Telefono rosa ONLUS, dell'Osser-

vatorio nazionale sostegno vittime e dell'Unione nazionale vittime (UNAVI).

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.45 alle 14.10.

Audizione di rappresentanti dell'Istituto di ricerche sulla popolazione e le politiche sociali (IRPPS).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.15 alle 14.30.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 12 gennaio 2022.

Audizione di rappresentanti di CNA FITA Trasporto persone, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1779 Paolo Russo e C. 1782 Molinari, recanti Disposizioni in materia di controlli sul personale addetto ai servizi di trasporto.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.35 alle 14.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 12 gennaio 2022.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 15, dalle 15.10 alle 15.25 e dalle 18 alle 18.10.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 12 gennaio 2022. — Presidenza della presidente Romina MURA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Rossella Accoto.

La seduta comincia alle 15.25.

Romina MURA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-TV* della Camera dei deputati.

5-07341 Mura: Penalizzazione occupazionale retributiva delle lavoratrici di Ita Airways.

Antonio VISCOMI (PD), in qualità di cofirmatario dell'interrogazione n. 5-07341, intervenendo da remoto, ne illustra i contenuti, che riguardano presunte discriminazioni ai danni delle lavoratrici di Ita Airways, penalizzate nelle procedure di selezione. Con l'atto di sindacato ispettivo, pertanto, si intende sapere dal Governo quali iniziative intenda assumere per accertare la fondatezza delle segnalazioni della condotta discriminatoria dell'azienda e, eventualmente, per contrastarla.

La sottosegretaria Rossella ACCOTO, intervenendo da remoto, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 1)*.

Antonio VISCOMI (PD), intervenendo da remoto, prende atto con soddisfazione dell'impegno del Governo, sollecitato dall'interrogazione, a verificare se l'azienda Ita Airways abbia applicato criteri di discriminazione, diretta o indiretta, ai danni delle lavoratrici. Si tratta di una vicenda che deve essere chiarita al più presto, anche alla luce dell'intenso lavoro che il Parlamento sta portando avanti proprio sul tema della lotta alle discriminazioni di genere. Auspica, pertanto, che il Governo si attivi, perché gli impegni assunti si traducano in azioni concrete.

5-07342 Mugnai: Problemi occupazionali relativi alla annunciata chiusura dello stabilimento di Marradi dell'azienda Ortofrutticola del Mugello.

Stefano MUGNAI (CI), intervenendo da remoto, illustra l'interrogazione con la quale chiede di sapere dal Governo quali iniziative intenda assumere per contrastare l'impatto occupazionale della preannunciata chiusura dello stabilimento Ortofrutticola del Mugello di Marradi, in provincia di Firenze.

La sottosegretaria Rossella ACCOTO, intervenendo da remoto, risponde all'inter-

rogazione nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 2)*.

Stefano MUGNAI (CI), intervenendo da remoto, si dichiara solo parzialmente soddisfatto, in quanto avrebbe preferito un impegno diretto del Ministero nella vicenda da lui segnalata, piuttosto che, come riferito dalla sottosegretaria, un contributo alle istituzioni locali, lasciate a gestire in prima persona la vicenda.

5-07343 Rizzetto: Urgenza di rifinanziare l'indennità di quarantena.

Carmela BUCALO (FDI), in qualità di cofirmataria dell'interrogazione n. 5-07343, ne illustra il contenuto, richiamandosi al testo depositato.

La sottosegretaria Rossella ACCOTO, intervenendo da remoto, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 3)*.

Carmela BUCALO (FDI), ringraziando la sottosegretaria, esprime apprezzamento per l'impegno del Governo ad affrontare la recrudescenza della pandemia, ma è necessario, come più volte sostenuto da Fratelli d'Italia, provvedere all'immediato rifinanziamento dell'indennità di quarantena, dal momento che non tutti i lavoratori in condizioni di fragilità possono svolgere la propria attività ricorrendo allo *smart working*. Ciò comporta per tali lavoratori la necessità di ricorrere alla quarantena in caso di contatto con un soggetto contagiato, stanti le attuali difficoltà del sistema di prenotazione delle vaccinazioni contro il COVID-19, con la conseguente perdita di giornate lavorative, che si ripercuote sul bilancio delle famiglie, già duramente colpite dalle conseguenze della crisi sanitaria.

5-07344 Moschioni: Iniziative per assicurare la continuità produttiva e il mantenimento dei livelli occupazionali nello stabilimento Dynamic Technologies di Attimis.

Daniele MOSCHIONI (LEGA), illustrando la sua interrogazione, sottolinea la preoccupazione delle istituzioni del territorio friulano, colpito dagli effetti delle decisioni di delocalizzare la produzione assunte da diverse aziende del territorio, come la Dynamic Technologies di Attimis. La vicenda da lui segnalata è solo un esempio, che può applicarsi all'intero territorio nazionale e, pertanto, auspica che il Governo fornisca indicazioni su misure che siano applicabili a tutti i casi in cui i livelli occupazionali siano messi a repentaglio a causa dello spostamento della produzione.

La sottosegretaria Rossella ACCOTO, intervenendo da remoto, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 4)*.

Daniele MOSCHIONI (LEGA), ringraziando la sottosegretaria, esprime il suo compiacimento per l'attenzione dimostrata da lei e dal Ministero che rappresenta per la vicenda da lui segnalata. Pur prendendo atto con soddisfazione dell'evoluzione positiva della vertenza, di cui la sottosegretaria ha dato conto, sulla base della sua esperienza di piccolo imprenditore fa presente che il fenomeno delle delocalizzazioni nasce dalla necessità delle aziende di ridurre i costi, spostando la produzione dove questi sono più bassi e garantiscono una maggiore competitività. Per questo la Lega da anni si batte per la riduzione degli oneri gravanti sulle imprese, che scongiurerebbe la chiusura degli stabilimenti, salvaguardando i lavoratori italiani e le loro famiglie. Auspica, quindi, che il Governo si impegni ad adottare misure in tal senso al più presto, interrompendo la catena di chiusure che sta interessando tutto il Paese.

5-07345 Invidia: Misure per contrastare l'eccessiva precarizzazione dei rapporti di lavoro.

Niccolò INVIDIA (M5S) illustra la sua interrogazione, con la quale chiede al Governo se intenda adottare provvedimenti, come quelli assunti dalla Spagna, che limitino il ricorso ai contratti a tempo determinato, il cui aumento è certificato dagli ultimi dati statistici. Si tratta di una tipologia di contratto, diffuso tra le categorie di

lavoratori più deboli, come le donne e i giovani con bassa specializzazione, a cui sono associati livelli salariali del tutto insufficienti.

La sottosegretaria Rossella ACCOTO, intervenendo da remoto, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 5)*.

Niccolò INVIDIA (M5S), ringraziando la sottosegretaria, apprezza la puntuale ricostruzione delle misure adottate dal Governo per contrastare gli effetti della emergenza sanitaria nel mercato del lavoro, come il programma GOL, il Fondo Nuove competenze e la riforma degli ammortizzatori sociali. Esprime particolare apprezzamento sull'impegno espresso dalla rappresentante del Governo per l'introduzione del salario minimo e per l'approvazione di una legge sulla rappresentanza sindacale, auspicando che tale impegno si traduca al più presto in decisioni concrete.

Romina MURA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 16.05.

ALLEGATO 1

5-07341 Mura: Penalizzazione occupazionale retributiva delle lavoratrici di Ita Airways.

TESTO DELLA RISPOSTA

La questione segnalata dall'onorevole interrogante è particolarmente grave e merita una particolare attenzione.

Mi preme rilevare in premessa che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è particolarmente sensibile al tema della disparità di genere, con particolare riferimento alla disparità salariale uomo-donna: garantire le pari opportunità nel mercato del lavoro significa infatti combattere ogni forma di discriminazione basata sul genere e su condizioni di fragilità.

Nell'ambito delle sfide cruciali poste dalla crescita economica e in considerazione della necessità di garantire uno sviluppo sostenibile che tuteli le categorie più svantaggiate del mercato del lavoro, negli ultimi mesi il quadro normativo esistente di cui al decreto legislativo n. 198 del 2006, recante il codice delle pari opportunità, è stato rafforzato con alcuni specifici interventi.

In particolare, sottolineo l'importanza dell'iniziativa parlamentare culminata nella legge n. 162 del 2021, sostenuta fortemente dal Governo, che ha introdotto la certificazione della parità di genere.

Con la legge di bilancio il Governo ha altresì incrementato di 50 milioni di euro il Fondo per il sostegno della parità e parità salariale di genere, ampliandone le finalità di impiego e prevedendo, inoltre, che sia destinato al sostegno della partecipazione delle donne al mercato del lavoro, anche attraverso la definizione di procedure incentivanti le imprese che assicurino la parità di genere.

Il Fondo consentirà di finanziare i meccanismi premiali a favore delle imprese, anche quelle con meno di 50 addetti, previsti dalla citata legge n. 162 del 2021.

Inoltre è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo per le attività di formazione propedeutiche all'ottenimento della certificazione di parità di genere, con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2022.

Ricordo, altresì, che con l'articolo 47 del decreto-legge n. 77 del 2021, in materia di *governance* e attuazione del PNRR, sono state introdotte misure per perseguire finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di genere, in relazione alle procedure afferenti gli investimenti pubblici finanziati. Tra di esse, sono previste alcune prescrizioni che vanno nella direzione di impedire che gli operatori economici nelle imprese, anche con numero di dipendenti pari a 15 o più, non risultino destinatari di accertamenti relativi ad atti o comportamenti discriminatori.

Nell'ottica di quanto perseguito in materia di parità di genere dall'Agenda 2030, favorire e incentivare l'accesso delle donne a posti di lavoro dignitosi rappresenta inoltre un'imprescindibile necessità per sostenere la crescita economica e promuovere uno sviluppo sostenibile e inclusivo.

Il quadro legislativo di tutela nei confronti delle donne, con particolare riferimento al mondo del lavoro, potrà inoltre essere integrato anche con il recepimento della direttiva europea n. 93 del 2021 volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza delle retribuzioni e meccanismi esecutivi, nonché con il recepimento della direttiva n. 1937 del 2019 volta ad assicurare un'adeguata tutela ai lavoratori che decidono di denunciare irregolarità e illeciti di cui sono venuti a conoscenza nel proprio luogo di lavoro.

Con specifico riferimento alla richiesta d'intervento su quanto segnalato nel presente atto parlamentare, faccio presente

che, per i casi di discriminazione collettiva come quello in esame, l'articolo 37 del decreto legislativo n. 198 del 2006 prevede che le consigliere di parità regionali o – nei casi di rilevanza nazionale – la stessa consigliera nazionale possano chiedere all'autore della discriminazione di predisporre un piano di rimozione delle discriminazioni accertate entro un termine non superiore a centoventi giorni, sentite le rappresentanze sindacali aziendali. Se il piano è considerato idoneo alla rimozione delle discriminazioni, le consigliere promuovono il tentativo di conciliazione e il relativo verbale, in copia autenticata, acquista forza di titolo esecutivo con decreto del tribunale in funzione di giudice del lavoro.

In alternativa, ovvero in caso di esito negativo del tentativo di conciliazione, le medesime consigliere possono promuovere direttamente ricorso dinanzi al tribunale in funzione di giudice del lavoro per l'accertamento della discriminazione, il risarcimento di eventuali danni anche non patrimoniali e la definizione entro tempi certi di un piano di rimozione della discriminazione da parte dell'autore.

Per una tempestiva definizione della questione, le consigliere dispongono anche di legittimazione ad attivare il tribunale con procedura d'urgenza. Inoltre, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del citato decreto legislativo n. 198, le consigliere sono legittimate ad intervenire nei giudizi promossi dai soggetti interessati da condotte discriminatorie.

Alla luce della particolare rilevanza che riveste la situazione specifica, il Ministero ha immediatamente attivato le procedure di accertamento dei fatti denunciati, anche attraverso un'interlocuzione con la Società, all'esito delle quali assumere delle iniziative per la tutela dell'occupazione femminile e in funzione antidiscriminatoria.

Inoltre, tenuto conto della rilevanza nazionale della questione, il Ministero del lavoro si è impegnato a interessare tempestivamente la consigliera nazionale di parità per l'attivazione degli strumenti che l'ordinamento pone a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori.

ALLEGATO 2

5-07342 Mugnai: Problemi occupazionali relativi alla annunciata chiusura dello stabilimento di Marradi dell'azienda Ortofrutticola del Mugello.

TESTO DELLA RISPOSTA

Gli onorevoli interrogati pongono all'attenzione del Governo la dichiarazione di fine dicembre della società Italcanditi di voler chiudere lo stabilimento di Marradi della Ortofrutticola del Mugello, per trasferire l'intera la produzione di marron glacé nel sito di Pedrengo, in provincia di Bergamo.

Gli interroganti riferiscono inoltre che, su una decina di dipendenti a tempo indeterminato, a 9 di questi sarebbe stato proposto il trasferimento nel sito di Pedrengo, mentre non apparirebbe chiara la sorte di molti dei circa 80/90 lavoratori stagionali.

La situazione riferita dagli onorevoli interroganti è particolarmente critica, per le prospettive occupazionali dei lavoratori coinvolti e delle loro famiglie e per le gravi ricadute sul tessuto socio-economico del territorio, considerato anche l'indotto rilevante movimentato dall'attività produttiva della « Ortofrutticola del Mugello ». Si tratta inoltre di un'azienda storica, produttrice di un prodotto di elevata qualità riconosciuta a livello internazionale, volano della vita produttiva del territorio del Mugello e punto di riferimento delle comunità locali, come sottolineato dagli onorevoli interroganti.

Ciò premesso, risulta che lunedì 3 gennaio scorso si sia riunito per la prima volta il tavolo di crisi presso la Regione Toscana, al fine di avviare il dialogo sociale alla presenza delle istituzioni locali ed evitare la chiusura dello storico stabilimento.

Si è trattato di un incontro interlocutorio e preliminare. Stante l'assenza dei rappresentanti della proprietà dell'azienda, i rappresentanti della Regione, della città metropolitana di Firenze, il sindaco di Marradi ed i sindacati hanno concordato di calendarizzare prima possibile una seconda riunione nella quale poter avviare l'interlocuzione diretta con la società.

Come confermato dalla Regione Toscana in data odierna, il Presidente della Regione medesima ha convocato per domani giovedì 13 gennaio il tavolo dell'Unità di crisi, con tutte le parti coinvolte, ivi compresa la proprietà, alla presenza anche della città metropolitana di Firenze e del sindaco di Marradi. Pertanto, all'esito di questo incontro si potrà disporre di dati certi e ufficiali su cui valutare le migliori soluzioni volte, *in primis*, alla salvaguardia dei livelli occupazionali.

Concludo assicurando che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si farà parte attiva presso la Regione Toscana per seguire con estrema attenzione il confronto tra Azienda e parti sociali, e per fornire il proprio contributo, se richiesto, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali dello stabilimento di Marradi e il tessuto socio-economico dove è presente il sito della Ortofrutticola del Mugello.

ALLEGATO 3

5-07343 Rizzetto: Urgenza di rifinanziare l'indennità di quarantena.

TESTO DELLA RISPOSTA

Il quesito sollevato richiama la necessità di prorogare le disposizioni in materia di trattamenti di malattia per i lavoratori in quarantena e per i lavoratori fragili introdotte nel corso dell'emergenza sanitaria.

Come noto, l'articolo 26 del decreto-legge n. 18 del 2020 ha introdotto – a fini di tutela dei lavoratori – l'equiparazione alla malattia del periodo trascorso dai lavoratori dipendenti del settore privato in quarantena e la sua esclusione dal computo del periodo di comporto. La norma, ha, inoltre, esteso l'equiparazione al ricovero ospedaliero delle assenze dal servizio dei lavoratori pubblici e privati in condizioni di particolare fragilità, che non possono effettuare la prestazione lavorativa in modalità agile e ha previsto che i lavoratori fragili possano svolgere la prestazione lavorativa in modalità semplificata.

Il Governo è intervenuto più volte nel corso del 2021 per prorogare tale misura fino al 31 dicembre 2021 e renderla pienamente applicabile, nella consapevolezza che occorresse garantire una tutela indennitaria ai lavoratori colpiti dagli effetti della pandemia, con particolare riferimento ai lavoratori fragili.

Successivamente, con il decreto-legge n. 221 del 2021, recante la proroga dello stato di emergenza e contenimento epidemia COVID-19, il Governo ha inteso intervenire sull'articolo 26 prorogando il solo comma 2-*bis*, concernente lo svolgimento del lavoro agile da parte dei lavoratori fragili. Non è stata invece prorogata l'indennità di quarantena di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 26.

Tale scelta è stata certamente determinata da una valutazione contingente sullo stadio dell'epidemia, che appariva – solo un mese fa – in fase remissiva, nonché dalla considerazione del positivo andamento della campagna vaccinale e del raggiungimento di un'elevata copertura vaccinale della popolazione italiana.

In coerenza con il quadro epidemiologico contingente e con le valutazioni ad esso connesse, con il decreto-legge n. 229 del 2021 il Governo ha altresì introdotto nuove, ulteriori e rilevanti misure in merito all'estensione del *Green Pass* rafforzato e ai presupposti della quarantena precauzionale, rimodulando o eliminando quest'ultima per i soggetti vaccinati o guariti dalla malattia Covid da 120 giorni o meno.

Non vi è dubbio che lo scenario attuale, rispetto alle ultime settimane, è notevolmente cambiato. Il quadro pandemico ha infatti registrato un repentino, imprevedibile cambiamento evolutivo, con una recrudescenza dei contagi e la diffusione di nuove varianti del virus.

In questo nuovo contesto, risulta pertanto opportuno monitorare l'andamento dell'epidemia, che è in costante repentina evoluzione e valutare la fattibilità di un eventuale intervento nella direzione indicata dall'onorevole interrogante.

Infine, con riferimento alle criticità segnalate sulla gestione delle pratiche, voglio far presente che restano comunque fermi i profili sanzionatori applicabili da parte del personale ispettivo in caso di infedele registrazione dei dati sul libro unico del lavoro. Tale potere è stato, tra l'altro, ampliato e rafforzato, a seguito dell'intervento normativo attuato con l'articolo 12-*bis* del decreto-legge n. 76 del 2020, che ha integralmente sostituito l'articolo 14 del decreto legislativo n. 124 del 2004.

ALLEGATO 4

5-07344 Moschioni: Iniziative per assicurare la continuità produttiva e il mantenimento dei livelli occupazionali nello stabilimento Dynamic Technologies di Attimis.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'atto di sindacato ispettivo richiama l'attenzione del Ministero sulla situazione occupazionale della Dynamic Technologies S.p.A. - sito di Attimis.

L'azienda, fondata nel 1983 ad Attimis (Udine) come Raco, è specializzata nella deformazione di tubi metallici, della plastica sovrastampata e della manifattura di tubazioni flessibili per il settore *automotive* e rappresenta certamente un'azienda *leader* a livello mondiale in tale comparto produttivo, nonché una realtà produttiva di eccellenza e di consolidata tradizione nel territorio friulano.

La società, di proprietà di un fondo americano, ha confermato la sussistenza di un'eccedenza pari a 50/60 unità sullo stabilimento friulano, che conta circa 170 dipendenti.

La Regione Friuli Venezia Giulia, su richiesta di questo dicastero, ha rappresentato quanto segue.

Le Organizzazioni Sindacali hanno coinvolto l'Amministrazione regionale, rappresentando il timore che la società possa delocalizzare la produzione presso il sito ungherese della società e hanno pertanto sollecitato l'apertura di un tavolo di confronto. Le istituzioni locali, unitamente a Confindustria Udine e alle organizzazioni sindacali, nell'interlocuzione con il *management* locale, hanno sostenuto la necessità di individuare uno strumento di ammortizzatore sociale conservativo, che permetta, con una tempistica congrua, la gestione non traumatica di tale eccedenza anche attraverso l'attivazione di interventi di politica del lavoro mirati alla ricollocazione.

Il 30 novembre scorso si è tenuto il tavolo richiesto alla Regione dalle organizzazioni sindacali alla presenza di tutte le parti coinvolte. In tale sede, il *management* locale ha dichiarato di essere in attesa del via libera da parte della proprietà statunitense per un ricorso alla CIGS con causale di contratto di solidarietà per una durata fino a 24 mesi, percorso per cui sono stati da subito garantiti la condivisione e il sostegno delle parti sociali e delle istituzioni locali coinvolte.

In data 15 dicembre 2021, vi è stata un'evoluzione positiva della vertenza: le parti hanno infatti sottoscritto un accordo prodromico all'utilizzo del contratto di solidarietà per 12 mesi (prorogabili per ulteriori 12) a decorrere dal 10 gennaio 2022, al fine di consentire l'attivazione, con il coinvolgimento della Regione, di piani formativi di riqualificazione e contestualmente consentire ai lavoratori di avere il tempo per potersi ricollocare.

Nel ringraziare gli interroganti per aver posto la questione all'attenzione del Governo, assicuro che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali – d'intesa con il Ministero della sviluppo economico – si farà parte attiva per seguire con estrema attenzione il confronto tra Azienda e parti sociali, e per fornire il proprio contributo, se richiesto, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali del sito della Dynamic Technologies S.p.A. di Attimis.

ALLEGATO 5

5-07345 Invidia: Misure per contrastare l'eccessiva precarizzazione dei rapporti di lavoro.

TESTO DELLA RISPOSTA

Il quadro statistico citato correttamente dall'interrogante mostra alcune tendenze riscontrate nel ciclo economico in atto, caratterizzato da una crescita dei rapporti di lavoro a tempo determinato e – al contempo – da un veloce tasso di estinzione degli stessi. Risultano poi di particolare criticità i dati forniti dall'Inps sul livello medio dei salari, che mostrano un evidente arretramento delle retribuzioni per le categorie più fragili del nostro mercato del lavoro, donne, giovani, lavoratori del Mezzogiorno e lavoratori con bassa qualificazione professionale. Si tratta di un quadro certamente connesso con l'emergenza sanitaria, che ha determinato rilevanti effetti distorsivi nel mercato del lavoro.

Come noto, il Governo nel decreto « Sostegni » ha prorogato la sospensione delle causali dei contratti a termine introdotte dal decreto cosiddetto « Dignità », in coerenza con la proroga delle altre misure emergenziali adottate a protezione e a sostegno dell'occupazione.

A fronte del protrarsi del quadro emergenziale e della sospensione delle attività produttive, si è infatti determinata la necessità di introdurre un regime transitorio di flessibilizzazione del lavoro, connesso con l'emergenza e la contrazione delle attività produttive.

Non c'è mai stato infatti un impulso ad incentivare in maniera strutturale la contrattazione a termine, ma solo un intervento di carattere straordinario e temporalmente limitato, che tenesse conto delle esigenze di flessibilità delle imprese.

Coerentemente con questa impostazione, ricordo che il decreto-legge n. 87 del luglio 2018 ha introdotto l'aumento del contributo addizionale NASpI di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in regime di somministrazione.

Inoltre, con il decreto-legge in materia fiscale, che ha accompagnato la manovra di bilancio per il 2022, si è deciso di limitare l'uso del regime speciale che consente le proroghe e i rinnovi acausali dei contratti a termine, inclusi quelli in regime di somministrazione, stabilendo una scadenza, quella del 31 dicembre scorso.

Di certo bisogna contrastare efficacemente la precarizzazione dei rapporti di lavoro. In un'ottica di medio periodo e lungo periodo, occorre infatti soffermarsi sulla disciplina concernente il mercato del lavoro e le relative tipologie contrattuali, anche al fine di un efficace adattamento alle trasformazioni strutturali in atto.

Il Governo ha già messo in atto una strategia di interventi coordinati per allargare il sistema delle protezioni del lavoro in un'ottica di tutela della dignità della persona.

Le misure introdotte con il varo del programmo GOL e del Piano nuove competenze hanno rafforzato in maniera molto rilevante e innovativa le politiche pubbliche mirate alla costruzione di percorsi mirati di formazione e riqualificazione delle competenze professionali che possano accompagnare, soprattutto i giovani, verso un lavoro stabile e di qualità.

In questo senso va anche la riforma degli ammortizzatori sociali contenuta nella legge di bilancio per il 2022. La riforma interviene sulle disomogeneità esistenti e intende accrescere il grado di equità generale del sistema, realizzando una universalizzazione e razionalizzazione degli ammortizzatori sociali, indispensabile per fronteggiare le trasformazioni, governare le instabilità del mercato del lavoro e supportare efficacemente le transizioni occupazionali.

Inoltre, appare ormai improcrastinabile l'introduzione del salario minimo e di una legge sulla rappresentanza sindacale, che in coerenza e in attuazione delle proposte normative europee possa garantire, insieme all'adeguatezza delle retribuzioni, la realizzazione di un mercato del lavoro più inclusivo, più equo e paritario, abbattendo le disuguaglianze, anche in termini di *gender pay gap*.

Infine, segnalo che l'Agenda 2030 colloca il lavoro dignitoso per tutti i lavoratori e le lavoratrici al centro delle politiche per lo sviluppo e per una crescita sostenibile e inclusiva. Il lavoro dignitoso non è solo un obiettivo, è un mezzo per raggiungere anche gli altri obiettivi specifici del nuovo programma internazionale di sviluppo sostenibile.

Occorre quindi che le misure nazionali si integrino nel quadro giuridico internazionale promosso dall'Organizzazione internazionale del lavoro per una globalizzazione equa e stabile, al fine di garantire che la crescita economica e lo sviluppo vadano di pari passo con la creazione di un lavoro stabile e dignitoso.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-07346 Bologna: Iniziative per assicurare la continuità delle attività specialistiche ospedaliere per i pazienti non Covid affetti da patologie croniche 131

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 137

5-07347 Boldi: Iniziative per garantire la disponibilità del farmaco Voxzogo e la sua erogazione con costi a carico del Servizio sanitario nazionale 131

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 139

5-07348 Carnevali: Misure per assicurare il rispetto delle indicazioni del Ministero della salute in materia di riorganizzazione del sistema socio-sanitario regionale da parte della regione Lombardia 131

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 141

5-07349 Lapia: Iniziative per prevedere forme di indennizzo per le patologie e i decessi causati dalle emissioni tossiche dell'ex Ilva di Taranto 132

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 142

5-07350 Ianaro: Ampliamento della rete dei laboratori che effettuano le indagini di genetica medica al fine dell'incremento delle attività di sequenziamento del virus SARS-CoV-2 ... 132

ALLEGATO 5 (Testo della risposta) 143

5-07351 Bagnasco: Introduzione di un contributo economico per il sostegno psicologico.

5-07352 Bellucci: Iniziative per rendere disponibili le competenze psicologiche nei contesti sanitari, sociali e scolastici 132

ALLEGATO 6 (Testo della risposta) 145

5-07353 Noja: Iniziative per garantire adeguati *standard* di qualità e sicurezza delle mascherine FFP2 133

ALLEGATO 7 (Testo della risposta) 147

SEDE REFERENTE:

DL 1/2022: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore. C. 3434 Governo *(Esame e rinvio)* 133

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 12 gennaio 2022. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Andrea Costa.

La seduta comincia alle 14.05.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

5-07346 Bologna: Iniziative per assicurare la continuità delle attività specialistiche ospedaliere per i pazienti non Covid affetti da patologie croniche.

Fabiola BOLOGNA (CI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Andrea COSTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 1)*.

Fabiola BOLOGNA (CI), replicando, segnala che numerose associazioni di pazienti e società scientifiche hanno espresso una forte preoccupazione per i ritardi nell'erogazione di prestazioni essenziali per persone affette da gravi patologie. Sottolinea che le attuali disfunzioni organizzative derivano in primo luogo dalla carenza di medici, fenomeno che sarà aggravato nei prossimi anni dall'ingente numero di imminenti pensionamenti relativo a tale categoria. Al riguardo, pone in particolare evidenza la situazione dei medici di medicina generale e quella delle strutture di emergenza-urgenza.

Occorre quindi una gestione condivisa per affrontare tale situazione, potenziando le forme di reclutamento. In conclusione, ribadisce l'esigenza di assicurare a tutte le persone interessate il diritto alle cure, osservando che il Paese non può più permettersi un nuovo « *lockdown* terapeutico ».

5-07347 Boldi: Iniziative per garantire la disponibilità del farmaco Voxzogo e la sua erogazione con costi a carico del Servizio sanitario nazionale.

Rossana BOLDI (LEGA) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Andrea COSTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 2)*.

Rossana BOLDI (LEGA), replicando, segnala che, in conseguenza della sempre maggiore disponibilità di farmaci innovativi per la cura delle malattie rare, il Ministero della salute dovrebbe dotarsi di uno specifico protocollo al fine di gestire in maniera più spedita le procedure di contrattazione con le aziende farmaceutiche. Nel rilevare che attraverso un'azione di questo tipo si potrebbe conseguire un sensibile beneficio per i pazienti interessati, osserva che la notizia fornita nella risposta del rappresentante del Governo, circa il fatto che nella giornata di ieri è stata avviata l'istruttoria presso la Commissione tecnico-scientifica dell'Agenzia italiana del farmaco sull'utilizzo del farmaco Voxzogo, rappresenta un buon auspicio per un esito positivo della problematica oggetto della propria interrogazione.

5-07348 Carnevali: Misure per assicurare il rispetto delle indicazioni del Ministero della salute in materia di riorganizzazione del sistema socio-sanitario regionale da parte della regione Lombardia.

Elena CARNEVALI (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Andrea COSTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 3)*.

Elena CARNEVALI (PD), replicando, prende atto del fatto che è ancora in corso da parte del Ministero della salute l'attività istruttoria per verificare il contenuto delle disposizioni introdotte con la legge della regione Lombardia n. 22 del 2021 e la loro compatibilità con le norme di principio recate dalla legislazione statale. Rileva in proposito l'opportunità di porre particolare attenzione sul rispetto delle indicazioni contenute nel documento redatto nel dicembre del 2020 con il coordinamento dell'Agenas.

Auspica, quindi, che vi sia una proficua interlocuzione con gli uffici regionali, in particolare in relazione ad alcuni nodi sensibili quali quelli relativi ai dipartimenti di prevenzione e ai dipartimenti della salute mentale e delle dipendenze, sottolineando

la necessità di assicurare l'efficacia delle prestazioni nel pieno rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo n. 502 del 1992. In conclusione, si augura che possa concludersi in tempi rapidi l'analisi della nuova normativa della regione Lombardia da parte del Ministero della salute.

5-07349 Lapia: Iniziative per prevedere forme di indennizzo per le patologie e i decessi causati dalle emissioni tossiche dell'ex Ilva di Taranto.

Rosalba DE GIORGI (MISTO) illustra l'interrogazione in titolo di cui è cofirmataria.

Il sottosegretario Andrea COSTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 4)*.

Rosalba DE GIORGI (MISTO), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta in quanto essa non indica soluzioni concrete rispetto a una gravissima problematica che si perpetua da molto tempo ed è in continuo aggravamento. Nel segnalare l'aumento di decessi collegati all'inquinamento ambientale a Taranto, osserva che i piani relativi a un nuovo modello produttivo meno dannoso per l'ambiente, che vengono attualmente prospettati, richiedono un tempo di realizzazione almeno decennale. Sottolinea, quindi, la necessità di proseguire in maniera sollecita con le opere di bonifica, fornendo risposte convincenti ai bisogni della popolazione tarantina.

5-07350 Ianaro: Ampliamento della rete dei laboratori che effettuano le indagini di genetica medica al fine dell'incremento delle attività di sequenziamento del virus SARS-CoV-2.

Angela IANARO (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Andrea COSTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 5)*.

Angela IANARO (M5S), replicando, rileva che i dati riportati nella risposta circa la capacità di identificare anche le varianti circolanti a livello nazionale con una bassa prevalenza fornisce un quadro rassicurante rispetto alla competenza e all'eccellenza che caratterizzano le strutture che operano nell'ambito della genetica medica in Italia.

Segnala che finalità dell'atto di sindacato ispettivo presentato è anche quella di evidenziare l'opportunità di non delegare totalmente alle regioni l'individuazione delle strutture da inserire nella rete che effettua l'attività di sequenziamento del virus SARS-CoV-2. Osserva, inoltre, che molti laboratori di genetica medica sono in grado di agire in condizione di biosicurezza.

5-07351 Bagnasco: Introduzione di un contributo economico per il sostegno psicologico.

5-07352 Bellucci: Iniziative per rendere disponibili le competenze psicologiche nei contesti sanitari, sociali e scolastici.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sullo stesso argomento ed essendo stato manifestato dal Governo un orientamento in tal senso, saranno svolte congiuntamente.

Maria Teresa BELLUCCI (FDI) illustra l'interrogazione in titolo.

Roberto BAGNASCO (FI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Andrea COSTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 6)*.

Maria Teresa BELLUCCI (FDI), replicando, osserva che le misure per promuovere il supporto psicologico elencate nella risposta, a lei ampiamente note, rappresentano solo una frazione minima di quanto sarebbe necessario, come rilevato anche dagli operatori del settore.

Sottolinea che andrebbe assicurata un'effettiva accessibilità alle cure psicologiche per tutti coloro che ne hanno bisogno, partendo dalla persona e non dai servizi. Il

singolo, infatti, dovrebbe essere libero di scegliere le cure che ritiene più adeguate ai propri bisogni. Segnala che le misure attualmente previste appaiono parcellizzate, disomogenee e scoordinate, mentre sarebbe necessario assicurare la massima facilità di accesso ai servizi attraverso un'integrazione della rete pubblica con quella privata.

Nel ricordare ancora una volta che per l'Organizzazione mondiale della sanità il concetto di salute non implica semplicemente l'assenza di patologie, dichiara che il proprio gruppo continuerà a proporre l'introduzione del cosiddetto « bonus psicologo » attraverso la presentazione di emendamenti alle proposte di legge che saranno esaminate dal Parlamento nei prossimi mesi.

Roberto BAGNASCO (FI), replicando, nel ringraziare il rappresentante del Governo per la risposta ampia e articolata, osserva che le misure finora adottate sono significative ma non sufficienti per assicurare il supporto psicologico a tutti coloro che ne hanno bisogno. Segnala l'esigenza di assicurare una maggiore flessibilità nelle risposte attraverso un'integrazione delle strutture pubbliche con il privato sociale e quello convenzionato, con un'attenzione particolare per i bambini e i giovani. Preannuncia, pertanto, la riproposizione di proposte emendative volte a introdurre contributi economici per il sostegno psicologico.

5-07353 Noja: Iniziative per garantire adeguati *standard* di qualità e sicurezza delle mascherine FFP2.

Lisa NOJA (IV) illustra, da remoto, l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Andrea COSTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 7)*.

Lisa NOJA (IV), replicando, prende atto del fatto che sono in corso interlocuzioni con le associazioni di categoria delle farmacie e ritiene doverosa una riflessione sul fatto che attualmente i dispositivi di protezione individuale non sono considerati dispositivi medici nonostante il loro ruolo fondamentale nel contrasto alla diffusione della pandemia.

Nell'osservare che in ragione dell'utilizzo di tali dispositivi non solo da parte di alcune categorie di lavoratori ma praticamente da tutta la popolazione si registrano maggiori difficoltà nel verificarne l'efficacia, pone in evidenza l'esigenza di vigilare sulla filiera produttiva anche al fine di assicurare la qualità. Ritiene opportuno un maggiore coinvolgimento del Ministero della salute, segnalando che il settore dei dispositivi di protezione è diventato oramai strategico per la difesa nazionale e per la tutela di tutti cittadini.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.10.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 12 gennaio 2022. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE. — Interviene la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento, Caterina Bini.

La seduta comincia alle 15.10.

DL 1/2022: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore. C. 3434 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, dà la parola alla relatrice, deputata Carnevali, per lo svolgimento della relazione.

Elena CARNEVALI (PD), *relatrice*, ricorda che il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 1 del 2022, di cui la XII Commissione avvia oggi l'esame, fa seguito ad altri decreti-legge adottati dal Governo nelle ultime settimane in relazione alla

rapida progressione della variante Omicron del virus SARS-CoV-2, connotata da una maggiore diffusività, che ha comportato la necessità di adottare misure ulteriori rispetto a quelle già previste, in vista della stagione invernale, dal decreto-legge n. 172 del 26 novembre 2021, in corso di esame al Senato.

Il decreto-legge in oggetto si compone di sei articoli, compresa la disposizione sull'entrata in vigore (8 gennaio 2022).

L'articolo 1 estende l'obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2. A tal fine, esso aggiunge tre nuovi articoli al decreto-legge n. 44 del 2021.

Il primo di essi, l'articolo 4-*quater*, stabilisce che, dall'entrata in vigore della disposizione e fino al 15 giugno 2022, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 è esteso a tutti coloro che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età o che compiano cinquant'anni entro il prossimo 15 giugno. La relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del presente decreto afferma che la necessità di prevedere un obbligo specifico di vaccinazione per i soggetti di età superiore a cinquant'anni si basa su evidenze scientifiche nazionali e internazionali relative al virus in oggetto, le quali indicano una frequenza maggiore di infezioni gravi e di esiti peggiori per i soggetti di quella fascia di età, con conseguente maggiore impegno e assorbimento di mezzi e di attività per il Servizio sanitario nazionale. Restano ferme le norme specifiche che stabiliscono l'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 per alcune categorie di lavoratori a prescindere dall'età del soggetto.

Segnala che dall'ambito di applicazione dell'obbligo sono esclusi i soggetti per i quali sussista una controindicazione clinica che deve essere attestata dal medico di medicina generale dell'assistito o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute.

Per i soggetti che abbiano contratto il COVID-19, l'obbligo di vaccinazione è differito fino alla prima data utile nell'ambito dei termini temporali individuati con circolari del Ministero della salute.

Il successivo articolo 4-*quinquies* introduce, con decorrenza dal 15 febbraio 2022 e fino al 15 giugno 2022, l'obbligo di possesso e di esibizione di un certificato verde COVID-19 « rafforzato » – generato, cioè, esclusivamente da vaccinazione o da guarigione, con esclusione di quello generato da un test molecolare o un test antigenico rapido – per l'accesso ai luoghi di lavoro, pubblico e privato, da parte dei soggetti di età superiore a cinquant'anni.

Le norme richiamate dal comma 1 del nuovo articolo 4-*quinquies* non comprendono il comma 11 dell'articolo 9-*quinquies* del citato decreto-legge n. 52 del 2021, che estende ai soggetti titolari di cariche pubbliche elettive o di cariche istituzionali di vertice l'obbligo del possesso e di esibizione del certificato verde COVID-19 anche eventualmente generato da un test molecolare o un test antigenico rapido ai fini dell'accesso ai relativi luoghi di esercizio della carica. Pertanto, per questi ultimi, nonché per i lavoratori che siano al di sotto del suddetto limite anagrafico, resta ferma la disciplina che richiede l'obbligo del possesso e di esibizione del certificato verde COVID-19 anche eventualmente generato da un test molecolare o un test antigenico rapido ai fini dell'accesso ai relativi luoghi di lavoro.

Fa presente che sono stabilite, inoltre, specifiche disposizioni in relazione all'obbligo di verifica del possesso delle certificazioni da parte del datore di lavoro. I lavoratori privi della certificazione sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né ogni altro compenso o emolumento ed è vietato l'accesso ai luoghi di lavoro. In caso di violazione di tale divieto si applica la sanzione amministrativa pecuniaria tra 600 e 1.500 euro.

Secondo il principio introdotto dal comma 7 del nuovo articolo 4-*quinquies*, il datore di lavoro adibisce i lavoratori ultra-

cinquantenni aventi una controindicazione, temporanea o permanente, alla vaccinazione contro il COVID-19 a mansioni – anche diverse dalle precedenti e senza decurtazione della retribuzione – che evitino il rischio di diffusione del contagio.

Con il nuovo articolo 4-*sexies* si introduce la sanzione amministrativa pecuniaria di cento euro per i soggetti di età superiore a cinquant'anni che alla data del 1° febbraio non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario o non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nel rispetto dei termini previsti con circolare del Ministero della salute o non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19. La sanzione si applica anche ai lavoratori appartenenti a categorie specifiche e in quanto tali assoggettati all'obbligo a prescindere dal limite minimo anagrafico. Ai sensi del comma 3 di tale articolo, l'irrogazione della sanzione è di competenza del Ministero della salute per il tramite dell'Agenzia delle entrate, che vi provvede, sulla base degli elenchi dei soggetti inadempienti all'obbligo vaccinale periodicamente predisposti e trasmessi dal medesimo Ministero, utilizzando i dati di cui dispone il Sistema Tessera Sanitaria. Il successivo comma 4 prevede che il Ministero della salute, avvalendosi dell'Agenzia delle entrate, comunichi ai soggetti inadempienti l'avvio del procedimento sanzionatorio e indichi ai destinatari il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione per comunicare l'eventuale certificazione relativa al differimento o all'esenzione dall'obbligo vaccinale ovvero ad altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità.

L'articolo 2 del decreto-legge integra il contenuto dell'articolo 4-*ter* del sopra richiamato decreto-legge n. 44 del 2021, al fine di estendere l'obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 al personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori.

Fa presente che l'articolo 3 reca alcune modifiche al decreto-legge n. 52 del 2021. In particolare, la lettera *a)* del comma 1 interviene sull'articolo 9-*bis* di tale provvedimento prevedendo che, fino al 31 marzo 2022, ai soggetti di età superiore ai 12 anni privi della certificazione verde COVID-19 che non siano esenti dalla campagna vaccinale saranno temporaneamente preclusi l'accesso ai servizi alla persona e ai pubblici uffici, ai servizi postali, a quelli bancari e finanziari, a determinate attività commerciali, nonché l'effettuazione di colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati negli istituti penitenziari. Si prevede, tuttavia, che siano individuati ed esclusi dalla condizione del possesso del certificato in esame i servizi e le attività necessari per il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona, mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze, della giustizia, dello sviluppo economico e per la pubblica amministrazione, da adottarsi entro 15 giorni dall'entrata in vigore del decreto.

La successiva lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 3 apporta modifiche all'articolo 9-*sexies* del medesimo decreto-legge n. 52 del 2021, estendendo l'ambito dei soggetti che, ai fini dell'accesso agli uffici giudiziari, sono tenuti, in via transitoria, al possesso di un certificato verde COVID-19 ovvero, se di età superiore a cinquant'anni, al possesso di un omologo certificato « rafforzato » (generato, cioè, esclusivamente da vaccinazione o da guarigione). L'estensione in esame concerne i difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia. Resta ferma l'esclusione dalle condizioni suddette soltanto dei seguenti soggetti: i testimoni e le parti del processo; le persone per le quali sussista una controindicazione clinica alla vaccinazione contro il COVID-19. La novella specifica altresì che l'assenza del difensore conseguente al mancato possesso ovvero alla mancata esibizione della certificazione richiesta non costituisce impossibilità di comparire per legittimo impedimento.

La lettera *c)* del comma 1, che novella il comma 7 dell'articolo 9-*septies* del citato

decreto-legge n. 52 del 2021, estende alle imprese private con più di quattordici dipendenti la norma – già posta, nel testo previgente, per quelle aventi meno di quindici dipendenti – che consente, nel rispetto di determinati limiti e condizioni, di sospendere il lavoratore privo del certificato verde COVID-19 (di base o « rafforzato », a seconda dei casi) per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione.

Il comma 2 dell'articolo 3 prevede, poi, che ai soggetti in possesso di un certificato di vaccinazione anti SARS-CoV-2 rilasciato dalle competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino non si applicano fino al 28 febbraio 2022 le disposizioni dell'articolo 4-*quinquies* del decreto-legge n. 44 del 2021, in materia di estensione dell'impiego dei certificati vaccinali e di guarigione sui luoghi di lavoro, introdotto dal presente decreto, e quelle dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229.

L'articolo 4 reca una nuova disciplina per la gestione di casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo, ivi compresi le scuole paritarie e quelle non paritarie, tenendo conto delle specificità dei differenti contesti legati al grado d'istruzione.

Per quanto riguarda le istituzioni del sistema integrato di educazione e di istruzione, costituito dai servizi educativi per l'infanzia e dalle scuole dell'infanzia, si prevede la sospensione delle attività della sezione o del gruppo classe per la durata di almeno dieci giorni laddove emerga un caso confermato di positività al COVID-19.

Per quanto concerne le scuole primarie, si prevede un regime differenziato a seconda del numero dei casi confermati di positività al COVID-19. Con un caso confermato di positività al COVID-19, si applica un regime di sorveglianza mediante l'effettuazione di test antigenico o molecolare da svolgersi al momento di presa di conoscenza del caso di positività.

Con almeno due casi confermati di positività al COVID-19, si prevede l'attivazione della didattica digitale integrata a distanza per almeno dieci giorni.

Infine, in relazione alle scuole secondarie di primo grado e di secondo grado e al sistema di istruzione e formazione professionale, con un caso confermato di positività al COVID-19 l'attività didattica prosegue in presenza osservando il regime di autosorveglianza con l'utilizzo delle mascherine di tipo FFP2. Con due casi confermati, si applicano le suddette regole per coloro che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o siano guariti da meno di centoventi giorni oppure abbiano effettuato la dose di richiamo; per tutti gli altri, l'attività didattica prosegue nella forma della didattica digitale integrata per almeno dieci giorni. Con almeno tre casi confermati di positività al COVID-19, si prevede la didattica digitale integrata a distanza per almeno dieci giorni.

Segnala che, in base all'articolo 5, nell'ambito delle attività connesse al tracciamento dei contagi, si dispone, fino al 28 febbraio 2022, l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi presso le farmacie o presso le strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 105 del 2021, alla popolazione scolastica frequentante la scuola secondaria di primo e secondo grado, sulla base di idonea prescrizione medica rilasciata dal pediatra di libera scelta o dal medico di medicina generale. A tal fine è autorizzata una spesa di 92.505.000 euro.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.25.

ALLEGATO 1

5-07346 Bologna: Iniziative per assicurare la continuità delle attività specialistiche ospedaliere per i pazienti non Covid affetti da patologie croniche.

TESTO DELLA RISPOSTA

Le problematiche legate al recupero delle liste di attesa createsi nel periodo dell'emergenza Covid-19 sono state affrontate dal Governo, con il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Sulla base delle disposizioni contenute nell'articolo 29, comma 1 del citato decreto, le regioni e gli enti del SSN potevano avvalersi, sino al 31 dicembre 2020, di strumenti straordinari, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa per il personale, per il recupero dei ricoveri e delle prestazioni di specialistica ambulatoriale e di *screening*, non erogati nel periodo dell'emergenza epidemiologica.

A tale scopo, il decreto-legge n. 104 del 2020 prevedeva specifici stanziamenti, pari a 112,406 milioni di euro, destinati ai ricoveri ospedalieri, ed a circa 365,812 milioni di euro per il recupero delle prestazioni ambulatoriali.

Come disposto dall'articolo 29 dello stesso decreto, l'accesso a tali risorse era conseguente all'invio da parte delle regioni di un Piano Operativo per il recupero delle liste di attesa, nel quale venissero dettagliati i modelli organizzativi prescelti, i tempi di realizzazione e la destinazione delle risorse.

Nel decreto Sostegni-*bis*, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è stato affrontato nuovamente il tema delle liste di attesa, prevedendo la proroga delle risorse già stanziate con il decreto-legge n. 104, fino al 31 dicembre 2021, al fine di consentire un maggior recupero delle prestazioni di ricovero ospedaliero per acuti in regime di elezione e delle prestazioni di specialistica ambulatoriali non erogate dalle strutture pubbliche e private accreditate nel 2020, a causa dell'intervenuta emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-Cov-2. Per l'attuazione di tali finalità le Regioni e le Province autonome possono utilizzare le risorse non impiegate nell'anno 2020.

Nella Legge di bilancio 2022, al fine di garantire la piena attuazione del Piano Operativo per il recupero delle liste di attesa di cui all'articolo 29 sopra citato, le disposizioni previste dall'articolo 26, commi 1 e 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022. Le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano devono rimodulare il Piano già adottato prevedendo anche il coinvolgimento del privato accreditato e presentarlo entro il 31 gennaio 2022 al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze. Il suddetto Piano di recupero dovrà essere redatto in coerenza con il Piano di cui all'articolo 29 del decreto-legge n. 104 del 2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 126 del 2020 e successivamente rimodulato ai sensi dell'articolo 26 comma 2 del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 106 del 2021.

Per l'attuazione di tali finalità è autorizzata la spesa per complessivi 500 milioni, di cui un importo massimo di 150 milioni, eventualmente incrementabile sulla base di specifiche esigenze regionali, può essere utilizzato per coinvolgere le strutture private accreditate, in deroga all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Il Ministero della salute verifica, sulla base di apposita relazione trasmessa dalle Regioni e Province autonome, il numero e la tipologia di prestazioni oggetto di recu-

pero, in coerenza con il Piano rimodulato. Nel caso in cui il Ministero della salute valuti positivamente l'insussistenza del fabbisogno di recupero delle liste d'attesa, il finanziamento rientra nella disponibilità del servizio sanitario della regione o provincia autonoma.

Tra le modalità di recupero delle prestazioni di specialistica ambulatoriale sarà previsto l'utilizzo delle tecnologie informatiche della Telemedicina. Il Pnrr prevede di attuare una importante innovazione in materia di telemedicina, che permetterà ai malati oncologici di essere costantemente seguiti nel loro percorso anche nel caso di impossibilità a presenziare fisicamente alla visita.

Riguardo lo sviluppo dei servizi connessi e relativamente all'introduzione delle misure di sostegno al SSN in termini di digitalizzazione dell'assistenza sanitaria, si rappresenta che la Conferenza Stato-Regioni, nella seduta del 17 dicembre 2020, ha approvato il documento del Ministero della salute « Indicazioni nazionali per l'erogazione di prestazioni in Telemedicina ». Il documento fornisce indicazioni da adottare per l'erogazione di alcune prestazioni di telemedicina quali la televisita, il teleconsulto medico, la teleconsulenza medico-sanitaria, la teleassistenza da parte di professioni sanitarie e la telerefertazione.

Per quanto riguarda la carenza di personale sanitario, la situazione emergenziale ha ulteriormente acuito le difficoltà del sistema e, pertanto, sin dal manifestarsi della pandemia, si è reso necessario adottare misure del tutto straordinarie per consentire alle Regioni e Province autonome di poter reclutare, in tempi rapidissimi, professionisti con rapporti di lavoro flessibile stanziando le necessarie risorse che sono state confermate anche per il 2022, avviando peraltro un importante percorso di stabilizzazione del personale sanitario, soprattutto di quello impegnato nel corso dell'emergenza COVID (articolo 1 comma 268 della legge di bilancio per il 2022).

È stata data la possibilità alle aziende e agli Enti del SSN di assumere, anche attraverso procedure semplificate ed in deroga ai vincoli di spesa vigenti, medici specialisti, infermieri ed altri professionisti sanitari, operatori socio sanitari, medici specializzandi, nonché, ove necessario, laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio della professione e medici ed infermieri già in quiescenza. Sono stati trattenuti in servizio professionisti del ruolo sanitario, anche in deroga alle disposizioni previste per il collocamento in quiescenza.

Le misure descritte, anche grazie ad un rilevante incremento delle borse di specializzazione per i medici laureati (articolo 1 comma 260 della legge di bilancio per il 2022), contribuiranno non solo a sanare il *gap* di professionisti creatosi negli ultimi anni, per le attività specialistiche ospedaliere, ma anche a rafforzare le prestazioni erogate sul territorio grazie al potenziamento ed alla creazione di strutture e presidi territoriali (case della Comunità e ospedali di Comunità), all'assistenza domiciliare, alla telemedicina ed all'integrazione con i servizi socio sanitari previsti nell'ambito delle misure attuative del PNRR.

ALLEGATO 2

5-07347 Boldi: Iniziative per garantire la disponibilità del farmaco Voxzogo e la sua erogazione con costi a carico del Servizio sanitario nazionale.

TESTO DELLA RISPOSTA

In relazione al tema sollevato dagli interroganti, è necessario innanzitutto sottolineare che per l'Agenzia Italiana del Farmaco è prioritario garantire un accesso rapido alle terapie innovative per malattie rare e gravi, in particolare quando esse interessano l'infanzia.

Relativamente alla procedura in corso per l'ammissione alla rimborsabilità del medicinale Voxzogo (vosoritide), mi preme fornire qualche dettaglio aggiuntivo per un migliore inquadramento.

Il 24 giugno 2021, Voxzogo ha ricevuto il parere positivo (approvazione) da parte di Ema per il trattamento dell'acondroplasia in pazienti di età pari e superiore ai 2 anni, le cui epifisi non siano chiuse. Successivamente, il 26 agosto 2021, la Commissione europea ha ratificato tale opinione approvando la commercializzazione del farmaco su tutto il territorio della UE. L'Azienda produttrice ha quindi presentato la domanda di Rimborso e Prezzo ad Aifa il 19 novembre 2021, nonostante avesse potuto farlo già all'indomani del parere positivo di Ema.

Proprio per la delicatezza e tipologia della condizione, è stata immediatamente avviata l'istruttoria interna all'Agenzia e questa istruttoria è stata inserita all'ordine del giorno della seduta della Commissione tecnico-scientifica (Cts) di Aifa di ieri.

Si rappresenta, altresì, che i nuovi medicinali commercializzati, in particolare i farmaci orfani, sono caratterizzati da prezzi nominali elevati, inaccessibili in assenza di un terzo pagatore, nel nostro caso il SSN. È a tutela della sostenibilità che si effettuano a livello nazionale i due passaggi dell'*iter* negoziale: *i)* la valutazione della rimborsabilità e dell'innovatività; *ii)* la negoziazione del prezzo.

Non si tratta di lungaggini o appesantimenti burocratici, ma di effettuare la valutazione del *place in therapy* e di un favorevole rapporto costo-efficacia per la sostenibilità del nostro SSN che sono aggiuntive rispetto alle valutazioni condotte dall'Ema. Gli esempi di Paesi cui si fa riferimento quali Germania e Francia, rispondono ad un impianto legislativo molto diverso dal nostro, che non può essere replicato se non mettendo in conto un rilevante incremento della spesa farmaceutica del SSN con un investimento dedicato di notevole entità e con il rischio di compromettere la sostenibilità del sistema e l'attuale accesso universalistico.

La legge n. 648 del 1996 deve essere considerata un « vanto » nazionale, in quanto antepone le esigenze di salute delle persone e della comunità alle logiche di mercato. Tuttavia, l'inserimento nella legge n. 648 del 1996 di medicinali per le medesime indicazioni approvate da Ema va riservato a casi eccezionali, laddove la rapida progressione della patologia a fronte di un vantaggio terapeutico elevato non consente di attendere l'esito dell'*iter* negoziale, come è avvenuto recentemente per terapia genica della SMA1 con il farmaco Zolgensma.

Si ritiene quindi che, dopo i quasi 5 mesi impiegati dall'Azienda per presentare la domanda di rimborsabilità, l'inserimento nella legge n. 648 del 1996 oggi porterebbe inevitabilmente ad un indebolimento della capacità contrattuale nei confronti dell'Azienda produttrice e persino un rallentamento del processo valutativo e negoziale ordinario, con ricadute negative sulla sostenibilità SSN.

Concludo rassicurando che l'Agenzia ha comunque confermato che rimane di-

sponibile per qualsiasi ulteriore chiarimento e aggiornamento, auspicando che nel processo negoziale l'Azienda produttrice sia consapevole della necessità di fornire un celere accesso al farmaco in questione.

ALLEGATO 3

5-07348 Braga, Carnevali: Misure per assicurare il rispetto delle indicazioni del Ministero della salute in materia di riorganizzazione del sistema socio-sanitario regionale da parte della regione Lombardia.

TESTO DELLA RISPOSTA

Rassicuro gli On.li interroganti che la questione posta è seguita con la massima attenzione dal Ministero della salute, che sta tuttora conducendo l'attività istruttoria necessaria a verificare la portata delle disposizioni introdotte con la recente legge Regionale n. 22 del 2021 e la loro compatibilità con le norme di principio della legislazione statale.

Posso anticipare che saranno avviate a breve le ordinarie procedure di interlocuzione volte a chiarire tutti gli elementi in discussione e, in particolare per comprendere la portata delle scelte operate con la predetta legge regionale, al fine di acclarare se e in che misura possano ritenersi conformi all'emanando Documento di attuazione della riforma dell'assistenza territoriale contenuta nella Missione 6, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, elaborato con il coordinamento di AGENAS e della Cabina di Regia per il Patto per la Salute 2019-2021, nonché alle prescrizioni e alle raccomandazioni contenute nel documento recante « La riforma del sistema socio-sanitario Lombardo (legge regionale n. 23 del 2015) a cinque anni dall'avvio. Analisi del modello e risultati raggiunti ».

Concludo osservando che attesa la recente pubblicazione della legge in esame risalente a meno di un mese fa – 14 dicembre 2021 – poco prima della pausa natalizia – i termini di legge per eventuali rilievi od osservazioni saranno rispettati, come ordinariamente accade per ogni legge regionale in materia sanitaria; tuttavia rassicuro che sarà mia cura fornire alla prossima occasione, ogni elemento valutativo che dovrà, tuttavia, necessariamente essere preceduto da una fase di verifica in contraddittorio con gli uffici della Regione.

ALLEGATO 4

5-07349 De Giorgi, Lapia: Iniziative per prevedere forme di indennizzo per le patologie e i decessi causati dalle emissioni tossiche dell'ex Ilva di Taranto.

TESTO DELLA RISPOSTA

Si risponde all'interrogazione in esame, per i profili di competenza, segnalando in via preliminare che le questioni legate alla situazione dell'area di Taranto sono da sempre all'attenzione del Ministero della salute: infatti, in data 27 febbraio 2018 è stato siglato il Protocollo d'Intesa tra Ministero della salute e Regione Puglia-Progetto Area Taranto.

Il 19 aprile 2018 la Regione Puglia comunicava a questo Ministero l'avvio del Progetto: la Regione ha individuato nella ASL di Taranto il Soggetto Attuatore ed il relativo disciplinare dei rapporti tra Regione e ASL per l'attuazione del progetto è stato sottoscritto in data 18 maggio 2018.

Il Ministero della salute ha provveduto ad erogare alla Regione euro 2.253.854,00 in data 17 dicembre 2020.

La seconda erogazione, pari ad euro 3.345.795,00, è stata corrisposta alla Regione il 14 maggio 2021.

Al 31 agosto 2021, lo stato di avanzamento degli interventi finanziati comprende, in particolare, 6 interventi completati e collaudati (per un valore pari a circa 18 milioni di euro), concernenti la fornitura di 1 tomoterapia, 1 tomografo assiale computerizzato per applicazioni di terapia oncologica, 1 tomografo assiale computerizzato per la radiologia, 4 ecografi di fascia alta, 2 PET/TAC e 1 Gamma Camera.

Risultano in via di ultimazione 3 interventi (per un valore di circa 11 milioni di euro), relativi alla fornitura di 2 acceleratori lineari ad alta energia, 3 mammografi con tomosintesi, 1 apparato per diagnostica telecomandata con teleradiografo.

È in corso l'esecuzione di interventi di realizzazione di un blocco operatorio e di una piastra endoscopica con tecnologia ICT integrata.

Inoltre, il Ministero della salute coordina per l'area ex Ilva di Taranto due Tavoli:

1) Osservatorio epidemiologico a supporto della Cabina di Regia inter-istituzionale istituita presso il Ministero della salute;

2) Gruppo di lavoro 3 (« Taranto sana, sicura e sociale ») individuato dal Nucleo Tecnico previsto dal Contratto Istituzionale di Sviluppo per l'area di Taranto-Tavolo Istituzionale Permanente.

Concludo rassicurando gli On.li interroganti che sarà cura del Ministero della salute tenere alta l'attenzione sulla situazione sanitaria dell'area di Taranto, avviando, nel rispetto dei profili di competenza, ogni necessaria e utile iniziativa a tutela del diritto alla salute.

ALLEGATO 5

5-07350 Ianaro: Ampliamento della rete dei laboratori che effettuano le indagini di genetica medica al fine dell'incremento delle attività di sequenziamento del virus SARS-CoV-2.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'analisi delle varianti viene effettuata da 75 laboratori delle singole Regioni, che rispondono a precisi *standard* qualitativi sotto il coordinamento dell'istituto Superiore di Sanità.

Dal 29 aprile 2021 è attiva la piattaforma per la sorveglianza genomica delle varianti di SARS-CoV-2, che consente di raccogliere e analizzare le sequenze identificate sul territorio nazionale e dialogare con le piattaforme internazionali.

La piattaforma consente di emanare degli « *alert* », indicando le sequenze di particolare interesse.

I dati di sequenziamento sono riportati anche nel « sistema di sorveglianza integrata » che, nell'ambito di tutti i casi confermati raccoglie, se disponibile, anche il nome della variante *of concern* (VOC) identificata tramite genotipizzazione o sequenziamento.

Questo sistema è in grado di collegare la variante con le caratteristiche del paziente da cui è stata identificata (età, *status* vaccinale, residenza, ecc.).

Tuttavia, questi dati, data la loro complessità ed articolazione, richiedono tempi più lunghi per il loro consolidamento e sono meno tempestivi.

Il sistema, che ad oggi conta più di 93.000 sequenze da tutto il territorio nazionale, e che consente anche di valutare la qualità dei sequenziamenti inseriti, ha permesso di identificare e confermare il primo caso italiano di Omicron il 28 novembre 2021.

L'Istituto Superiore di Sanità ha precisato che sebbene inizialmente la Commissione europea nella comunicazione del 19 gennaio 2021 aveva suggerito il raggiungimento di una capacità di sequenziamento pari al 5-10 per cento, tale criterio attualmente non rappresenta il parametro di valutazione della capacità di sequenziamento nell'ambito della sorveglianza genomica di SARS-CoV-2.

Infatti, la stessa ECDC aveva contestualmente riscontrato che tale soglia non fosse realistica per la maggior parte degli Stati UE e, già nel gennaio 2021, ha definito una soglia minima di sequenziamento, individuando non più il 5 per cento del totale dei campioni clinici, bensì un campionamento tale da poter individuare la presenza di una variante ad una prevalenza minima, concludendo che ciascuno Stato UE deve sequenziare almeno 500 campioni selezionati casualmente ogni settimana.

Secondo il rapporto ISS « Prevalenza e distribuzione delle varianti di SARS-CoV-2 di interesse per la sanità pubblica in Italia » (Rapporto n. 15 del 10 dicembre 2021) è ancora in aumento il numero di casi genotipizzati/sequenziati, segnalati al Sistema di Sorveglianza Integrata COVID-19 negli ultimi 45 giorni (23 ottobre-6 dicembre 2021) rispetto al periodo precedente (9 ottobre-22 novembre 2021), 7.447 e 5.362 rispettivamente.

Analizzando i dati per mese, si rileva che nel mese di ottobre il 5,7 per cento (n = 5.679) dei casi comunicati al Sistema di Sorveglianza Integrata sono stati genotipizzati/sequenziati.

In particolare, il numero di sequenziamenti effettuati mensilmente è passato da 1.650 nel gennaio 2021 a 10.529 nel dicembre 2021: in base ai dati resi disponibili alla data del 11 gennaio 2022 dal Centro Europeo per la Prevenzione ed il Controllo delle malattie infettive-ECDC, l'Italia, con una percentuale molto ridotta di campioni sequenziati a causa del numero elevatissimo dei casi complessivi diagnosticati, si

colloca comunque ad un livello molto elevato per precisione di individuazione di varianti a bassa prevalenza.

Sempre in base ai dati ECDC, nella settimana 46 (15-21 novembre 2021), la precisione del sistema di sorveglianza genomica italiano consente di identificare varianti circolanti a livello nazionale con una prevalenza compresa tra l'1 per cento ed il 2,5 per cento.

Questo è un livello di precisione migliore rispetto alla soglia minima prevista nell'Unione europea, in quanto permette di identificare varianti circolanti a valori di prevalenza molto inferiori al 5 per cento (ovvero sono più rare), cosa che ha consentito di monitorare l'emergenza di nuove varianti, inclusa la recente variante Omicron.

Quanto alla opportunità di autorizzare tutti i laboratori di genetica molecolare ad effettuare il sequenziamento dei campioni di SARS-CoV-2, e di inserirli nella Rete sanitaria regionale, senza la necessità di valutare il fabbisogno della Regione di appartenenza, occorre sottolineare che:

le Regioni designano il Centro di Riferimento regionale e i laboratori abilitati ad eseguire attività diagnostica;

i suddetti laboratori di genetica medica potrebbero altresì certamente essere utilizzati, ma non sono in genere laboratori di biosicurezza, cioè dotati di tecnologie e pratiche di biocontenimento appositamente realizzate per prevenire esposizioni involontarie o fuoriuscite accidentali di agenti patogeni. Tali laboratori, non essendo dotati di metodi, procedure, attrezzature ed equipaggiamento per la manipolazione in sicurezza di materiali infettivi nell'ambiente laboratoristico, potrebbero quindi lavorare solo campioni già preparati dai laboratori di Microbiologia o simili, con un conseguente dispendio logistico ed economico. Dall'altro lato potrebbero sequenziare un elevato numero di campioni in tempo utile.

Da parte del Ministero nulla osta qualora le singole Regioni si organizzino riguardo all'ampliamento della rete coinvolgendo i laboratori dotati delle adeguate caratteristiche.

ALLEGATO 6

5-07351 Bagnasco: Introduzione di un contributo economico per il sostegno psicologico.

5-07352 Bellucci: Iniziative per rendere disponibili le competenze psicologiche nei contesti sanitari, sociali e scolastici.

TESTO DELLA RISPOSTA

Ringrazio gli On. li interroganti per aver posto una tematica che è di prioritaria importanza per il Ministero della salute.

Considerata l'analogia di argomento delle interrogazioni, formulerò una risposta unica.

Di seguito, sintetizzo le iniziative avviate a tutela della salute mentale anche mediante il potenziamento dei servizi territoriali e ospedalieri di neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza, ma andiamo per ordine. Il Ministero della salute a ottobre 2021 ha finanziato il Progetto « Effetti dell'emergenza pandemica Covid-19 sui minori di età: strategie di prevenzione e contrasto delle problematiche di salute mentale e delle dipendenze », il cui avvio è avvenuto il 30 novembre scorso e che avrà la durata di 24 mesi, con il coinvolgimento di 12 Regioni, le Province autonome, l'AIFA, il Ministero dell'istruzione e l'istituto Superiore di Sanità.

Già il decreto-legge n. 34 del 2020 aveva previsto per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, « ai fini di una corretta gestione delle implicazioni psicologiche e dei bisogni delle persone conseguenti alla pandemia di COVID-19 », la possibilità di conferire, fino al 31 dicembre 2021, incarichi di lavoro autonomo a psicologi in numero non superiore di uno ogni 100.000 abitanti, per un limite massimo di 24 ore settimanali.

Successivamente, l'articolo 33, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021 ha stabilito che « ... le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale (...) fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo di 8 milioni di euro, possono... utilizzare forme di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, fino al 31 dicembre 2021, per il reclutamento di professionisti sanitari e di assistenti sociali ».

Inoltre, il comma 3, dello stesso articolo 33 ha previsto che « ... le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a conferire (...) fino al 31 dicembre 2021, incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a psicologi, regolarmente iscritti al relativo albo professionale, allo scopo di assicurare le prestazioni psicologiche, anche domiciliari, a cittadini, minori ed operatori sanitari, nonché di garantire le attività previste dai livelli essenziali di assistenza (LEA) ». Per tali finalità sono stati stanziati per l'anno 2021 19.932.000 di euro (articolo 33, comma 5).

La legge di bilancio per il 2022 ha previsto la proroga delle citate disposizioni di cui all'articolo 33 del decreto-legge n. 73 del 2021 fino al 31 dicembre 2022, stanziando rispettivamente 8.000.000 di euro per le disposizioni di cui al comma 1 e 19.932.000 di euro per le disposizioni di cui al comma 3, e ha esteso anche al 2022 il fondo di 10 milioni di euro annui (comma 6-*bis* dell'articolo 33) destinato a promuovere il benessere e la persona, favorendo l'accesso ai servizi psicologici delle fasce più deboli della popolazione, con priorità per i pazienti affetti da patologie oncologiche, nonché per il supporto psicologico dei bambini e degli adolescenti in età scolare. Pertanto, sono destinati in complesso circa 38 milioni di euro annui.

Segnalo, inoltre, che la stessa legge di bilancio 2022 (articolo 1, comma 697) ha previsto che il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche (di cui alla legge di bilancio per il 2007) sia incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2022. Il predetto incremento è destinato a supportare il personale delle istituzioni scolastiche statali, gli studenti e le famiglie attraverso servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il Ministero della salute ha anche sostenuto tutti i numerosi emendamenti parlamentari presentati alla legge di bilancio e, in particolare, quello in materia di disturbi alimentari approvato con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2022 e di 10 milioni di euro per l'anno 2023 (cfr. commi 688 e 689 articolo 1 legge n. 234 del 2020).

I servizi di assistenza psicologica territoriali sono altresì interessati dalla riforma di riorganizzazione e potenziamento dell'assistenza territoriale contenuta nella Missione 6, componente 1 del PNRR.

È dunque massima l'attenzione riservata a questa problematica nelle varie forme in cui si manifesta e in relazione alle differenti fasce di età che ne risultano colpite.

ALLEGATO 7

5-07353 Noja: Iniziative per garantire adeguati *standard* di qualità e sicurezza delle mascherine FFP2.

TESTO DELLA RISPOSTA

Premetto che i Dispositivi di protezione individuale oggetto della domanda posta, non sono dispositivi medici e che, pertanto, sui requisiti di qualità e sicurezza degli stessi, il Ministero della salute non ha competenza.

Segnalo che, dal punto di vista della coerenza con la norma, l'articolo 3 del decreto-legge n. 229 del 2021, fa esplicito riferimento ad un'intesa « con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle stesse farmacie e degli altri rivenditori autorizzati ».

A tal proposito segnalo che sul sito istituzionale di Accredia è riportato che « Qualora il DPI oggetto di approfondimento non dovesse risultare correttamente marcato CE e non "validato" da INAIL, è possibile segnalarlo alle Autorità preposte alla Sorveglianza del mercato. Per i DPI le segnalazioni vanno inviate al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali agli indirizzi pubblicati sui relativi siti. Per i Dispositivi Medici (mascherine chirurgiche) si specifica che le Autorità preposte alla Sorveglianza del mercato sono il Ministero della salute e l'istituto Superiore di Sanità ».

Affinché sia garantito il più alto livello di qualità e sicurezza dei dispositivi di protezione individuale FFP2, vendute al prezzo calmierato di 0,75 euro per unità, garantendo adeguatamente il coinvolgimento e il supporto dei produttori italiani di DPI certificati, rappresento che il Ministero della salute, insieme alla Struttura commissariale, ha avviato interlocuzioni con le Associazioni di categoria delle farmacie, al fine di agevolare e contribuire attivamente alla definizione celere di un prezzo calmierato per la cessione al pubblico delle mascherine tipo FFP2, nonché dei requisiti minimi cui devono rispondere i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, definito nella giornata del 3 gennaio ultimo scorso.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori 148

Norme per favorire interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti e per il sostegno e la promozione del settore castanicolo nazionale e della filiera produttiva. Nuovo testo C. 1650 Incerti e abb. *(Seguito esame e rinvio)* 148

ALLEGATO 1 (Proposte emendative della relatrice) 154

ALLEGATO 2 (Proposte emendative approvate) 156

AVVERTENZA 153

ERRATA CORRIGE 153

SEDE REFERENTE

Mercoledì 12 gennaio 2022. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA. – Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Gian Marco Centinaio.

La seduta comincia alle 14.

Sulla pubblicità dei lavori.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Norme per favorire interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti e per il sostegno e la promozione del settore castanicolo nazionale e della filiera produttiva.
Nuovo testo C. 1650 Incerti e abb.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 10 novembre 2021.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, ricorda che nella seduta del 10 novembre scorso è stata abbinata al testo in esame la proposta di legge C. 3282 Loss, in quanto vertente sulla medesima materia. Ricorda altresì che la relatrice, onorevole Cenni, intervenendo sul complesso degli emendamenti, aveva preannunciato la presentazione alcune proposte emendative al testo in esame. Avverte quindi che la relatrice ha presentato l'articolo aggiuntivo 6.0100, l'emendamento 7.100, nonché l'articolo aggiuntivo 7.0100 *(vedi allegato 1)*. Al riguardo, avverte che il termine per la presentazione dei subemendamenti è fissato alle ore 10 di venerdì 14 gennaio. Comunica infine ai colleghi che gli emendamenti Bilotti 2.3 e 4.1 sono stati ritirati.

Susanna CENNI (PD), *relatrice*, con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 1, invita al ritiro dell'emendamento Loss 1.8; esprime parere favorevole sull'emendamento Paolo Russo 1.2 a condizione che sia riformulato in termini identici all'emendamento Loss 1.4; esprime, quindi, parere favorevole sull'emendamento Loss 1.4, mentre invita al ritiro dell'emendamento Paolo Russo 1.3. Esprime parere

favorevole sull'emendamento Loss 1.5 nonché sull'emendamento Bilotti 1.1, a condizione che sia riformulato nei termini seguenti: « *Al comma 1, alla lettera a), sostituire le parole* e a rischio di dissesto idrogeologico *con le seguenti:* , a rischio di dissesto idrogeologico anche se gravati da uso civico ».

Invita al ritiro dell'emendamento Loss 1.6, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Loss 1.7 a condizione che sia riformulato nei termini seguenti: « *Al comma 1, lettera b), aggiungere, infine, le seguenti parole***:** e collettive ».

Con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 2, invita al ritiro dell'emendamento Loss 2.17 ed esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Gadda 2.1 e Nevi 2.10 a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 2)*. Invita al ritiro dell'emendamento Loss 2.12, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Loss 2.11. Esprime, quindi, parere favorevole sugli identici emendamenti Caretta 2.7 e Loss 2.13, nonché sugli emendamenti Loss 2.14, Paolo Russo 2.4 e Ciaburro 2.8. Esprime parere favorevole sull'emendamento Loss 2.15 a condizione che sia riformulato in identico testo all'emendamento Ciaburro 2.8. Invita al ritiro degli identici emendamenti Parentela 2.6, Ciaburro 2.9 e Loss 2.16, dell'emendamento Paolo Russo 2.5, nonché dell'articolo aggiuntivo Loss 2.01.

Con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 3, invita al ritiro degli emendamenti Loss 3.3, Caretta 3.2 e Paolo Russo 3.1.

Con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 4, invita al ritiro dell'emendamento Loss 4.10 ed esprime parere favorevole sugli emendamenti Loss 4.5 e 4.6, mentre invita al ritiro dell'emendamento Paolo Russo 4.2.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Loss 4.7 e invita al ritiro dell'emendamento Ciaburro 4.4. Esprime parere favorevole sugli emendamenti Loss 4.8 e 4.9 e sull'emendamento Parentela 4.3.

Con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 5, invita al ritiro degli emendamenti Paolo Russo 5.4 e Loss 5.6 ed esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Gadda 5.1 e Nevi 5.5. Esprime, infine, parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Loss 5.01 a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 2)*.

Con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 6, invita al ritiro dell'emendamento Bond 6.1, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Caretta 6.2. Invita quindi, al ritiro dell'articolo aggiuntivo Loss 6.01.

Con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 7, invita al ritiro dell'emendamento Loss 7.4, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Loss 7.5 a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 2)*. Invita al ritiro dell'emendamento Loss 7.6, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Loss 7.9 a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 2)*. Esprime parere favorevole sugli emendamenti Ciaburro 7.3, Loss 7.8, Bond 7.2 e 7.1, nonché sull'emendamento Loss 7.7. Infine, invita al ritiro degli articoli aggiuntivi Bond 7.01 e Loss 7.02.

Con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 8, esprime parere favorevole sull'emendamento Caretta 8.6, mentre invita al ritiro degli identici emendamenti Nevi 8.7 e Gadda 8.1 e dell'emendamento Caretta 8.5. Esprime parere favorevole sugli emendamenti Loss 8.8, Ciaburro 8.4, Loss 8.9, mentre invita al ritiro degli emendamenti Loss 8.10 e Ciaburro 8.3. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Loss 8.11.

Esprime, infine, parere favorevole sull'emendamento Paolo Russo 9.1 nonché sull'articolo aggiuntivo Loss 11.01.

Il Sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Gian Marco CENTINAIO formula parere conforme alla relatrice.

Martina LOSS (LEGA), intervenendo sul proprio emendamento 1.8, evidenzia come al fine di ulteriormente migliorare il provvedimento, sarebbe opportuno prevedere

tra le finalità della legge anche quella di valorizzare la presenza del castagno sul territorio nazionale, con l'intento precipuo di mantenere la traccia storica e culturale della castanicoltura nel paesaggio e nelle comunità italiane. Sottolinea come sarebbe un peccato non considerare le associazioni culturali e gli enti che si occupano delle relazioni tra i castagneti ed il paesaggio, tanto più se si considera il sostegno che questi soggetti possono offrire alle attività economiche ed agricole legate alla loro valorizzazione. Invita, quindi, la relatrice a riconsiderare il parere espresso e a fare un ulteriore sforzo per introdurre anche questa finalità tra quelle già contemplate dal provvedimento.

Susanna CENNI (PD), *relatrice*, osserva come l'approvazione di emendamenti sostitutivi di interi articoli del provvedimento determinerebbe la formazione di un testo completamente diverso da quello adottato come testo base. Fa presente, pertanto, che le osservazioni della collega Loss sono state tenute in considerazione e che nel testo i concetti di paesaggio storico e culturale sono già presenti.

Martina LOSS (LEGA) insiste sull'opportunità di aggiungere nel testo del provvedimento anche un riferimento alla traccia storica e culturale e domanda, pertanto, alla relatrice di accantonare la proposta emendativa.

Susanna CENNI (PD), *relatrice*, nel prendere atto della richiesta della collega Loss, propone che restino accantonate tutte le proposte emendative riferite all'articolo 1.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, dispone l'accantonamento delle proposte emendative riferite all'articolo 1. Avverte, quindi, che la Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 2.

Martina LOSS (LEGA), intervenendo sui propri emendamenti 2.17, 2.12 e sull'articolo aggiuntivo 2.01, per i quali la relatrice ha formulato un invito al ritiro, svolge alcune considerazioni ponendo l'accento, con riferimento all'emendamento 2.17, sull'importanza di richiamare nel testo del provvedimento le principali le disposizioni del testo unico boschivo, nonché di dare ulteriori riconoscimenti ai castagneti storici e monumentali. Con riguardo, invece, all'emendamento 2.12, volto a specificare che il provvedimento riguarda in particolare la varietà italiana della *Castanea sativa Mill*, dichiara la propria disponibilità a ritirare la proposta emendativa qualora dal complesso del provvedimento emergesse questo indirizzo. Infine, con riguardo all'articolo aggiuntivo 2.01 evidenzia come la proposta emendativa intenda riconoscere le numerose filiere dei prodotti non legnosi provenienti dalla castanicoltura. Cita, in particolare, la filiera del frutto, delle bucce, del miele e delle erbe aromatiche acidofile che, pur essendo accessorie, contribuiscono a rendere maggiormente sostenibile a livello economico tutta la filiera. Prospetta, quindi, l'opportunità di un approfondimento di questi temi.

Susanna CENNI (PD), *relatrice*, nel ricordare il lungo ed inteso lavoro svolto dalla Commissione, non condivide la proposta di accantonare ulteriori parti del provvedimento, dal momento che così facendo si rischierebbe di riscrivere l'intero testo vanificando quanto di buono finora fatto.

Martina LOSS (LEGA) riconosce che nel testo base sono confluiti diversi contributi e tuttavia ricorda che si era convenuto che ulteriori migliorie al testo potessero essere apportate durante la fase emendativa. Chiarisce, quindi, che le sue proposte non hanno alcun intento ostruzionistico e che sarebbe stato utile un confronto sui contenuti. Ritira, quindi, le proposte emendative a sua firma 2.17, 2.12 e 2.01.

La Commissione, con distinte votazioni approva l'emendamento Loss 2.11, gli identici emendamenti Caretta 2.7 e Loss 2.13 e l'emendamento Loss 2.14 *(vedi allegato 2)*.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, avverte che le riformulazioni degli identici

emendamenti Gadda 2.1 e Nevi 2.10 sono state accettate dai presentatori.

Martina LOSS (LEGA) accetta la riformulazione proposta all'emendamento a sua firma 2.15.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli identici emendamenti Gadda 2.1 e Nevi 2.10 *(Nuova formulazione)*, l'emendamento Paolo Russo 2.4, nonché gli identici emendamenti Ciaburro 2.8 e Loss 2.15 *(Nuova formulazione) (vedi allegato 2)*.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, avverte che gli identici emendamenti Parentela 2.6, Ciaburro 2.9 e Loss 2.16, nonché l'emendamento Paolo Russo 2.5 sono stati ritirati dai presentatori. Avverte, quindi, che la Commissione passerà all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 3.

Martina LOSS (LEGA) ritira il suo emendamento 3.3, che riscrive l'articolo 3 del provvedimento prevedendo l'istituzione del Tavolo di filiera.

Aurelia BUBISUTTI (LEGA) rimarca come le regioni abbiano fatto un grosso sforzo per il recupero dei castagneti ed invita la Commissione a considerare comunque l'importanza dell'attività di ricerca.

Susanna CENNI (PD), *relatrice*, assicura che il testo del provvedimento tiene presenti le considerazioni svolte dalle colleghe del gruppo della Lega e che il Ministero ha dato ampie garanzie circa l'adeguatezza della composizione del tavolo.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, avverte che gli emendamenti Caretta 3.2 e Paolo Russo 3.1 sono stati ritirati dai presentatori. Avverte, quindi, che la Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 4.

Martina LOSS (LEGA) ritira il proprio emendamento 4.10.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Loss 4.5 e 4.6 *(vedi allegato 2)*.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, avverte che l'emendamento Paolo Russo 4.2 è stato ritirato dal presentatore.

La Commissione approva, quindi, l'emendamento Loss 4.7 *(vedi allegato 2)*.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, avverte che l'emendamento Ciaburro 4.4 è stato ritirato dalla presentatrice.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Loss 4.8 e 4.9 e Parentela 4.3 *(vedi allegato 2)*.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, avverte che la Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 5 e che gli emendamenti Paolo Russo 5.4 e Loss 5.6 sono stati ritirati dai presentatori.

La Commissione approva, quindi, gli identici emendamenti Gadda 5.1 e Nevi 5.3 *(vedi allegato 2)*.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, avverte che l'emendamento Paolo Russo 5.3 è stato ritirato dal presentatore.

Martina LOSS (LEGA) manifesta la disponibilità ad accettare la riformulazione del proprio articolo aggiuntivo 5.01, specificando la qualità del castagno inserendo, alla fine del comma 1, dopo la parola castagno le parole *Castanea sativa Mill*.

Susanna CENNI (PD), *relatrice*, condivide la considerazione della collega Loss.

La Commissione approva, quindi, l'articolo aggiuntivo Loss 5.01 così come da ultimo riformulato *(vedi allegato 2)*.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, avverte che la Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 6 e che l'emendamento Bond 6.1 è stato ritirato dal presentatore.

La Commissione approva l'emendamento Caretta 6.2 *(vedi allegato 2)*.

Martina LOSS (LEGA), intervenendo sul proprio articolo aggiuntivo Loss 6.01, riconosce che la relatrice ha voluto accogliere diversi contributi provenienti dalle proposte emendative, anche se si rammarica per l'impossibilità di recepire il sostegno alla ricerca applicata al settore castanicolo e alla valorizzazione della cultivar di *Castanea sativa Mill* Ritira, quindi, l'articolo aggiuntivo Loss 6.01.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, avverte che la Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 7.

Martina LOSS (LEGA) ritira il proprio emendamento 7.4 ed accetta la riformulazione del proprio emendamento 7.5.

La Commissione approva l'emendamento Loss 7.5 *(Nuova formulazione) (vedi allegato* 2).

Martina LOSS (LEGA) ritira il proprio emendamento 7.6 ed accetta la riformulazione del proprio emendamento 7.9, evidenziando tuttavia che nel prossimo futuro l'estensione dell'areale di crescita del castagno nelle zone montane sarà fortemente incrementata dai cambiamenti climatici.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Loss 7.9 (*Nuova formulazione)* e Ciaburro 7.3 *(vedi allegato 2).*

Filippo GALLINELLA, *presidente*, avverte che l'emendamento Loss 7.8 deve intendersi assorbito dall'approvazione dell'emendamento Ciaburro 7.3 e non sarà pertanto posto in votazione.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Bond 7.2 e 7.1 e Loss 7.7 *(vedi allegato 2).*

Filippo GALLINELLA, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Bond 7.01 è stato ritirato dal presentatore.

Martina LOSS (LEGA) illustra il proprio articolo aggiuntivo Loss 7.02, auspicando che non vada disperso il patrimonio legato alla presenza storica del castagno su territorio nazionale. Chiede quindi, l'accantonamento della sua proposta emendativa.

Susanna CENNI (PD), *relatrice*, concorda con la proposta della collega Loss in merito all'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Loss 7.02.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Loss 7.02 deve intendersi accantonato e che la Commissione passerà all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 8.

La Commissione approva, quindi, l'emendamento Caretta 8.6 *(vedi allegato 2).*

Filippo GALLINELLA, *presidente*, avverte che gli identici emendamenti Nevi 8.7 e Gadda 8.1 e l'emendamento Caretta 8.5 sono stati ritirati dai presentatori.

La Commissione approva, quindi, l'emendamento Loss 8.8 *(vedi allegato 2).*

Filippo GALLINELLA, *presidente*, avverte che l'emendamento Ciaburro 8.4 deve intendersi assorbito dall'approvazione dell'emendamento Loss 8.8 e non sarà pertanto posto in votazione.

La Commissione approva, quindi, l'emendamento Loss 8.9 *(vedi allegato 2).*

Filippo GALLINELLA, *presidente*, avverte che gli emendamenti Loss 8.10 e Ciaburro 8.3 sono stati ritirati dalle presentatrici.

La Commissione, con distinte votazioni, approva, quindi, gli emendamenti Loss 8.11, Paolo Russo 9.1 e l'articolo aggiuntivo Loss 11.01 *(vedi allegato 2).*

Filippo GALLINELLA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

Disposizioni di semplificazione per il settore agricolo.
Nuovo testo C. 982-A e abb.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 724 dell'11 gennaio 2022, a pagina 70, prima colonna, alla sedicesima riga, sostituire la parola: « REFERENTE » con la seguente: « CONSULTIVA ».

ALLEGATO 1

Norme per favorire interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti e per il sostegno e la promozione del settore castanicolo nazionale e della filiera produttiva. Nuovo testo C. 1650 Incerti e abb.

PROPOSTE EMENDATIVE DELLA RELATRICE

ART. 6.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-*bis*.

(Interventi per la sostenibilità e l'internazionalizzazione delle filiere nella castanicoltura)

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali coordina i dati relativi all'Inventario forestale nazionale e i dati di AGEA relativi ai fascicoli aziendali, al fine di ottenere l'inventario completo delle aree a castagneto e dei loro suoli, sia in produzione che in abbandono, per consentire alle Regioni e Province autonome di predisporre i piani per la ripresa sostenibile della castanicoltura nelle zone vocate a ciò per situazione ecologico-climatica (*Castanetum*) o per tradizione colturale.

2. In attuazione del Piano previsto all'articolo 4, il Tavolo di filiera frutta in guscio di cui all'articolo 3 predispone un disciplinare di buone pratiche e produzione sostenibile per la coltura del castagno.

3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in collaborazione con l'Istituto nazionale per il commercio estero e con la Rete Europea del castagno Eurocastanea, può sostenere iniziative legate all'internazionalizzazione delle filiere della castanicoltura che aumentino il valore del prodotto italiano all'estero, diffondendone la conoscenza e la diffusione.

4. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6.0100. La Relatrice.

ART. 7.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

Conseguentemente, dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

« Art. 7-*bis*.

(Formazione operatori)

1. In attuazione del Piano di cui all'articolo 4, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, previa intesa in sede di Conferenza unificata, può individuare con decreto l'inserimento nei percorsi formativi superiori delle materie tecniche legate al mondo della castanicoltura.

2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione e con il Ministero dell'università e della Ricerca, può promuovere l'attivazione di specifici percorsi formativi nelle università pubbliche, tramite corsi di laurea, dottorati di ricerca, master e corsi di formazione per la valorizzazione della storia e della cultura della castanicoltura in Italia.

3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, può coinvolgere i CFP del legno e gli istituti superiori per la formazione delle professioni agricole in progetti pilota di valorizzazione della presenza del castagno nei relativi territori di appar-

tenenza, per migliorare la conoscenza di questa potenzialità da parte degli studenti, anche ai fini delle future scelte professionali.

4. I progetti di cui al comma precedente potranno essere estesi anche ai settori del turismo e del *marketing* agro-alimentare, per sostenere l'inserimento dei nuovi professionisti nelle filiere dei prodotti non legnosi del castagno e nel settore della promozione turistica dei prodotti agroalimentari del territorio.

5. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

7.100. La Relatrice.

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

« Art. 7-*bis*.

(Protocolli per gli interventi di ripristino degli impianti di castagno)

1. In attuazione del Piano di cui all'articolo 4, il Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza unificata, in accordo con la disciplina del decreto legislativo n. 34 del 2018, individua con decreto i protocolli per la produzione di materiale vivaistico di *Castanea sativa Mill*, con il disciplinare per la gestione dell'allevamento delle piante in vivaio per ottenere materiale di qualità e per la messa a punto di sistemi di tracciabilità di filiera, da impiegarsi negli interventi di ripristino di impianti di castagno sottoposti a finanziamento pubblico. »

7.0100. La Relatrice.

ALLEGATO 2

Norme per favorire interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti e per il sostegno e la promozione del settore castanicolo nazionale e della filiera produttiva. Nuovo testo C. 1650 Incerti e abb.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 2.

Al comma 1, lettera a), *dopo la parola:* chiunque *aggiungere le seguenti*:, anche soggetti privati senza partita IVA,.

2.11. Loss, Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Tarantino.

Al comma 1, lettera b), *sostituire la parola:* 200 *con la seguente:* 300.

*** 2.7.** Caretta, Ciaburro.

*** 2.13.** Loss, Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Tarantino.

Al comma 1, lettera c), *sostituire le parole*: i castagneti da frutto che *con le seguenti:* i soprassuoli di *Castanea sativa Mill* che.

2.14. Loss, Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Tarantino.

Al comma 1, lettera c), *apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sostituire le parole*: presentano riduzione *con le seguenti*: presentano una bassa densità;

2) *dopo le parole*: numero di piante innestate, *inserire le seguenti*: una ridotta vigoria delle stesse.

*** 2.1.** *(Nuova formulazione)* Gadda

*** 2.10.** *(Nuova formulazione)* Nevi, Paolo Russo, Bond.

Al comma 1, lettera c) *dopo le parole:* presentazione di apposito progetto *inserire la seguente*: tecnico.

2.4. Paolo Russo, Bond, Spena, Nevi, Anna Lisa Baroni, Caon, Sandra Savino.

Al comma 1, lettera c) *sostituire le parole:* competente Regione o Provincia autonoma *con le seguenti:* competente Regione, Provincia autonoma o Soggetti pubblici titolari di funzione delegata dalla Regione.

*** 2.8.** Ciaburro, Caretta

*** 2.15.** *(Nuova formulazione).* Loss, Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Tarantino.

ART. 4.

Al comma 1, sostituire le parole: previa intesa acquisita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano *con le seguenti*: previa intesa in sede di Conferenza Unificata.

4.5. Loss, Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Tarantino.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: cedui *con le seguenti*: da legno.

4.6. Loss, Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Tarantino.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-*bis*. Il piano, evidenzia le differenze tra le realtà colturali secondo la conformazione del territorio dove è praticata la castanicoltura intensiva ed agraria e dove è invece tipica la castanicoltura estensiva e forestale.

4.7. Loss, Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Tarantino.

Al comma 3, dopo la lettera a) *inserire la seguente:*

a-bis) i dati inventariali che il Piano deve fornire all'osservatorio devono riguardare:

1) la distribuzione dei soprassuoli a prevalenza di castagno;

2) la struttura e le potenzialità produttive dei castagneti da frutto e da legno;

3) l'indicazione delle possibilità di recupero dei castagneti da frutto e dei cedui in via di abbandono;

4) la rilevazione delle quantità e delle caratteristiche qualitative del prodotto richieste dall'industria di trasformazione e la loro distribuzione sul territorio.

4.8. Loss, Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Tarantino.

Al comma 3 lettera b), *dopo le parole*: i castagneti *aggiungere le seguenti*: anche in base alle condizioni pedoclimatiche vocate per la castanicoltura,.

4.9. Loss, Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Tarantino.

Al comma 3, lettera b), *dopo le parole*: articolo 2 *inserire le seguenti*: , definendo su scala di dettaglio i differenti vincoli presenti.

4.3. Parentela.

ART. 5.

Al comma 3, dopo le parole: coltivazione biologica, *inserire le seguenti:* o integrata.

*** 5.1.** Gadda.

*** 5.5.** Nevi, Paolo Russo, Bond.

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-*bis*.

(Centri di Conservazione e Premoltiplicazione per il castagno)

1. Al fine di migliorare la competitività della filiera vivaistica nazionale, valorizzare il gemoplasma italiano ed aderire al quadro legislativo sulla certificazione volontaria, oltre al Centro per la conservazione per la premoltiplicazione (CCP) e per la premoltiplicazione (CP) per il castagno, ubicato nella Regione Piemonte, accreditato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 20 novembre 2020, le Regioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, sono chiamate a sviluppare almeno altri due Centri che prevedano la Conservazione per la moltiplicazione (CCP) e la premoltiplicazione (CP) per il castagno *Castanea sativa Mill*.

2. I Centri di cui al comma 1 sono finalizzati, con riferimento alle cultivar di castagno iscritte al Registro Nazionale dei Fruttiferi, a produrre materiali vivaistici di castagno di « categoria prebase » e « categoria base », destinati alla filiera vivaistica nazionale sia per la produzione di astoni certificati per nuovi impianti sia per gli interventi di recupero dei castagneti tradizionali e conversione di cedui.

5.01. *(Nuova formulazione)* Loss.

ART. 6.

Al comma 2, dopo le parole: nel settore castanicolo *aggiungere le seguenti:* , nonché

per la realizzazione dell'inventario nazionale della castanicoltura.

6.2. Caretta, Ciaburro.

ART. 7.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo la lettera c), *aggiungere la seguente:* c-*bis*) l'introduzione di nuovi modelli di gestione e intensificazione sostenibile dei castagneti per la riduzione dei costi delle cure colturali, della gestione del suolo, delle fasi di potatura e raccolta, con particolare riguardo agli aspetti legati alla meccanizzazione;

2) dopo la lettera d), *aggiungere la seguente*: d-*bis*) la valorizzazione, in un'ottica di economia circolare e di recupero a fini energetici, dei residui di coltivazione e di lavorazione;.

7.5. *(Nuova formulazione)* Loss, Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Tarantino.

Al comma 1, dopo la lettera f), *aggiungere le seguenti:*

g) la genotipizzazione del patrimonio castanicolo;

h) nuovi modelli gestionali in grado di ridurre i costi di potatura e raccolta;

i) l'incremento delle rese di miele di castagno;

7.9. *(Nuova formulazione)* Loss, Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Tarantino.

Al comma 1, dopo la lettera f), *inserire le seguenti:*

g) superamento della parcellizzazione fondiaria nelle aree castanicole;

h) valorizzazione della produzione legnosa dei castagni.

7.3. Ciaburro, Caretta.

Al comma 1, dopo la lettera f), *inserire la seguente:*

g) creazione di aziende multifunzionali connesse all'attività castanicola.

7.2. Bond, Paolo Russo, Spena, Nevi, Anna Lisa Baroni, Caon, Sandra Savino.

Al comma 1, dopo la lettera f), *inserire la seguente:*

g) l'incremento delle produzioni di qualità di marroni e castagne, secondo le tecniche dell'agricoltura biologica, come disciplinata dalla normativa vigente.

7.1. Bond, Paolo Russo, Spena, Nevi, Anna Lisa Baroni, Caon, Sandra Savino.

Al comma 1, dopo la lettera f), *aggiungere la seguente:*

g) il mantenimento e il recupero delle selve castanili tradizionali nei territori montani;.

7.7. Loss, Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Tarantino.

ART. 8.

Al comma 1, dopo la lettera c), *aggiungere la seguente:*

« *c-bis)* nonché interventi di recupero e ripristino delle attività di coltivazione nei castagneti da legno; ».

8.6. Caretta, Ciaburro.

Al comma 1, dopo la lettera d), *aggiungere la seguente:*

« *e)* interventi di realizzazione di nuovi impianti di castagno da frutto con cultivar di *Castanea sativa Mill* in areali vocati ».

8.8. Loss, Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Tarantino.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: con una premialità per le imprese che si aggregano in rete di imprese, cooperative, consorzi e accordi di filiera;.

8.9. Loss, Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Tarantino.

Al comma 4, sostituire le parole: previa intesa acquisita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano *con le seguenti:* previa intesa in sede di Conferenza Unificata.

8.11. Loss, Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Tarantino.

ART. 9.

Al comma 2 sostituire le parole: , del Nucleo operativo ecologico e del Nucleo antisofisticazione dell'Arma dei carabinieri *con le seguenti*: dell'Arma dei Carabinieri, in particolare del Comando carabinieri per la tutela ambientale e del Comando carabinieri per la tutela agroalimentare.

9.1. Paolo Russo, Bond, Spena, Nevi, Anna Lisa Baroni, Caon, Sandra Savino.

ART. 11.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-*bis*.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

11.01. Loss, Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Tarantino.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall'altra, fatto a Tokyo il 17 luglio 2018. C. 3325 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 160

ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione) 163

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 162

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 12 gennaio 2022. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 14.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall'altra, fatto a Tokyo il 17 luglio 2018.

C. 3325 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Antonella PAPIRO (M5S), *relatrice*, ricorda che la Commissione è chiamata a esaminare, ai fini del parere da rendere alla III Commissione, il disegno di legge di Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall'altra, fatto a Tokyo il 17 luglio 2018.

L'Accordo in esame, frutto di un *iter* negoziale avviato nel 2013, mira a rafforzare il partenariato globale bilaterale, promuovendo la cooperazione politica e settoriale e le azioni congiunte su questioni di comune interesse alla base di sfide regionali e mondiali, quali i cambiamenti climatici, la ricerca e l'innovazione, gli affari marittimi, l'istruzione, la cultura, la migrazione e la lotta al terrorismo, la criminalità organizzata e la criminalità informatica.

Prima di procedere a illustrare il contenuto dell'accordo, ritiene opportuno ricordare brevemente alcune informazioni di contesto, volte a rimarcare l'importanza di un più intenso sviluppo delle relazioni tra i Paesi della UE, tra cui in particolare il nostro, e il Giappone.

Considerando l'aspetto economico, ricorda che, secondo i dati forniti dalla Commissione europea, sono quasi 740 mila i posti di lavoro che le esportazioni europee in Giappone contribuiscono a creare in Europa, mentre sono quasi 15 mila le imprese italiane che esportano in Giappone, con circa 89 mila posti di lavoro, l'83 per cento delle quali sono piccole e medie imprese.

In una più ampia ottica geopolitica, inoltre, risulta strategico rafforzare il dialogo con una forte democrazia con la quale l'Unione condivide valori e princìpi, in una fase storica nella quale l'Europa deve agire prontamente di fronte al veloce riposizionamento di tanti attori internazionali.

Venendo al contenuto dell'Accordo, evidenzia che esso ribadisce l'impegno delle Parti a salvaguardare la pace e la sicurezza internazionali mediante la prevenzione della proliferazione delle armi di distruzione di massa e l'adozione di misure per contrastare il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro. È prevista la possibilità di sospendere l'applicazione dell'Accordo stesso in caso di violazione di elementi essenziali, quali la clausola sui diritti umani o quella sulla non proliferazione.

Più nel dettaglio, precisa che l'Accordo, composto di cinquantuno articoli, dopo aver definito finalità e i princìpi generali che lo regolano (articolo 1) e aver richiamato i valori che lo informano in tema di democrazia, promozione della pace, gestione delle crisi, terrorismo, armi e multilateralismo (articoli 2-10), prevede che si realizzi un costante scambio di informazioni fra le Parti mediante dialoghi regolari (articolo 11), un'azione coordinata in materia di gestione delle catastrofi umanitarie (articolo 12), un impegno condiviso per la crescita sostenibile (articolo 13), nonché una intensificazione della cooperazione bilaterale nei settori scientifico e tecnologico, dei trasporti e industriale ed in ambito doganale (articoli 14, 15, 17 e 18).

Ulteriori disposizioni riguardano la cooperazione in diversi ambiti settoriali, dalla materia fiscale al turismo, dal settore delle tecnologie dell'informazione a quello della tutela dei consumatori, fino alle politiche ambientali (articoli 19-25). Hanno inoltre rilevanza le previsioni circa l'impegno delle Parti ad intensificare la cooperazione in materia di energia, agricoltura, pesca, affari sociali, sanità e giustizia (articoli 26-32), nonché nei settori della lotta alla corruzione, alla criminalità organizzata, al finanziamento del terrorismo e alle droghe illecite (articoli 33-34).

L'Accordo prevede inoltre che le Parti rafforzino la cooperazione nel settore dei diritti umani e garantiscano la libera circolazione delle informazioni all'interno di ciberspazio, potenziando al contempo la *cyber*-sicurezza e contrastando la criminalità informatica (articolo 36). Ulteriore impegno viene garantito per la promozione del dialogo sulle politiche in materia di migrazione (articolo 38), per la protezione dei dati personali (articolo 39), per la cooperazione in materia di istruzione, giovani e sport (articolo 40) e per il rafforzamento degli scambi in ambito culturale (articolo 41).

Ad un apposito Comitato misto, composto da rappresentati delle Parti, sono affidate funzioni di coordinamento del partenariato globale e il compito di decidere in ordine a settori aggiuntivi di cooperazione, di offrire garanzia sul funzionamento e l'attuazione dell'Accordo e di adoperarsi a risolvere eventuali controversie interpretative o attuative (articolo 42).

Gli articoli dal 44 al 51 stabiliscono le disposizioni finali, definendo i tempi e le procedure per l'entrata in vigore, l'estensione del regime di applicazione provvisoria in attesa dell'entrata in vigore definitiva, le modalità di notifica e di denuncia, il regime di adattamento in vista di future adesioni all'Unione europea e il regime di applicazione territoriale.

Passando al disegno di legge di ratifica, evidenzia che esso si compone di quattro articoli, i primi due volti all'autorizzazione alla ratifica e al relativo ordine di esecuzione e gli ultimi due volti a prevederne l'invarianza finanziaria e l'entrata in vigore.

Osserva che l'Accordo in esame, in considerazione delle sue finalità e del suo contenuto, rientra nel campo d'applicazione dell'articolo 37 del Trattato sull'Unione europea e dell'articolo 212 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che abilitano l'Unione a concludere accordi di cooperazione con Paesi terzi. Non sussistono pertanto profili di criticità in ordine alla compatibilità dell'atto in esame con l'ordinamento europeo.

In conclusione, nell'auspicare una rapida approvazione dell'Accordo in esame, già ratificato dal Giappone e da diciannove Stati membri dell'UE, che costituirà il nuovo quadro giuridico per lo sviluppo delle relazioni euro-nipponiche finalizzate alla promozione dei valori comuni della democrazia, dello Stato di diritto, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, favorendo allo stesso tempo lo sviluppo dell'interscambio economico, propone di esprimere un parere favorevole che, concorde la Commissione, procede direttamente ad illustrare *(vedi allegato)*.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 14.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 12 gennaio 2022.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.15.

ALLEGATO

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall'altra, fatto a Tokyo il 17 luglio 2018 (C. 3325 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il disegno di legge C. 3325, approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall'altra, fatto a Tokyo il 17 luglio 2018 »;

rilevato che l'accordo, sottoscritto dalle Parti in occasione del XXV *Summit* bilaterale fra UE e Giappone, svoltosi a Tokyo il 17 luglio 2018, intende rafforzare il partenariato globale bilaterale, promuovendo la cooperazione politica e settoriale e le azioni congiunte su questioni di reciproco interesse, anche in relazione alle sfide regionali e mondiali;

considerato che, analogamente agli altri accordi di partenariato conclusi dall'Unione europea, l'intesa in esame stabilisce obiettivi e clausole politiche basati su valori comuni e condivisi e, in particolare, ribadisce l'impegno delle Parti in tema di democrazia, promozione della pace, gestione delle crisi, lotta al terrorismo e alla non proliferazione delle armi di distruzione di massa e multilateralismo, nonché la cooperazione nella tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Seguito dell'esame di schemi di regolamento ai sensi dell'articolo 32 della Legge n. 124 del 2007 164

Seguito dell'esame ai sensi dell'art. 35, comma 2, della legge n. 124 del 2007, di una proposta di Relazione al Parlamento sulla sicurezza energetica nell'attuale fase di transizione ecologica 164

Mercoledì 12 gennaio 2022. – Presidenza del presidente URSO.

La seduta comincia alle 14.10.

Seguito dell'esame di schemi di regolamento ai sensi dell'articolo 32 della Legge n. 124 del 2007.

Il Relatore, deputato Maurizio CATTOI (M5S), propone di esprimere parere favorevole sullo schema di regolamento recante modifiche in materia previdenziale.

Il Comitato approva all'unanimità la proposta del Relatore.

Il Relatore, senatore Francesco CASTIELLO (M5S), propone di esprimere parere favorevole sullo schema di regolamento recante modifiche in materia di incompatibilità successiva alla cessazione di incarichi apicali.

Il Comitato approva all'unanimità la proposta del Relatore.

Si procede quindi al seguito dell'esame congiunto sugli schemi di regolamento recanti modifiche all'organizzazione del DIS, AISE e AISI.

Intervengono per alcune considerazioni il PRESIDENTE e il deputato VITO (FI).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Seguito dell'esame ai sensi dell'art. 35, comma 2, della legge n. 124 del 2007, di una proposta di Relazione al Parlamento sulla sicurezza energetica nell'attuale fase di transizione ecologica.

Il Comitato procede al seguito dell'esame ai sensi dell'art. 35, comma 2, della legge n. 124 del 2007, di una proposta di Relazione al Parlamento sulla sicurezza energetica nell'attuale fase di transizione ecologica.

La deputata DIENI (M5S), in qualità di Relatrice, illustra alcune integrazioni apportate ai contenuti della proposta di Relazione in titolo.

Intervengono per alcune considerazioni il PRESIDENTE, i senatori Francesco CASTIELLO (M5S) e FAZZONE (FIBP-UDC) e i deputati Enrico BORGHI (PD), Maurizio CATTOI (M5S) e VITO (FI).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle 15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di vigilanza sull'anagrafe tributaria

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 165

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 165

Indagine conoscitiva « Digitalizzazione e interoperabilità delle banche dati fiscali ».

Esame del documento conclusivo *(Esame e approvazione)* 165

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 12 gennaio 2022.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si è riunito dalle 8.30 alle 8.40.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 12 gennaio 2022. — Presidenza del presidente Ugo PAROLO.

La seduta comincia alle 8.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Ugo PAROLO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Indagine conoscitiva « Digitalizzazione e interoperabilità delle banche dati fiscali ».

Esame del documento conclusivo.

(Esame e approvazione).

Ugo PAROLO, *presidente*, ricorda che, in esecuzione di quanto a suo tempo stabilito dall'Ufficio di presidenza, gli uffici hanno preventivamente messo a disposizione di ciascun componente della Commissione la bozza del documento conclusivo dell'indagine conoscitiva. Ne ricorda quindi gli obiettivi e sintetizza il contenuto, proponendone integrazioni al testo e chiedendo ai presenti di esprimere le proprie complessive valutazioni.

Intervengono, per esprimere osservazioni e condividere le proposte di integrazione del presidente, formulandone altresì ulteriori, i senatori Emiliano FENU (M5S) e Andrea DE BERTOLDI (FDI), il deputato Carlo GIACOMETTO (FI).

Ugo PAROLO, *presidente*, recepisce nel testo le ulteriori indicazioni suggerite dai colleghi intervenuti.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, pone quindi in votazione il documento conclusivo nel testo conseguentemente riformulato, che è approvato all'unanimità.

La presidenza si riserva di procedere al coordinamento formale del testo approvato, che sarà stampato come Doc. XVII-*bis*, n. 5.

La seduta termina alle 9.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta plenaria della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori 167

Audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, Giuseppe Borrelli 167

AUDIZIONI

Mercoledì 12 gennaio 2022. — Presidenza del presidente Stefano VIGNAROLI.

La seduta comincia alle 13.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, avverte che, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020, i parlamentari possono partecipare all'odierna audizione in videoconferenza. Segnala tuttavia che, qualora si dovesse passare nel corso della seduta a trattare argomenti che richiedono un regime di segretezza, sarà necessario disattivare il collegamento in videoconferenza per tutto il tempo in cui si svolgerà la seduta segreta.

Avverte, altresì, che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, Giuseppe Borrelli.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, Giuseppe Borrelli.

Giuseppe BORRELLI, *Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno*, svolge una relazione; chiede, quindi, di poter rendere ulteriori precisazioni in seduta segreta.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, preso atto che la Commissione concorda, dispone che l'audizione prosegua in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta. Indi riprendono in seduta pubblica).

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Alberto ZOLEZZI (M5S), Caterina LICATINI (M5S), la senatrice Paola NUGNES (Misto), nonché Stefano VIGNAROLI, *presidente*.

Giuseppe BORRELLI, *Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno*, risponde ai quesiti posti.

Antonio IANNONE (FdI) avanza la richiesta al Presidente di tornare in seduta segreta per poter porre ulteriori quesiti all'audito.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, preso atto che la Commissione concorda, dispone che l'audizione prosegua in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta. Indi riprendono in seduta pubblica).

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, ringrazia l'intervenuto per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 169

COMMISSIONE PLENARIA:

Comunicazioni della Presidente 169

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 12 gennaio 2022. — Presidenza della presidente Laura CAVANDOLI.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14.45 alle 15.15.

COMMISSIONE PLENARIA

Mercoledì 12 gennaio 2022. — Presidenza della presidente Laura CAVANDOLI.

La seduta comincia alle 15.15.

Comunicazioni della Presidente.

Laura CAVANDOLI, *presidente*, comunica che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha definito il programma delle audizioni per le prossime settimane. L'Ufficio di presidenza ha altresì convenuto di svolgere approfondimenti urgenti su alcuni degli esposti pervenuti, delegandoli agli ufficiali di collegamento. Per altri esposti si è invece convenuto di richiedere agli interessati di fornire alla Commissione ulteriori elementi informativi. Gli esiti di tali attività saranno comunicati alla Commissione in una prossima seduta.

Comunica inoltre che:

il 13 dicembre 2021 l'onorevole Ascari ha trasmesso una raccolta di documentazione, riservata, relativa a una vicenda oggetto di approfondimento;

il 14 dicembre 2021 il tenente colonnello Antro ha trasmesso gli esiti di indagine, riservati, relativi a una comunità familiare;

il 23 dicembre 2021 il Garante per l'infanzia della regione Piemonte ha trasmesso una raccolta di documentazione, riservata, relativa alla comunità Dafne Eidos e alla gestione dei « luoghi neutri » nella Regione;

il 6 gennaio 2022 l'onorevole Ascari ha inviato una serie di notizie, riservate, relative a una vicenda di allontanamento forzoso di minore dalla madre.

Comunica infine che sono pervenuti tredici esposti riservati e due esposti di libera consultazione.

La seduta termina alle 15.20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulla morte di David Rossi

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:
Sulla pubblicità dei lavori 170
Audizione del Vicequestore aggiunto della Polizia di Stato Alessia Baiocchi *(Svolgimento e conclusione)* 170
Audizione della giornalista Susanna Guarino *(Svolgimento e conclusione)* 170
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 171

COMMISSIONE PLENARIA

Mercoledì 12 gennaio 2022. — Presidenza del presidente Pierantonio ZANETTIN.

La seduta comincia alle 18.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Pierantonio ZANETTIN, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione in diretta sulla *web*-tv della Camera dei deputati.

Audizione del Vicequestore aggiunto della Polizia di Stato Alessia Baiocchi.

(Svolgimento e conclusione).

Pierantonio ZANETTIN, *presidente,* ricorda che l'ordine del giorno reca l'audizione del Vicequestore aggiunto della Polizia di Stato Alessia Baiocchi, che ringrazia per aver accolto l'invito della Commissione.

Alessia BAIOCCHI, *Vicequestore aggiunto della Polizia di Stato*, svolge una relazione, durante la quale Pierantonio ZANETTIN, *presidente*, preso atto che la Commissione concorda, dispone che l'audizione prosegua in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Pierantonio ZANETTIN, *presidente*, i deputati Andrea ROSSI (PD), Luca MIGLIORINO (M5S) e Valentina D'ORSO (M5S), ai quali risponde Alessia BAIOCCHI, *Vicequestore aggiunto della Polizia di Stato*.

Pierantonio ZANETTIN, *presidente*, ringrazia la dottoressa Alessia Baiocchi per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle ore 20.30, riprende alle ore 20.35.

Audizione della giornalista Susanna Guarino.

(Svolgimento e conclusione).

Pierantonio ZANETTIN, *presidente,* ricorda che l'ordine del giorno reca l'audizione della giornalista Susanna Guarino, che ringrazia per aver accolto l'invito della Commissione.

Susanna GUARINO, *giornalista,* svolge una relazione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Pierantonio ZANETTIN, *presidente*, i deputati Cosimo Maria FERRI (IV), Luca MIGLIORINO (M5S), Susanna CENNI (PD), Federico FORNARO (LEU) e Valentina D'ORSO (M5S), ai quali risponde Susanna GUARINO, *giornalista*.

Pierantonio ZANETTIN, *presidente*, ringrazia la dottoressa Susanna Guarino per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 21.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 12 gennaio 2022.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 21.10 alle 22.05.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-*BIS*, COMMA 6-*BIS*, DEL REGOLAMENTO:

Sui lavori del Comitato 3

Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 3343 Governo (Parere alla Commissione VI) ... 3

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo. C. 875-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla IV Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 7

ALLEGATO (Parere approvato) 16

SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 18-*bis* del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di rilascio del permesso di soggiorno alle vittime del reato di costrizione o induzione al matrimonio. C. 3200 Ascari *(Seguito esame e rinvio)* 13

Modifica all'articolo 119 della Costituzione, concernente il riconoscimento delle peculiarità delle Isole e il superamento degli svantaggi derivanti dall'insularità. C. 3353 cost. di iniziativa popolare, approvata, in prima deliberazione, dal Senato *(Seguito esame e conclusione)* 14

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Denise Pipitone. Doc. XXII, n. 55 Morani *(Seguito esame e conclusione)* 14

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 15

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Denise Pipitone. Doc. XXII, n. 55 Morani (Parere alla I Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 17

SEDE REFERENTE:

Sui lavori della Commissione 20

Modifica all'articolo 58 del codice civile, in materia di dichiarazione di morte presunta dell'assente. C. 685 Zanotelli e C. 3345 Ascari *(Seguito esame e rinvio)* 20

ALLEGATO (Testo unificato) 21

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 20

III Affari esteri e comunitari

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI ESTERI:

Incontro con una delegazione della Commissione Affari esteri del *Congreso de los Diputados* spagnolo 22

IV Difesa

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale. C. 1870-1934-2045-2051-2802-2993/A 23

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi. C. 196 e abb.-A (Parere all'Assemblea) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti)* 25

VOTAZIONE PER LA FORMAZIONE DELL'ELENCO DI DIECI NOMINATIVI AI FINI DELLA COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO DELL'UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO:

Votazione ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, relativo alla costituzione del Consiglio dell'Ufficio parlamentare di bilancio 28

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale. C. 1870 e abb.-A (Parere all'Assemblea) *(Seguito esame e rinvio)* 29

ALLEGATO 1 (Nota della Ragioneria generale dello Stato) 36

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 14/2021, relativo al potenziamento e ammodernamento del *Joint Force Air Component Command* (JFACC) nazionale. Atto n. 334 (Rilievi alla IV Commissione) *(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole)* 30

ALLEGATO 2 (Documentazione depositata dal Governo) 46

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 18/2021, concernente l'acquisizione di munizionamento per cannoni e lanciatori per razzi di contromisura elettromagnetica navali. Atto n. 335 (Rilievi alla IV Commissione) *(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole)* 31

ALLEGATO 3 (Documentazione depositata dal Governo) 48

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 22/2021, relativo alla capacità Multi Data Link (MDL) della Difesa nell'ambito del progetto *Defence Information Infrastructure* (DII) e della sua evoluzione in *Defence Cloud*. Atto n. 336 (Rilievi alla IV Commissione) *(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole)* 32

ALLEGATO 4 (Documentazione depositata dal Governo) 51

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 28/2021, concernente l'acquisizione di scorte di munizionamento Vulcano nella versione guidata e di unità portatili di controllo del fuoco per obici da 155 millimetri dell'Esercito

italiano. Atto n. 337 (Rilievi alla IV Commissione) *(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter, *comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole)* 33

ALLEGATO 5 (Documentazione depositata dal Governo) 54

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 33/2021, concernente l'acquisizione di un'area addestrativa galleggiante per il Gruppo operativo incursori (GOI). Atto n. 338 (Rilievi alla IV Commissione) *(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter, *comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole)* ... 34

ALLEGATO 6 (Documentazione depositata dal Governo) 57

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 35

VI Finanze

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori 59

5-07326 Ungaro: Utilizzo della piattaforma per la cessione del credito da *Superbonus* per gli enti del terzo settore 60

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 63

5-07331 Osnato: Assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale per prestazioni sanitarie svolte da remoto 60

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 64

5-07327 Currò: Emanazione del decreto attuativo relativo alle garanzie della SACE finalizzate alla concessione di crediti alle imprese 60

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 65

5-07328 Centemero: Orientamenti in merito al prelievo addizionale IRPEF applicabile ai dirigenti e collaboratori delle imprese del settore finanziario 61

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 67

5-07329 Fragomeli: Criticità relativa alla decorrenza dell'applicazione del decreto ministeriale n. 24 del 2020 relativo al *Sismabonus* 61

ALLEGATO 5 (Testo della risposta) 69

5-07330 Giacometto: Iniziative relative al codice fiscale dei cittadini nati in comuni non più esistenti dal punto di vista amministrativo 61

ALLEGATO 6 (Testo della risposta) 71

5-07332 Sangregorio: Misure volte a sopperire alla carenza di personale amministrativo presso le Commissioni tributarie di Bolzano 61

ALLEGATO 7 (Testo della risposta) 72

ERRATA CORRIGE 62

VII Cultura, scienza e istruzione

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall'altra, fatto a Tokyo il 17 luglio 2018. C. 3325 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 74

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante adozione del Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura, per gli anni 2021-2023. Atto n. 339 *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione)* 77

ALLEGATO (Parere approvato) 81

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la valorizzazione del santuario di San Francesco di Paola sito nella città di Paola. C. 3137 Frassinetti *(Seguito dell'esame e rinvio)* 79

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 80

COMITATO RISTRETTO:

Norme in materia di programmazione dell'accesso ai corsi universitari. Esame C. 334 Rampelli, C. 542 Bruno Bossio, C. 612 Consiglio regionale del Veneto, C. 812 D'Uva, C. 1162 Tiramani, C. 1301 Meloni, C. 1342 Aprea, C. 1349 Fratoianni e C. 1414 Ascani 80

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Variazione nella composizione della Commissione 82

5-07333 Foti: Ammodernamento e messa in sicurezza della SS 45 di Val Trebbia, nel tratto compreso tra Cernusca e Rivergaro 82

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 85

5-07334 Mazzetti: Iniziative per la riduzione del deficit di progettazione esecutiva e di capacità progettuale delle amministrazioni pubbliche e per il riequilibrio dei prezzi a base d'asta con gli attuali prezzi di mercato 83

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 86

5-07335 Pezzopane: Iniziative volte alla messa in sicurezza della Strada dei parchi e tempi per la nomina del nuovo commissario straordinario per la sicurezza antisismica delle autostrade A24 e A25 83

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 88

5-07336 Lucchini: Realizzazione della tangenziale di Stradella (PV) denominata « Gronda nord », anche attraverso le maggiori risorse provenienti dai pedaggi autostradali 83

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 89

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 84

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

SEDE REFERENTE:

Disciplina del volo da diporto o sportivo. Testo unificato C. 2493 Bendinelli e C. 2804 Maschio *(Seguito dell'esame e rinvio)* 90

ALLEGATO 1 (Nuove proposte emendative presentate dal relatore) 93

ALLEGATO 2 (Proposte emendative approvate) 97

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 92

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del presidente esecutivo, dott. Alfredo Altavilla, e dell'amministratore delegato, dott. Fabio Lazzerini, di Italia Trasporto Aereo spa, sul piano industriale e sulle prospettive della società 92

X Attività produttive, commercio e turismo

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 104

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-07337 Benamati: Iniziative per sostenere e rafforzare l'industria nazionale dei semiconduttori 104

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 107

5-07338 Vianello: Sulla destinazione delle risorse derivanti dalla sottoscrizione delle obbligazioni emesse dalla società Ilva S.p.a. in amministrazione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 1 del 2015 105

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 109

5-07339 Squeri: Sull'adozione di misure a sostegno dei comparti economici colpiti dalla crisi del settore del turismo in conseguenza della pandemia da COVID-19 105

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 111

5-07340 Sut: Per una politica industriale di programmazione degli incentivi a sostegno dell'automotive 106

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 113

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulle proposte per la ripresa economica delle attività turistico-ricettive della Montagna invernale, in funzione delle riaperture previste a partire dalla stagione 2021/2022.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Unione province italiane (UPI) *(Svolgimento e conclusione)* 106

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 3343 Governo (Parere alla VI Commissione) *(Esame e rinvio)* 115

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1458 Frassinetti, C. 1791 Fragomeli e C. 1891 Spadoni, recanti disposizioni per l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale volontarie del Telefono rosa ONLUS, dell'Osservatorio nazionale sostegno vittime e dell'Unione nazionale vittime (UNAVI) 119

Audizione di rappresentanti dell'Istituto di ricerche sulla popolazione e le politiche sociali (IRPPS) 120

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di CNA FITA Trasporto persone, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1779 Paolo Russo e C. 1782 Molinari, recanti disposizioni in materia di controlli sul personale addetto ai servizi di trasporto 120

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 120

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-07341 Mura: Penalizzazione occupazionale retributiva delle lavoratrici di Ita Airways 120

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 123

5-07342 Mugnai: Problemi occupazionali relativi alla annunciata chiusura dello stabilimento di Marradi dell'azienda Ortofrutticola del Mugello 120

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 125

5-07343 Rizzetto: Urgenza di rifinanziare l'indennità di quarantena 121

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 126

5-07344 Moschioni: Iniziative per assicurare la continuità produttiva e il mantenimento dei livelli occupazionali nello stabilimento Dynamic Technologies di Attimis 121

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 127

5-07345 Invidia: Misure per contrastare l'eccessiva precarizzazione dei rapporti di lavoro .. 121

ALLEGATO 5 (Testo della risposta) 128

XII Affari sociali

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-07346 Bologna: Iniziative per assicurare la continuità delle attività specialistiche ospedaliere per i pazienti non Covid affetti da patologie croniche 131

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 137

5-07347 Boldi: Iniziative per garantire la disponibilità del farmaco Voxzogo e la sua erogazione con costi a carico del Servizio sanitario nazionale 131

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 139

5-07348 Carnevali: Misure per assicurare il rispetto delle indicazioni del Ministero della salute in materia di riorganizzazione del sistema socio-sanitario regionale da parte della regione Lombardia 131

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 141

5-07349 Lapia: Iniziative per prevedere forme di indennizzo per le patologie e i decessi causati dalle emissioni tossiche dell'ex Ilva di Taranto 132

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 142

5-07350 Ianaro: Ampliamento della rete dei laboratori che effettuano le indagini di genetica medica al fine dell'incremento delle attività di sequenziamento del virus SARS-CoV-2 ... 132

ALLEGATO 5 (Testo della risposta) 143

5-07351 Bagnasco: Introduzione di un contributo economico per il sostegno psicologico.

5-07352 Bellucci: Iniziative per rendere disponibili le competenze psicologiche nei contesti sanitari, sociali e scolastici 132

ALLEGATO 6 (Testo della risposta) 145

5-07353 Noja: Iniziative per garantire adeguati *standard* di qualità e sicurezza delle mascherine FFP2 133

ALLEGATO 7 (Testo della risposta) 147

SEDE REFERENTE:

DL 1/2022: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore. C. 3434 Governo *(Esame e rinvio)* 133

XIII Agricoltura

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori 148

Norme per favorire interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti e per il sostegno e la promozione del settore castanicolo nazionale e della filiera produttiva. Nuovo testo C. 1650 Incerti e abb. *(Seguito esame e rinvio)* 148

ALLEGATO 1 (Proposte emendative della relatrice) 154

ALLEGATO 2 (Proposte emendative approvate) 156

AVVERTENZA 153

ERRATA CORRIGE 153

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall'altra, fatto a Tokyo il 17 luglio 2018. C. 3325

Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 160

ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione) 163

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 162

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Seguito dell'esame di schemi di regolamento ai sensi dell'articolo 32 della Legge n. 124 del 2007 164

Seguito dell'esame ai sensi dell'art. 35, comma 2, della legge n. 124 del 2007, di una proposta di Relazione al Parlamento sulla sicurezza energetica nell'attuale fase di transizione ecologica 164

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 165

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 165

Indagine conoscitiva « Digitalizzazione e interoperabilità delle banche dati fiscali ».

Esame del documento conclusivo *(Esame e approvazione)* 165

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori 167

Audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, Giuseppe Borrelli 167

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ CONNESSE ALLE COMUNITÀ DI TIPO FAMILIARE CHE ACCOLGONO MINORI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 169

COMMISSIONE PLENARIA:

Comunicazioni della Presidente 169

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI DAVID ROSSI

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori 170

Audizione del Vicequestore aggiunto della Polizia di Stato Alessia Baiocchi *(Svolgimento e conclusione)* 170

Audizione della giornalista Susanna Guarino *(Svolgimento e conclusione)* 170

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 171

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.

PAGINA BIANCA

18SMC0171410